

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	17
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	94
DIFESA (IV)	»	97
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	106
FINANZE (VI)	»	142
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	151
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	160
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	163
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	164
AFFARI SOCIALI (XII)	»	176
AGRICOLTURA (XIII)	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	189

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ +E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 191
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 193
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO	» 194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	» 196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 197
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 198

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Esame emendamenti C. 3161-A Governo

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 luglio 2021.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Esame emendamenti C. 3161-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Nomina n. 95 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Ezio Mesini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare	6
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Nomina n. 95 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
---	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI.

La seduta comincia alle 11.35.

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

Nomina n. 95.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della collega Deiana, relatrice per la VIII Commissione, riferisce sulla proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare il quale, ricorda, ha già

ricoperto la carica dal marzo 2017 fino al 20 marzo 2020.

Fa presente che il Comitato – istituito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, in attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi – svolge le funzioni di autorità competente responsabile con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze.

Ricorda, in particolare, che in attuazione di quanto prescritto dalla direttiva il Comitato è responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, valutazione delle comunicazioni di nuovi progetti e di operazioni di pozzo o combinate nonché di altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti;

vigilanza sul rispetto da parte degli operatori delle disposizioni del citato decreto legislativo, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;

consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;

elaborazione di piani annuali e relazioni;

cooperazione con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri dell'Unione europea.

Osserva che il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, opera con obiettività e indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi, nonché di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Segnala che ai componenti del Comitato non spetta alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite e che le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare.

Ricorda che il Comitato relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attività di regolamentazione e di vigilanza svolta.

Sottolinea, quindi, che ai sensi del citato articolo 8, il Comitato – composto dal Direttore dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (UNMIG), già appartenente al Ministero dello Sviluppo economico e ora al Ministero della transizione ecologica ove è transitata la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geomine-rari di cui fa parte, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, a seguito della recente riforma, Direzione generale

per il mare e le coste del Ministero della transizione ecologica), dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare – è presieduto da un esperto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di tre anni. L'esperto è scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare.

Con riferimento al *curriculum* del professor Mesini, oltre a ribadire che questi è il presidente uscente, segnala la rilevante esperienza professionale acquisita nel corso degli anni nella specifica area di pertinenza del Comitato: il professor Mesini – nato ad Argenta (FE) il 26 luglio 1954 –, infatti, laureatosi in Ingegneria mineraria presso l'Università di Bologna nel 1981, è dal 2007 professore ordinario nel settore Idrocarburi e fluidi del sottosuolo della medesima Università, dopo aver ricoperto incarichi di ricercatore universitario, professore associato e professore straordinario. Dal 2011 è inoltre membro, fino al 2016 come esperto e in seguito come effettivo, in meccanica dei fluidi e giacimenti minerari della Commissione per gli Idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo economico, costituita nel 2008 con funzioni tecnico-consulitive in materia di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sicurezza delle attività e *royalties*.

Segnala altresì che per gli anni 2018 e 2019 è stato nominato *Esperto Tecnico* in materia mineraria per conto Ministero dello Sviluppo economico (DGS-Unmig) e a supporto della Avvocatura Generale dello Stato, per la difesa erariale della Repubblica italiana in procedimento arbitrale internazio-

nale dinanzi all'ICSID – *International Centre for Settlements of Investments Disputes*, Banca Mondiale, Parigi.

Evidenza, inoltre, che il professor Mesini è membro di molte associazioni e istituzioni di rilievo, anche internazionale, tra le quali segnala l'Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, delle Georisorse e delle Geotecnologie e la *Russian Academy of Natural Sciences*.

Per quanto esposto ritiene che il professor Mesini possieda tutte le competenze e le capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile al fine di presiedere il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

Conclude invitando le Commissioni, anche a nome della collega Deiana, ad esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina in titolo alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2021.

Audizione informale del professor Ezio Mesini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

Nomina n. 95.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta antimeridiana.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori Deiana, per la VIII Commissione, e Benamati per la X Commissione hanno formulato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la votazione avrà luogo per appello nominale e a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere e ricorda che la proposta di parere favorevole formulata dai relatori risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi.

Dà conto delle sostituzioni e indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dai relatori.

Le Commissioni procedono alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole dei relatori.

Martina NARDI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	54
Votanti	49
Astenuti	5
Maggioranza	25
Hanno votato sì	47
Hanno votato no	2

(Le Commissioni approvano).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Andreuzza, Badole, Baldini, Benamati, Benvenuto, Binelli, Bonomo, Braga, Buratti, Chiazzese, Colla, Daga, Dara, Deiana, D'Ippolito, Fiorini, Fraccaro, Fregolent, Pagani in sostituzione di Gualtieri, Licatini, Lorenzoni Eva, Manca Gavino, Maraia, Masi, Micheli, Micillo, Mor, Morassut, Moretto, Cenni in sostituzione di Morgoni, Nardi, Orrico, Palmisano, Pelli-

cani, Pettazzi, Pezzopane, Piastra, Plangger, Raffaelli, Rizzone, Scanu, Gariglio in sostituzione di Soverini, Sut, Vallotto, Varrica, Vianello, Zardini, Zolezzi.

Si sono astenuti i deputati: Butti, Caiata, De Toma, Silvestri Rachele e Zucconi.

La seduta termina alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 8

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 9

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (*Seguito esame e rinvio*) 9

ALLEGATO (*Proposta di testo unificato formulata dalla relatrice*) 10

Sui lavori della Commissione 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3201, approvato dal Senato, di conver-

sione del decreto-legge n. 79 del 2021, recante « Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori ».

Rileva, quindi, che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Forza Italia, entra a far parte della Commissione la deputata Giusi Bartolozzi.

Comunica inoltre che, per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Giovanni Donzelli cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Comunica altresì che, conseguentemente, alla luce dell'indicazione in tal senso pervenuta dal gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Montaruli entra a far parte del Comitato permanente per i pareri, al posto del deputato Donzelli.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2019.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Ricorda che sul provvedimento si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, che si è protratto dal 2 marzo al 5 novembre 2020, nel corso del quale sono stati ascoltati circa 20 soggetti.

Fa quindi presente che la seduta odierna è stata convocata la fine di consentire alla relatrice, Baldino, di presentare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base, la quale potrà essere posta in votazione nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi*

allegato), da adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame, rilevando come essa sia volta a sintetizzare il contenuto di tutte le proposte di legge in titolo.

Auspica dunque che i gruppi possano approfondire il contenuto di tale testo, dichiarandosi sin d'ora disponibile ad un serio confronto sul merito dei suoi contenuti.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, auspica che i gruppi possano svolgere le proprie valutazioni sul merito della proposta di testo unificato in esame, in vista della deliberazione sull'adozione del testo base, che potrà aver luogo anche nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Sui lavori della Commissione.

Simona BORDONALI (LEGA) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di riprendere quanto prima l'esame delle proposte di legge in materia di polizia locale. Rileva al riguardo come occorra procedere all'adozione del testo base e preannuncia, in qualità di relatrice sulle predette proposte di legge, l'intenzione di proporre di adottare quale testo base la proposta di legge C. 451 a sua prima firma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva come la questione posta dalla deputata Bordonali potrà essere esaminata in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent,
C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.****PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO FORMULATA DALLA RELATRICE**

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;

c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rap-

presentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera *b)*, attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera *d)*, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

c) «portatori di interessi»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;

d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con po-

popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti, nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici, nonché i titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;

e) « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle

norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

Art. 4.

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rap-

presentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i tre anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i tre anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

durante l'incarico e per i tre anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i tre anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i tre anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile,

nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

Art. 6.

(Codice deontologico)

1. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. All'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

Art. 7.

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comi-

tato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le ammi-

nistrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

Art. 8.

(Diritti degli iscritti nel Registro)

1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:

a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;

b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;

c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.

3. I decisori pubblici, nell'ambito delle rispettive autonomie, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai principi del presente articolo per quanto attiene le loro attività istituzionali.

Art. 9.

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici

giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 10.

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e potrà avvenire anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia ed agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la

pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo di-

ritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila e può raccogliere segnalazioni su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, se-

gnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché all'istituzione di un apposito elenco per l'iscrizione dei soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55 e dalle 10.40 alle 11.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che i gruppi hanno provveduto ad effettuare le segnalazioni secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri (*vedi allegato*).

Avverte poi che ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Bartolozzi e che, per il gruppo della Lega, è entrata a far parte della Commissione l'onorevole Billi.

Comunica che il Presidente della Camera, facendo seguito alla sua lettera del 26 luglio scorso con la quale, in risposta alla Sua richiesta riferita ad una nota pervenuta dal deputato Colletti relativa alla dichiarazione di inammissibilità riferita al disegno di legge C. 2435, ha rappresentato le motivazioni poste a sostegno delle sue valutazioni, ha ritenuto di condividerle, ivi compresa la proposta di revisione del giudizio di inammissibilità del subemendamento Colletti 0.1.500.34, che deve pertanto ritenersi riammesso.

Fa presente quindi che il Presidente della Camera, facendo seguito alla sua lettera con cui chiedeva elementi di conoscenza in ordine alle pronunce di inammissibilità relative agli articoli aggiuntivi

Zanettin 14.026 e 14.027 nonché alle proposte subemendative 0.14.0500.7, 0.14.0500.8 e 0.14.0500.9, ha ritenuto di condividere le valutazioni della presidenza della Commissione in merito all'inammissibilità in questione.

Comunica che il gruppo Forza Italia ha chiesto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi in data odierna, di ampliare il perimetro dell'intervento normativo del provvedimento in esame, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche il tema del reato di abuso di ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale, nonché quello delle definizioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e persona esercente di pubblica necessità, di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale, applicabili ai reati contro la pubblica amministrazione.

Avverte altresì che il deputato Colletti ha fatto pervenire cinque distinte richieste di ampliamento dell'intervento normativo del provvedimento, al fine di ricompredervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili: nella prima richiesta, le modifiche del titolo II – capo I del codice penale, rubricato « Dei delitti contro la pubblica amministrazione »; nella seconda richiesta, le modifiche della parte generale e della parte speciale del codice penale; nella terza richiesta, le modifiche in termini abrogativi riferite all'articolo 5 del codice di procedura penale, disciplinante la competenza per materia della Corte di assise; nella quarta richiesta, la previsione di una disciplina concernente il reclutamento di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia; nella quinta richiesta, le modifiche riferite alle modalità di controllo mediante mezzi elettronici adottate in esecuzione della misura degli arresti domiciliari, come prevista dall'articolo 275 *bis* del codice di procedura penale.

Avverte infine che la Commissione procederà alle votazioni delle richieste di am-

pliamento sulla base dell'ordine in cui sono pervenute, partendo pertanto dalla richiesta di ampliamento presentata dal gruppo Forza Italia.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori e nel rilevare la stretta connessione fra alcune delle richieste da egli stesso presentate in ordine all'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo e quella avanzata dal gruppo di Forza Italia, chiede alla presidenza se sia possibile seguire un ordine di votazione diverso rispetto a quello preannunciato. Ritiene infatti non proceduralmente corretto deliberare in primo luogo in merito alla proposta di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo avanzata dal Gruppo di Forza Italia che si riferisce a una singola fattispecie di reato, essendo a suo avviso necessario procedere prima alla votazione in merito alle sue richieste che presentano una richiesta di ampliamento di carattere più generale. Chiede pertanto che vengano poste in votazione preliminarmente la sua richiesta di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge anche alle modifiche della parte generale e della parte speciale del codice penale, nonché quella relativa alle modifiche del titolo II – capo I del codice penale, rubricato « Dei delitti contro la pubblica amministrazione ».

Martina PARISSÉ (CI), intervenendo per dichiarazione di voto sulle richieste di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo del provvedimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo su tutte le richieste avanzate. Sottolinea, al riguardo, come quella all'esame della Commissione sia un'importante riforma presentata dal Governo Draghi che certamente rappresenta un intervento normativo di estremo interesse per i cittadini con importanti ricadute anche sul sistema delle imprese e sul sistema produttivo. Sottolinea, altresì, che i fondi destinati all'Italia dal *Recovery Fund* sono condizionati anche alla realizzazione della riforma del processo penale e non soltanto a quella relativa al processo civile e al processo amministrativo. Per-

tanto auspica una rapida approvazione del provvedimento.

Walter VERINI (PD) chiede alla presidenza l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso.

Mario PERANTONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso.

Pierantonio ZANETTIN (FI), a nome del suo gruppo insiste per la votazione della richiesta di ampliamento del perimetro avanzata dal gruppo di Forza Italia respingendo le recenti spiacevoli illazioni strumentali da parte della stampa e sottolineando come la posizione del suo gruppo in merito alla materia oggetto dell'ampliamento richiesto sia nota sin dall'inizio dell'esame del disegno di legge presentato dall'allora Ministro Bonafede.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara di accogliere la richiesta avanzata dal deputato Colletti circa l'ordine di votazione delle richieste di ampliamento che quindi saranno sottoposte alle deliberazioni della Commissione, non sulla base dell'ordine di presentazione delle medesime, ma facendo riferimento al contenuto delle stesse.

Verranno pertanto poste in votazione prima la richiesta avanzata dall'onorevole Colletti di ampliamento alle modifiche alla parte generale e alla parte speciale del codice penale, poi quella dello stesso on. Colletti riferita alle modifiche al titolo II – capo I del codice penale, rubricato « Dei delitti contro la pubblica amministrazione », e, successivamente, quella presentata dal gruppo di Forza Italia che incide solo su alcuni articoli del codice penale.

Pierantonio ZANETTIN (FI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulle richieste di ampliamento avanzate dal collega Colletti.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) osserva come, se la Commissione dovesse approvare la sua richiesta di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo alle

modifiche al codice penale, si dovrebbe riaprire la fase istruttoria e procedere a un nuovo ciclo di audizioni nonché alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione di emendamenti. Ritiene, al riguardo, che anche il gruppo del Movimento 5 Stelle potrebbe concordare su una tale organizzazione dei lavori della Commissione.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico su tutte le richieste di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo così come già anticipato nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ritiene, infatti, che un eventuale ampliamento comprometterebbe senza dubbio l'approvazione della riforma del processo penale da parte dell'Assemblea prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari che il suo gruppo considera un obiettivo prioritario. Ribadisce pertanto la ferma contrarietà a qualsivoglia richiesta di ampliamento.

Lucia ANNIBALI (IV) preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo su tutte le richieste di ampliamento del perimetro al fine di non compromettere l'approdo in Assemblea del disegno di legge delega del Governo che affronta questioni assai dirimenti sia sul piano procedurale che su quello del diritto sostanziale.

Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI) nel condividere l'opinione del collega Zanettin che ritiene che l'inammissibilità delle sue proposte emendative sia stata determinata da una valutazione eccessivamente rigorosa da parte della presidenza, preannuncia tuttavia il voto contrario della sua componente sulle richieste di ampliamento del perimetro. Non giudica infatti praticabile l'idea di rischiare di allungare all'infinito i tempi dell'esame del provvedimento in discussione a causa del conseguente abbinamento di altre proposte di legge e della riapertura del termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative sullo specifico tema oggetto di eventuale ampliamento, da

cui deriverebbe necessariamente la modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. Al riguardo ritiene che in tale delicato frangente debba prevalere la necessità di una rapida approvazione della riforma del processo penale e della prescrizione nel rispetto dei tempi indicati dal Governo e recentemente confermati dal Consiglio dei ministri.

Federico CONTE (LEU) preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo sull'ipotesi di allargamento del perimetro dell'intervento normativo all'esame della Commissione pur comprendendo le ragioni a sostegno delle relative richieste. Ciò nonostante ritiene che le materie per le quali si chiede l'ampliamento siano del tutto disomogenee rispetto al contenuto del disegno di legge delega all'esame della Commissione che ha, peraltro, a disposizione tempi assai stretti per conseguire il miglior equilibrio possibile tra chi desidera eliminare lo spettro di un « processo eterno » e chi non vuole correre il rischio di insopportabili condoni.

Ricorda come restino comunque da esaminare numerose proposte emendative segnalate dai diversi gruppi, sulle quali la Commissione, pur nella ristrettezza dei tempi previsti, potrà svolgere una riflessione attenta senza compromettere l'inizio della discussione in Assemblea della riforma.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede alla presidenza se risulti pervenuta la sostituzione della collega Aiello attualmente impegnata nei lavori della Commissione antimafia.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel replicare al collega Colletti, fa presente che prima di procedere alle votazioni darà conto delle richieste di sostituzione pervenute.

Eugenio SAITTA (M5S), nel sottolineare come la riforma avanzata dalla ministra Cartabia con gli emendamenti governativi sia certamente migliorabile, preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo sulle richieste di ampliamento del perimetro nor-

mativo auspicando che la Commissione possa svolgere un costruttivo lavoro di sintesi delle proposte emendative segnalate.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nel modificare parzialmente l'orientamento contrario precedentemente espresso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla richiesta del collega Colletti di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge alle modifiche della parte generale e della parte speciale del codice penale, nonché su quella relativa alle modifiche del titolo II – capo I del codice penale, rubricato « Dei delitti contro la pubblica amministrazione ».

Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), alla luce del dibattito fin qui svolto, stigmatizza lo scarso interesse della Commissione a svolgere un lavoro di qualità dal momento che il provvedimento in esame è un disegno di legge e non un decreto-legge in scadenza. A suo avviso finora la Commissione non ha prodotto alcun risultato degno di nota. Sottolinea, più in generale, come le richieste di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo da parte della sua componente siano funzionali a consentire alla Commissione di avere una visione più ampia delle criticità in discussione. Non comprende pertanto le ragioni, da più parti prospettate, che sottolineano l'esigenza di garantire l'approvazione del disegno di legge delega prima della sospensione estiva avanzando quindi l'ipotesi che si tratti posizioni meramente ideologiche. Ritiene che la Commissione Giustizia nell'esame del disegno di legge del Governo abbia una responsabilità enorme nei confronti del Paese. Fa presente, in particolare, che le richieste di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo non hanno lo scopo di ostacolare l'approvazione della riforma del processo penale ma di migliorarla. Al riguardo, rivolge un appello ai colleghi del Movimento 5 Stelle che, a suo giudizio, dovrebbero cogliere l'occasione per un'ulteriore riflessione circa le possibilità di miglioramento del testo.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ritenendo di poter interpretare anche il pensiero della

collega Sarti, con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Forciniti non ritiene accettabile che si giudichi pessimo il lavoro svolto fin qui dalla Commissione Giustizia e ritiene meramente ostruzionistiche le richieste avanzate dal deputato Colletti. Al riguardo ricorda come la riforma della giustizia rappresenti la spina dorsale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che i tempi di approvazione di tale riforma saranno decisi dalla Commissione. Ribadisce, infine, di non ritenere accettabile giudicare pessimo il lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, nel far presente che non è richiesta l'interpretazione del pensiero altrui, ritiene che le richieste di ampliamento presentate siano del tutto legittime e certamente animate dallo spirito di garantire una discussione ampia e approfondita al fine di pervenire a una riforma migliore. Fa presente tuttavia che il suo gruppo è contrario all'ampliamento alle tematiche indicate, pur ritenendo che il provvedimento in esame necessiti di essere modificato. Rammenta quindi che la Commissione ha da tempo avviato l'esame del provvedimento e che il 4 maggio scorso sono state presentate dai gruppi parlamentari le proposte emendative al disegno di legge. Nel ritenere dirimente che il dibattito parlamentare resti centrale, ricorda come nel PNRR sia indicata come necessaria soprattutto la riforma del processo civile che a suo giudizio richiederà altrettanta attenzione da parte del Parlamento.

Mario PERANTONI, *presidente*, prima di procedere alle previste votazioni, dà conto delle sostituzioni pervenute da parte dei gruppi. Pone quindi in votazione la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche le modifiche della parte generale e della parte speciale del codice penale.

La Commissione respinge la richiesta di ampliamento dell'intervento normativo del

disegno di legge anche alle modifiche della parte generale e della parte speciale del codice penale.

Mario PERANTONI, *presidente*, pone in votazione la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche le modifiche del titolo II – capo I del codice penale, rubricato « Dei delitti contro la pubblica amministrazione ».

La Commissione respinge la richiesta di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge anche alle modifiche del titolo II – capo I del codice penale, rubricato « Dei delitti contro la pubblica amministrazione ».

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) osserva che, se il gruppo del M5S avesse votato a favore della richiesta di ampliamento appena respinta, probabilmente i lavori della Commissione sarebbero slittati al mese di settembre se non addirittura oltre. Ritiene assurdo il comportamento dei colleghi del Movimento cinque stelle, che manifestando la propria doppiezza, sono contrari solo a parole alla riforma prospettata dal Governo Draghi. Preannuncia, infine, il voto contrario della sua componente sulla richiesta di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo, presentata dal gruppo di Forza Italia, in quanto questa riguarda un'unica fattispecie di reato o forse soltanto alcuni soggetti.

Mario PERANTONI, *presidente*, pone in votazione la richiesta di ampliamento del perimetro dell'intervento normativo del provvedimento in esame avanzata dal gruppo di Forza Italia, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche il tema del reato di abuso di ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale, nonché quello delle definizioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e per-

sona esercente un servizio di pubblica necessità, di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale, applicabili ai reati contro la pubblica amministrazione.

La Commissione respinge la richiesta di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge in esame anche al tema del reato di abuso di ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale, nonché quello delle definizioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e persona esercente di pubblica necessità, di cui agli articoli 357, 358 e 359 del codice penale, applicabili ai reati contro la pubblica amministrazione.

Mario PERANTONI, *presidente*, pone in votazione la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche le modifiche in termini abrogativi riferite all'articolo 5 del codice di procedura penale, disciplinante la competenza per materia della Corte di assise.

La Commissione respinge la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge anche alle modifiche in termini abrogativi riferite all'articolo 5 del codice di procedura penale, disciplinante la competenza per materia della Corte di assise.

Mario PERANTONI, *presidente*, pone in votazione la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche la previsione di una disciplina concernente il reclutamento di

personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia.

La Commissione respinge la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge anche alla previsione di una disciplina concernente il reclutamento di personale amministrativo non dirigenziale presso il Ministero della giustizia.

Mario PERANTONI, *presidente*, pone in votazione la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge, al fine di includervi, oltre che le materie direttamente investite dalle disposizioni in esso contenute e dagli emendamenti dichiarati ammissibili, anche le modifiche riferite alle modalità di controllo mediante mezzi elettronici adottate in esecuzione della misura degli arresti domiciliari, come prevista dall'articolo 275 *bis* del codice di procedura penale.

La Commissione respinge la richiesta, avanzata dal deputato Colletti, di ampliamento dell'intervento normativo del disegno di legge anche alle modifiche riferite alle modalità di controllo mediante mezzi elettronici adottate in esecuzione della misura degli arresti domiciliari, come prevista dall'articolo 275 *bis* del codice di procedura penale.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione sarà quindi convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea per proseguire l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, riferita all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla durata delle pene accessorie; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla determinazione dell'ammontare della confisca facoltativa;

0.1.501.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il n. 1), aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere l'introduzione dell'obbligo di condotte riparatorie.

0.1.501.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento del Governo 1.501, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto, nel caso di richiesta presentata nel corso

delle indagini preliminari, e in ogni caso per le contravvenzioni.

0.1.501.79. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere la riduzione per il rito fino alla metà della pena in concreto per le contravvenzioni.

0.1.501.80. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1 lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa possa avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare;

0.1.501.33. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale relativa all'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: e in altri casi con le seguenti: nonché nei giudizi civili, contabili, amministrativi e tributari.

0.1.501.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.501, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;

Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: sesto con la seguente: ventesimo.

0.1.501.78. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e se il procedimento speciale fino alla fine del numero.

* **0.1.501.11.** Colletti.

* **0.1.501.29.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere che la pena da cui il giudice deve partire per applicare i criteri di cui all'articolo 442, secondo comma, non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale.

0.1.501.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 442, secondo comma, la pena base non possa essere superiore alla metà del massimo della pena edittale;

0.1.501.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) prevedere la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento;

0.1.501.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) prevedere che in caso di accesso al giudizio abbreviato non si applichi l'improcedibilità dell'azione penale prevista dalla presente legge.

0.1.501.17. Colletti.

All'emendamento 1.501 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un ottavo.

* **0.1.501.14.** Colletti.

* **0.1.501.35.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4,

comma 1, lettera b), dopo il n. 2), aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere che lo sconto di pena sia condizionato alla riparazione del danno;.

0.1.501.37. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Caltaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) abrogare tutte le preclusioni, oggettive e soggettive, per l'accesso al rito diverse dal superamento dei limiti di pena.

0.1.501.1. Conte.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) all'articolo 444 del codice di procedura penale, abrogare i commi 1-bis, 1-ter e 3-bis.

0.1.501.2. Conte.

All'emendamento 1.501 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) prevedere che per i reati puniti con la reclusione fino a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, la riduzione della pena, in caso di condanna, debba essere della metà.

0.1.501.3. Conte.

Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale,.

Conseguentemente:

all'articolo 4, al comma 1:

sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

3) prevedere il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina di cui all'articolo 6, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'ar-

articolo 134 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale »;

dopo la lettera d), inserire la seguente:

« *d-bis*) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali »;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, *inserire le seguenti:* delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

1.501. Governo.

Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, *aggiungere le seguenti:* anche in materia di misure cautelari reali,

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di sequestro preventivo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo fra i presupposti per l'applicazione della misura del sequestro preventivo, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e specificare la natura concreta e attuale del pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa. Specificare il nesso di strumentalità della cosa sequestrata con il fatto di reato;

b) prevedere i termini della durata massima della misura cautelare e prevedere che la stessa sia proporzionale all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata;

c) ferme restando le ipotesi in cui la legge prevede la confisca, vietare l'adozione

della misura nelle ipotesi in cui la sentenza sia strutturalmente inidonea a eliminare il danno o il pericolo;

d) prevedere che il pubblico ministero, a pena di inammissibilità, presenti al giudice competente per l'adozione della misura tutti gli elementi raccolti, inclusi gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate;

e) prevedere che, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare procede all'interrogatorio della persona sottoposta con l'assistenza obbligatoria del difensore e del pubblico ministero;

f) nelle ipotesi di cui all'articolo 322 del codice di procedura penale, prevedere, a pena d'inefficacia della misura, l'obbligo del pubblico ministero di trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta;

g) prevedere che il riesame sulle misure cautelari reali si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità di cui all'articolo 309 del codice di procedura penale;

h) prevedere che l'appello ai sensi dell'articolo 323 del codice di procedura penale si svolga, per quanto compatibili, con le forme e le modalità previste dall'articolo 310 del codice di procedura penale.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di misure cautelari reali;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* , anche in materia di misure cautelari reali,

1.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) *fino a:* previsione di condanna *con le seguenti:* sopprimere la lettera a);

Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera i) con le seguenti: fino alle parole: a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale., con le seguenti: sostituire la lettera i) con la seguente:

i) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio.

0.1.500.89. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguenti: sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato; a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;

0.1.500.50. Vitiello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma

1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguenti: alla lettera a) sostituire le parole: « consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio », con le seguenti: « idonei a sostenere l'accusa in giudizio ».

Conseguentemente, nella medesima parte consequenziale, lettera i-bis), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

0.1.500.88. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati del pubblico ministero, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio.

0.1.500.67. Costa.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, subito dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di subordinare l'archiviazione all'adempimento di una o più prestazioni a favore della vittima o della collettività, individuate tra quelle previste dalla legge, quando si procede per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

a-ter) prevedere che il pubblico ministero, laddove ritenga sussistenti i presup-

posti, sottoponga all'indagato e alla persona offesa una proposta di archiviazione meritata con l'avviso di conclusione delle indagini; stabilire che, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero avvisi l'indagato della facoltà di chiedere l'ammissione all'archiviazione meritata;

a-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, sentiti il pubblico ministero, l'indagato e la persona offesa dal reato, ammetta la persona sottoposta alle indagini all'archiviazione meritata con la definizione delle misure prescritte e la fissazione di un termine per adempierle, laddove non risulti evidente l'infondatezza della notizia di reato, la mancanza di una condizione di procedibilità oppure che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato; prevedere che il giudice valuti la congruità delle prestazioni proposte rispetto al fatto e alle condizioni personali e patrimoniali dell'indagato; prevedere che il giudice verifichi la volontarietà del consenso dell'indagato;

a-quinquies) prevedere le prestazioni all'adempimento delle quali può essere condizionata l'archiviazione, stabilendo che, nella definizione delle stesse possa essere coinvolto, laddove necessario, l'ufficio di esecuzione penale esterno;

a-sexies) prevedere che il giudice, verificata l'esecuzione delle misure prescritte, pronunci archiviazione per estinzione del reato;

a-septies) introdurre nel codice penale una causa di estinzione del reato destinata a operare per effetto del tempestivo adempimento delle prestazioni e coordinare l'introduzione dell'archiviazione meritata con l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del codice penale, prevedendo che quest'ultima operi solo dopo l'esercizio dell'azione penale; coordinare l'archiviazione meritata con gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie; stabilire un numero massimo di volte per l'ammissione all'archiviazione me-

ritata; prevedere che, nel periodo fissato per l'adempimento delle prestazioni, il corso della prescrizione resti sospeso; coordinare la disciplina del casellario giudiziario con l'istituto della archiviazione meritata.

0.1.500.79. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) modificare il primo comma dell'articolo 415-bis per prevedere che prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari.

0.1.500.45. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.

* **0.1.500.21.** Colletti.

* **0.1.500.90.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera e), dopo le parole: delle indagini preliminari aggiungere le seguenti: e tenuto conto dei reati di grave allarme sociale.

0.1.500.98. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis).

* **0.1.500.84.** Colletti.

* **0.1.500.153.** Ascari, Cataldi, Di Sarno, Scutellà, Saitta, Giuliano, Salafia.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e)* da parte del pubblico ministero comporti la nullità assoluta degli atti d'indagine compiuti;

0.1.500.81. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera *e)* da parte del pubblico ministero comporti la inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti;

0.1.500.80. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-ter), dopo le parole: giudice per le indagini preliminari aggiungere le seguenti: che, rilevata l'inerzia del pubblico ministero dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e delle relative proroghe, conceda un termine perentorio, non superiore a tre mesi, per notificare l'avviso di cui all'articolo 415-bis o per richiedere l'archiviazione. Scaduto inutilmente il termine, si determina la decadenza dell'azione penale.

0.1.500.69. Costa.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:

e-quater) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine e che l'omesso rispetto di tale termine costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

0.1.500.55. Vitiello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: azione penale inserire le seguenti: prevedendo che il giudice per le indagini preliminari conceda un termine perentorio non superiore a un mese, scaduto inutilmente il quale senza che il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione o esercitato l'azione penale, si determini la decadenza dell'azione penale.

0.1.500.70. Costa.

All'emendamento 1.500 del Governo, sopprimere la parte consequenziale relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h).

* **0.1.500.9.** Colletti.

* **0.1.500.210.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 1.500 del Governo, sostituire la parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), con la seguente: sopprimere la lettera h).

0.1.500.102. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti.

0.1.500.93. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;

0.1.500.211. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'azione penale aggiungere le seguenti: , al solo scopo

di meglio fronteggiare i fenomeni criminali più gravi nel territorio di competenza.

0.1.500.6. Piera Aiello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: nell'ambito dei criteri con le seguenti: in conformità.

* **0.1.500.2.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

* **0.1.500.201.** Bartolozzi.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera h), sostituire le parole: del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; con le seguenti: della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;

0.1.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i).

0.1.500.77. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.

0.1.500.38. Colletti.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera i-bis), con la seguente:

i-bis) prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;

0.1.500.212. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), sostituire le parole: quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: laddove emerga che gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna.

0.1.500.82. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 1.500 del Governo, consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera i-bis), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono tali da determinare la condanna.

0.1.500.83. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), aggiungere infine, le parole: . Modificare l'articolo 429 del codice di procedura penale al fine di prevedere che il Giudice delle indagini preliminari motivi il decreto che dispone il giudizio con riferimento alla regola di giudizio di cui al periodo precedente.

0.1.500.73. Costa.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma

1, lettera i), dopo la lettera i-bis) aggiungere la seguente:

i-bis.1) prevedere che il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale rechi l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi di fatto e di diritto che se ne pongono alla base.

0.1.500.57. Vitiello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-ter), aggiungere, in fine, le parole: intervenire sui contenuti minimi della richiesta di rinvio a giudizio sull'articolo 417 del codice di procedura penale sostituendo la lettera c) affinché si preveda l'indicazione delle specifiche fonti di prova acquisite, che si intendono indicare per sostenere l'accusa in giudizio, con riferimento ai singoli elementi costitutivi del reato contestato.

0.1.500.60. Vitiello.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera i-quater).

* **0.1.500.86.** Colletti.

* **0.1.500.95.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3 comma 1, lettera i-quater), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che salva una contraria volontà espressa della parte rappresentata, e fuori dai casi di mancanza di procura alle liti ex articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio della azione civile in sede penale ex articolo 122 del codice di procedura penale consenta al difensore di disporre della legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere

l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile.

0.1.500.46. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera l-bis).

* **0.1.500.87.** Colletti.

* **0.1.500.195.** D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l-ter), sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza dell'interessato.

0.1.500.4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alla lettera l-quater), sopprimere le parole: e amministrativo.

0.1.500.100. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:

l-quinquies) prevedere la modifica degli articoli 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 425 del codice di procedura penale nel senso di introdurre strumenti utili alle vittime di reato, costituendo o costituite parti civili, introducendo la possibilità di depositare fino all'udienza preliminare, e non più con il termine di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, l'indicazione di nuove

prove ulteriori e diverse rispetto a quelle raccolte dal Pubblico Ministero.

0.1.500.96. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater), aggiungere la seguente:

l-quinquies) prevedere la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

0.1.500.97. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente:

l-quinquies) prevedere criteri più stringenti ai fini del provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

0.1.500.78. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

all'articolo 3, al comma 1:

alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle di-

sposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio *con le seguenti:* prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

alla lettera c):

all'alinea, sostituire la parola: gravità *con la seguente:* natura:

al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria *con le seguenti:* per le contravvenzioni;

alla lettera d), sostituire le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi; *con le seguenti:* tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

sostituire la lettera e) con le seguenti:

« e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia

dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/13/UE;

e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale »;

sopprimere le lettere f) e g);

sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti »;

sostituire la lettera i) con le seguenti:

« i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei

anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiarare anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale »;

sostituire la lettera l) con le seguenti:

«*l*) precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere un ter-

mine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo »;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale *con le seguenti:* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

1.500. Governo.

All'emendamento 1.502 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1, lettera b), dopo le parole: pene detentive *aggiungere le seguenti:* dei reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a 5 anni.

0.1.502.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

0.1.502.139. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 1.502 del Governo, nella parte consequenziale, relativo all'Art. 9-bis, comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e) sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni; sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

0.1.502.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: ove possibili.

0.1.502.34. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 2.500 euro con le seguenti: 250 euro e le parole: 250 euro con le seguenti: 50 euro.

0.1.502.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le parole: grave o.

* **0.1.502.27.** Colletti.

* **0.1.502.37.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: o reiterata.

0.1.502.36. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: o in altra pena sostitutiva.

0.1.502.38. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.502 del Governo, parte consequenziale, riferita all'Art. 9-bis, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

n-bis) le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di reati di grave allarme sociale.

0.1.502.40. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

b) prevedere come pene sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

c) prevedere che le pene sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

d) revisionare opportunamente la disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità se non vi è opposizione del condannato;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista per le omonime misure alternative alla detenzione dalla legge 26 luglio 1975, n. 354; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve

avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna al fine di consentire l'applicazione delle predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle pene sostitutive;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la pena sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle pene sostitutive, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della pena

sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; far salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.

1.502. Governo.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: sono adottati aggiungere le seguenti: , anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del processo penale minorile,.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, relativa:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: persone legittimate con le seguenti: soggetti legittimati;

al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'autore di reato aggiungere le seguenti: e, se possibile, della comunità di riferimento;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle con le seguenti: parenti fino al secondo grado;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del, con le seguenti: della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria della sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso al;

al comma 1, lettera d), dopo le parole: svolgimento includano: aggiungere le seguenti: la gratuità dell'intero programma;

al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte con le seguenti: la facoltà di richiedere il supporto di un mediatore linguistico-culturale;

al comma 1, lettera d), dopo la parola: alloglotte; aggiungere le seguenti: la facoltà di richiedere l'assistenza di un difensore iscritto in apposito elenco tenuto da ogni Ordine degli avvocati a seguito di specifica formazione e aggiornamento sui percorsi di giustizia riparativa;

al comma 1, lettera e), dopo le parole: essere valutato aggiungere le seguenti: , senza previsione di automatismi,.

0.1.503.1. Dori, Conte.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), premettere alla parola: definire le seguenti: ai soli fini del presente articolo.

0.1.503.8. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché agli Enti e Associazioni che dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, anche dunque se rappresentato da enti o da associazioni che rappresentino interessi di rilievo diffuso, perseguiti proprio grazie all'azione associativa, e che dunque sono legittimati all'azione risarcitoria, in sede penale ove risultino

danneggiati, ossia quando dal reato abbiano ricevuto un danno a discapito di un interesse proprio.

0.1.503.4. Miceli.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: senza con la seguente: introducendo.

0.1.503.10. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, lettera e), sopprimere le parole da: prevedere che un esito fino alle parole: o in sede esecutiva.

0.1.503.7. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: o dell'autore e: o in sede esecutiva.

0.1.503.11. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: agli enti locali e convenzionate con il con la seguente: al.

0.1.503.12. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 1.503 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 9-bis, comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

h) prevedere nell'ambito dei servizi di giustizia riparativa, programmi di assistenza legale gratuita per le vittime di vio-

lenza domestica e maltrattamenti volti a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte;

i) prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale degli avvocati esperti in programmi di giustizia riparativa come previsto alla lettera h) e disciplinare le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia.

0.1.503.5. Giannone, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sono successivamente trasmessi con le seguenti: , il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'istruzione, il Ministro della università e della ricerca, il Ministro degli affari regionali e delle autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli stessi schemi sono successivamente trasmessi;

dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Giustizia riparativa)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti una

disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, a seguito di invio dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera *a)*;

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione alla vittima del reato e all'autore del reato, nonché, nel

caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloctte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva; prevedere che un esito di non fattibilità di un programma di giustizia riparativa o un suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti distruttivi del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia ri-

parativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 4.438.524 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *inserire le seguenti:* , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, *aggiungere le seguenti:* salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa;

al titolo, dopo le parole: del processo penale *aggiungere le seguenti:* e in materia di giustizia riparativa.

1.503. Governo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento

della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i

casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o

più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lascino presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

b) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere *a)* e *b)* debbano essere rimossi od oscurati dai siti web

entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.26. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizioni materia di pubblicazioni di immagini delle persone indagate o sottoposte a processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* debbano essere rimossi od oscurati dai siti

web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) costituiscono anche illecito disciplinare.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.27. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al periodo precedente, nonché dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 2 *con le seguenti:* di cui ai commi 1 e 2;

dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'Art. 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione e di diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati ed escludendo il divieto relativo alle immagini nell'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato;

b) prevedere il divieto per l'Autorità Giudiziaria di rilasciare, in qualsiasi forma, dichiarazioni pubbliche che lasciano presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, fino all'accertamento con sentenza definitiva di condanna;

c) prevedere il divieto per i magistrati e per gli operatori di polizia giudiziaria di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione, anche attraverso la diffusione di video, foto e contenuti multimediali che riproducano l'immagine dell'indagato o dell'imputato, fatti salvi i casi in cui ciò non sia strettamente necessario nell'interesse pubblico o per significative esigenze legate allo svolgimento del procedimento o del processo. In ogni caso, le dichiarazioni rilasciate e le notizie fornite non possono presentare o lasciare presumere la colpevolezza dell'indagato o dell'imputato fino alla sentenza definitiva di condanna;

d) prevedere che le dichiarazioni e i contenuti di cui alle lett. a), b) e c) debbano essere rimossi od oscurati dai siti web entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, resa ai sensi degli articoli 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna;

e) prevedere che ciascuna violazione delle disposizioni di cui alla lett. a), b), c) e d) costituisca anche illecito disciplinare;

f) modificare l'articolo 314 del codice di procedura penale, prevedendo tra le fattispecie risarcitorie anche ciascuna violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b), c) e d);

g) prevedere che la violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b) e c) comportino l'avocazione delle relative indagini da parte del Procuratore Capo della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto ove ha sede la procura competente.;

al Capo I, rubrica, sostituire le parole: e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni *con le seguenti:* per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

al titolo, dopo le parole: presso le corti d'appello *aggiungere le seguenti:* e per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

1.24. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della revisione dei diritti e delle facoltà della parte offesa è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per le vittime del reato, quale organo di supporto

per l'elaborazione di uno o più schemi di decreti legislativi da sottoporre al Ministero della Giustizia, secondo i principi e i criteri del presente Capo.

1.9. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di correzione dell'eccessiva dilatazione dei tempi processuali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto del principio cardine di correzione delle disfunzioni del sistema che incidono sulle cause di rinvio del processo penale, con particolare riguardo a:

a) omessa/irregolare notifica all'imputato;

b) omessa/irregolare notifica al difensore;

c) omessa/irregolare notifica alla persona offesa;

d) mancata traduzione dell'imputato detenuto;

e) assenza del Giudice titolare;

f) assenza del Pubblico Ministero titolare;

g) precarietà del Collegio per assenza di alcuni o tutti i membri titolari;

h) problemi logistici (assenza trascrittori, orario sindacale del personale);

i) eccessivo carico del ruolo;

l) omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero;

m) assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi

recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri prevedendo, in particolare:

1) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;

2) la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse;

b) modifica delle norme in materia di carriera, avanzamento e promozioni dei magistrati, bandendo ogni automatismo e istituendo rigorosi criteri meritocratici;

c) modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati al fine di darvi concreta attuazione.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 14.

1.05. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

**(Inammissibile
limitatamente al comma 2)**

ART. 2.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e reperibilità con le seguenti: , reperibilità e, ove occorra, segretezza.

0.2.500.2. Piera Aiello.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche

con le seguenti: prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche. Nello more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;

0.2.500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: consiglio nazionale forense, aggiungere le seguenti: e una rappresentanza qualificata del personale amministrativo.

0.2.500.40. Galizia, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere l'introduzione di un sistema di servizio unico nazionale telematico per l'accesso al fascicolo penale, omogeneo e per tutti i diversi gradi di giudizio e le sue fasi, per la consultazione dello stato delle pendenze, il deposito degli atti in modalità telematiche, la richiesta ed estrazione di copie, la prenotazione di appuntamenti con gli uffici, ivi compresi i giudizi in corso dinanzi al Giudice di Pace.

0.2.500.18. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: dei sistemi informatici

aggiungere le seguenti: dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere che gli strumenti della notifica e dell'accesso al fascicolo, ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, siano possibili anche per la persona offesa dal reato. ».

0.2.500.35. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere che, sin dal primo contatto, l'autorità procedente debba comunicare all'imputato non detenuto o internato che ha l'obbligo di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità e che, in mancanza di indicazioni, le comunicazioni e le notificazioni saranno eseguite presso il difensore e che potrà farsi luogo al processo in assenza.

0.2.500.6. Piera Aiello.

All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: telefonici e.

0.2.500.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 2.500 del Governo, nella parte consequenziale, sopprimere l'articolo 2-ter.

0.2.500.39. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), in fine sopprimere le

seguenti parole: e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.

*** 0.2.500.10.** Piera Aiello.

*** 0.2.500.38.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera c).

**** 0.2.500.29.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

**** 0.2.500.52.** Salafia, Scutellà, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera e) sostituire, le parole: sentenza inappellabile di non doversi procedere con le seguenti: ordinanza sospensiva della procedibilità.

0.2.500.17. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera f).

0.2.500.30. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, alla lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: a tal fine prevedendo l'immediato recepimento della medesima direttiva per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

0.2.500.27. De Luca.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, sopprimere la lettera h).

0.2.500.33. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.

0.2.500.20. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: dopo la pronuncia della sentenza.

0.2.500.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 2.500, parte consequenziale, relativa all'articolo 2-quater, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere il divieto di svolgere le udienze, le operazioni di formazione di ulteriore documentazione dell'interrogatorio e l'acquisizione della prova dichiarativa mediante registrazione audiovisiva; rafforzare i principi di oralità, immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova;

0.2.500.145. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire le parole: dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni con le seguenti: in materia di processo penale telematico.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita la autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica »;

sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a), assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

3) coordinamento dell'attuazione della delega con la formazione del personale coinvolto;

b-ter) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera *a)* per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o notificazione »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c)* prevedere per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici »;

sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p);

alla rubrica, sostituire la parola: notificazioni con le seguenti: processo penale telematico;

dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di notificazioni)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il

procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato nel caso in cui questi sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tal fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal

mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 2-ter.

(Processo in assenza)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua

assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

c) prevedere che, quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione in assenza;

e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza dei termini di cui all'ultimo periodo, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche di cui al periodo precedente, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente fra la de-

finizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi;

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in as-

senza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

Art. 2-quater.

(Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

2.500. Governo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;

2.61. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere l'obbligo in capo a indagati e imputati di fornire un indirizzo

di posta elettronica ordinaria presso il quale possono essere seguite le notificazioni;

2.20. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia aggiunto il comma 6-ter, disponendo che:

1) siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista.

2) siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet e sui *social media*, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

3) i responsabili delle suddette violazioni sono soggetti ad azione risarcitoria in sede civile;

2.72. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che il procuratore capo tenga, in via esclusiva, ovvero tramite un suo espresso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, stabilendosi che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite impersonalmente allo stesso ufficio; prevedere il divieto per i magistrati della Procura della Repubblica di rilasciar dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio; disciplinare le forme di diffusione mediatica di

informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato ovvero che lo presentino come colpevole, fino a quando la sua colpevolezza non sia stabilita con sentenza definitiva, disponendo un'adeguata ed automatica sanzione disciplinare, in punto progressione di carriera, per chi favorisce tale diffusione;

2.73. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) adottare disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato o imputato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;

2.74. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Non rientrano nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, l'acquisizione di prove orali, la discussione delle udienze e camere di consiglio, le quali avvengono esclusivamente di persona.

2.23. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale garantiscano con appositi strumenti normativi il diritto alla verità spettante alle vittime di gravi violazioni di diritti umani ed ai loro familiari in attuazione delle risoluzioni 9/11 del 2008 e 12/12 del 2009 adottate dal consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Il diritto alla verità autorizza la vittima ed i suoi parenti a cercare ed ottenere tutte le informazioni rilevanti relative alla commissione dell'allegata violazione, tra cui l'identità degli

autori, il destino cui è andata incontro ed il luogo in cui si trova la vittima e, se del caso, il processo mediante il quale la suddetta violazione è stata ufficialmente autorizzata.

2.82. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Misure cautelari personali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) modificare l'articolo 279 del codice di procedura penale prevedendo che le misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale siano disposte dal giudice in composizione collegiale;

2) modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, del codice di procedura penale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare possa essere prevista soltanto nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3) prevedere che, salvo che per i reati di cui all'articolo 51 comma 3 *bis* del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 274 comma 1 lettera *b*) del codice di procedura penale, l'esecuzione della misure cautelari personali di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale sia preceduta da una udienza in camera di consiglio davanti al giudice che procede in composizione collegiale nella quale si instaura un contraddittorio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esi-

genze cautelari, anche attraverso la valutazione di misure meno invasive di soddisfazione delle stesse; prevedere che all'udienza l'indagato o l'imputato compaia in stato di libertà, salvo che sia detenuto per altra causa, e che all'esito dell'udienza il giudice deliberi definitivamente sull'esecuzione della misura.

2.01. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Della prova)

1. Nell'esercizio delle delega di cui all'articolo 1:

a) prevedere di inserire le cosiddette intercettazioni indirette tra i casi per i quali si deve applicare la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, stabilendo che esse debbano sempre essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e aggiungere al comma 4 del medesimo articolo le seguenti parole: « , e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione »;

b) prevedere una disciplina organica relativa all'utilizzo del captatore informatico precisando che tale strumento si possa impiegare esclusivamente per captare i cosiddetti flussi di comunicazione;

c) impedire l'utilizzo, ai fini intercettativi, di sistemi software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, e, per altro verso, l'archiviazione mediante sistemi *cloud*; esplicitare il requisito della affidabilità, sicurezza ed efficacia dei software utilizzabili a fini captativi, garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica; prevedere l'utilizzabilità dei contenuti captati con ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti;

d) nei casi di intercettazioni mediante captatore informatico, limitare il ricorso ai soli casi nei quali siano effettivamente indispensabili per la tutela di beni giuridici primari quali la vita o l'incolumità, con l'adozione di misure tali da circoscriverne l'impatto anche sui terzi;

e) prevedere che il decreto che autorizza le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale mediante captatore informatico contenga:

1) la specifica indicazione delle esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini;

2) le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova;

3) l'indicazione dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e di quelli in cui escluderla per ragioni di tutela della vita privata;

4) l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto;

f) prevedere che in materia di intercettazioni le cosiddette periferiche esterne alla Procura della Repubblica non possono in alcun caso registrare i dati captati, nemmeno temporaneamente;

g) assicurare piena ed integrale applicazione del disposto di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale in conformità alla sentenza del 17 dicembre 2020 CEDU che ha sancito che l'inviolabilità delle conversazioni tra avvocato e assistito rientra nel rapporto privilegiato intercorrente tra gli stessi, che non può essere oggetto di intromissioni indiscriminate, prevedendo adeguate ed automatiche sanzioni disciplinari;

h) al capo VIII del titolo I del libro quarto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 315 è aggiunto il seguente:

« Art. 315-bis.

(Riparazione per ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni)

1. Chi è stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato da un'imputazione formulata nell'ambito di un procedimento penale nel quale è stato destinatario di intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni ha diritto a un'equa riparazione per l'intercettazione ingiustamente subita.

2. Il diritto di cui al comma 1 spetta anche a coloro nei cui confronti sia stato pronunciato decreto od ordinanza di archiviazione, o sentenza di non luogo a procedere, nonché in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati intercettati occasionalmente; in quest'ultimo caso il diritto alla riparazione compete soltanto qualora le intercettazioni siano state divulgate, in quanto il pubblico ministero non abbia disposto il loro immediato oscuramento all'atto della ricezione delle relative trascrizioni.

3. In ogni caso, anche a prescindere dall'oscuramento, l'avvenuta pubblicazione sulla stampa delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche o di conversazioni deve essere valutata ai fini della quantificazione e dà diritto alla riparazione per l'ingiusta intercettazione anche in favore dei terzi, estranei alle indagini, che siano stati occasionalmente intercettati.

4. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro un anno dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile, o l'interessato ha avuto conoscenza del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.

5. L'ingiusta intercettazione di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito deve essere ulteriormente valutata ai fini dell'entità della riparazione stessa.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione »;

i) prevedere che il Ministro della giustizia e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche su sollecitazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2

dell'articolo 315-bis del codice di procedura penale, valutino la sussistenza di profili disciplinari nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari che hanno rispettivamente richiesto, autorizzato ed eventualmente prorogato l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni, definendo l'istruttoria predisciplinare con il promovimento dell'azione disciplinare, o con l'archiviazione ai sensi dell'articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. L'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni tra il difensore e il proprio assistito è valutata quale circostanza aggravante dell'eventuale contestazione disciplinare;

l) prevedere che la cancelleria della corte di appello competente per il procedimento di riparazione per l'ingiusta intercettazione di comunicazioni telefoniche o di conversazioni trasmette, entro venti giorni dal deposito, copia della relativa istanza al procuratore regionale presso la Corte dei conti.

2.05. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: risultano insufficienti fino alla fine della lettera, con le seguenti: non sono sufficienti a determinare una sentenza di condanna

3.114. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: e comunque non sono idonei a determinare una sentenza di condanna

3.113. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che nel corso delle indagini preliminari la perquisizione personale e domiciliare, l'ispezione personale, la ricognizione, l'individuazione, a confronto, l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni e il sequestro possano essere disposti previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; prevedere che, qualora vi sia pericolo nel ritardo, l'autorizzazione sia data dal pubblico ministero e convalidata dal giudice per le indagini preliminari a pena di inutilizzabilità;

3.116. Annibaldi, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) prevedere che dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato tutti i fatti e atti a lui imputabili, antecedenti a tale data e riferite a fatti per i quali è venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione siano inutilizzabili e la loro effettuazione costituisca illecito disciplinare;

d-ter) prevedere che la violazione della prescrizione di cui alla lettera d-bis) da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare;

3.117. Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo;

f-ter) sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la sca-

denza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice;

f-quater) prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili;

f-quinquies) prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;

3.133. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale al fine di vietare la pubblicazione dell'ordinanza indicata dall'articolo 292 del medesimo codice; modificare l'articolo 329 del codice di procedura penale al fine di estendere il segreto a tutti gli atti di indagine fino alla conclusione delle indagini preliminari; conseguentemente modificare l'articolo 684 del codice penale innalzando l'ammenda da un minimo di 50.000 a un massimo 150.000 euro; modificare l'articolo 116 del codice di procedura penale prevedendo che il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti durante il procedimento sia limitata a chi abbia un interesse diretto nel procedimento; prevedere che le indagini relative alle fughe di notizie durante le indagini preliminari si radichino ex articolo 11 del codice di procedura penale;

3.31. Costa, Magi.

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) modificare l'articolo 45 del codice di procedura penale prevedendo che sia considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione della direttiva 2016/343/UE e del segreto istruttorio tale da

compromettere il rispetto della presunzione di innocenza;

3.30. Costa, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui lettere c), e) e g) da parte del pubblico ministero;

3.123. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la modifica dell'articolo 422 del codice di procedura penale nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità;

3.127. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale. La sentenza di non luogo a procedere dovrà avere forza preclusiva nel giudizio di danno, riguardo ai temi in essa affrontati, e comuni alla fattispecie aquiliana;

3.128. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari;

3.134. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale;

3.125. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che il mancato rispetto dei termini di cui alla lettera e) comporti l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei predetti termini;

3.162. Annibali, Ferri, Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) prevedere che, nel caso di applicazione di misure cautelari, il decorso di tre mesi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti comporti la decadenza dell'azione penale e costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

g-ter) escludere l'ipotesi di decadenza di cui alla lettera *g-bis)* in relazione ai reati

di cui all'articolo 157, comma sesto, del codice penale;

3.119. Annibali.

Al comma 1, sopprimere la lettera h)

* **3.9.** Schullian.

* **3.38.** Costa, Magi.

* **3.62.** D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **3.82.** Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

* **3.124.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

* **3.159.** Annibali, Vitiello, Ferri.

* **3.168.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'elaborazione dei criteri di priorità, selezioni le notizie di reato di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

3.110. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) modificare il decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il dispositivo riporti anche l'indicazione delle motivazioni;

3.53. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

1-bis) prevedere che il giudice applichi la pena su richiesta delle parti solo dopo aver verificato, allo stato degli atti, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale per emettere una sentenza di condanna;

1-ter) prevedere che, ove la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 533 del codice di procedura penale abbia esito negativo, il giudice rigetta la richiesta con ordinanza;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) prevedere l'abrogazione di tutte le preclusioni oggettive e soggettive all'applicazione della pena su richiesta dalle parti;

4.1. Conte.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) in materia di giudizio abbreviato, prevedere, in caso di sentenza di condanna, una riduzione della pena progressiva in base alla gravità del reato, secondo le seguenti indicazioni: riduzione della metà della pena per i reati puniti con la reclusione non superiore, al massimo, a sei anni; riduzione di un terzo per i reati puniti con pena superiore, nel massimo, a sei anni; riduzione della pena a trent'anni per i reati puniti con l'ergastolo; riduzione della pena all'ergastolo semplice per i reati puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno;

b-ter) in materia di giudizio abbreviato, abolire tutte le preclusioni, ivi compreso il divieto di accedere al rito speciale per i reati puniti con la pena dell'ergastolo;

4.3. Conte.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria sia ammesso all'unica condizione che le prove richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge;

4.42. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)

4.18. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, il pagamento della pena pecuniaria estingue immediatamente il reato, senza dover attendere i termini ivi previsti;

4.16. Maschio, Varchi, Vinci.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le seguenti parole: , nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale

4.19. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quattordici giorni

4.4. Schullian.

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire la parola: quinto con la seguente: terzo

4.2. Conte.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere che in caso di nuove contestazioni ai sensi del Libro settimo, Titolo II, Capo IV del codice di procedura

penale, l'imputato possa richiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti, ovvero 458 e seguenti del codice di procedura penale. Tale facoltà può essere esercitata all'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;

4.39. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni

5.17. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che nel giudizio innanzi al Tribunale in composizione monocratica la motivazione della sentenza sia contestuale alla decisione, salvo deroghe autorizzate dal capo dell'ufficio giudiziario e solo nei casi più complessi;

5.49. Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e d)

5.1. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* **5.50.** Bartolozzi, D'Ettore, Sarro.

* **5.59.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.

* **5.3.** Schullian.

* **5.12.** Costa, Magi.

* **5.18.** Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.

* **5.24.** D'Orso, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **5.30.** Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

All'emendamento 5.500 del Governo, parte principale, sostituire le parole: sostituire la lettera b) con la seguente *con le seguenti:* sopprimere la lettera b).

0.5.500.7. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi., Palmisano

All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) prevedere che la regola di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale sia estesa, nei procedimenti di competenza del tribunale, anche ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate;

0.5.500.8. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati;

0.5.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere che le parti abbiano sempre la facoltà di chiedere la riassunzione della prova, a prescindere dal modo in cui

questa si sia formata, in caso di mutamento del giudice o del collegio;

0.5.500.34. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, alla lettera e), dopo la parola: richiesta aggiungere la seguente: motivata.

0.5.500.11. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 5.500 del Governo, parte consequenziale, sopprimere le parole: sopprimere la lettera f).

0.5.500.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell'esame del consulente o del perito,;

sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno

utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze »;

sopprimere la lettera f).

5.500. Governo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta;

5.22. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) prevedere la regola secondo la quale, nel caso di mutamento del giudice monocratico o di almeno due membri del collegio, le prove dichiarative già assunte debbano essere ripetute su richiesta motivata di una delle parti;

5.2. Conte.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) estendere la previsione di cui alla lettera e), in materia di rinnovazione prove dichiarative in caso di mutamento giudice, anche ai procedimenti davanti alla Corte d'Assise;

5.25. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Scutellà, Perantoni, Palmisano.

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6.2.** Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

- * **6.3.** Costa, Magi.
- * **6.11.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.
- * **6.1.** Conte.
- * **6.5.** Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Varchi, Maschio, Vinci.
- * **6.7.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.
- * **6.13.** Annibali, Vitiello, Ferri.

All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a).

- ** **0.6.500.1.** Conte.
- ** **0.6.500.2.** Colletti.
- ** **0.6.500.6.** Costa.
- ** **0.6.500.8.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.
- ** **0.6.500.9.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.
- ** **0.6.500.13.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.
- ** **0.6.500.32.** Bartolozzi.

All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sopprimere la lettera a-bis).

- * **0.6.500.3.** Colletti.
- * **0.6.500.10.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

a-bis) prevedere che l'udienza di cui alla lettera a) si celebri limitatamente alla discussione degli ordini delle prove.

Conseguentemente, sopprimere le lettere a-quater) e a-quinquies).

- 0.6.500.34.** Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 6.500 del Governo, parte principale, dopo la lettera a-quater, aggiungere la seguente:

a-quater.1) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

Nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: alla lettera b) fino alla fine della parte conseguenziale con le seguenti: sopprimere le lettere b) e c).

- 0.6.500.11.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di

procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiarare anche d'ufficio la nullità e restituiscagli gli atti;

a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituiscagli gli atti al pubblico ministero;

a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera seguente, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera *a*), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, tenuta di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a-quater);

sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c*) prevedere l'applicazione alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera *a-quater*) degli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e delle disposizioni del Titolo X del Libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica; ».

6.500. Governo.

ART. 7.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: sostituire la lettera *a*) fino a atto introduttivo del giudizio di impugnazione.

*** 0.7.500.9.** Annibali.

*** 0.7.500.143.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza medesima.

0.7.500.43. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera a) sopprimere le seguenti: fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza,.

0.7.500.28. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: , a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio con le seguenti: l'elezione del domicilio si intende effettuata presso il difensore impugnante.

0.7.500.11. Annibali.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sostituire le parole: sostituire la lettera a) con la seguente, con

le seguenti: sostituire la lettera a) con le seguenti.

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza medesima.

0.7.500.49. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con il deposito telematico.

0.7.500.12. Annibaldi.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;

0.7.500.2. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera c) sostituire le parole da: relative fino a: alternativa con le seguenti: relative a tutti i reati contravvenzionali.

0.7.500.50. Bartolozzi.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, lettera c), dopo le parole: o con pena alternativa aggiungere le seguenti: salvo che per i delitti di cui agli

articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale.

0.7.500.44. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) disciplinare i rapporti tra la improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata, assicurando una disciplina organica della materia.

0.7.500.144. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, comma 1, sopprimere le seguenti parole: sopprimere la lettera f).

0.7.500.47. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 7.500 del Governo, sostituire le parole: sopprimere la lettera f) con la seguente:

f) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni.

0.7.500.6. Colletti.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole da: sostituire la lettera g) fino a: dell'imputato o del suo difensore.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: h-quater) fino a: previste per la celebrazione dell'udienza;

0.7.500.1. Conte.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere le parole da: sostituire la lettera g) fino a: dell'imputato o del suo difensore.

0.7.500.29. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e parteciate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;

0.7.500.141. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale relativa al comma 1, alla lettera g), sostituire la parola: salva con la seguente: su.

0.7.500.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, alla lettera g), sostituire le parole: dell'imputato o del suo difensore con le seguenti: di una delle parti.

0.7.500.48. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 7.500 del Governo, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) prevedere all'articolo 597 del codice di procedura penale l'abrogazione del comma 3.

0.7.500.7. Colletti.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1, sostituire le parole da: sostituire la lettera h) fino a: Articolo 599-bis, comma 2 del codice di procedura penale con le seguenti: dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

* **0.7.500.41.** Colletti.

* **0.7.500.46.** Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-bis).

** **0.7.500.13.** Annibali.

** **0.7.500.23.** Vitiello.

** **0.7.500.30.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

** **0.7.500.38.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che l'inammissibilità dell'appello abbia effetti solo dal momento in cui essa viene dichiarata.

0.7.500.15. Annibali.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, al comma 1, sopprimere la lettera h-ter.)

* **0.7.500.34.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

* **0.7.500.39.** Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, sopprimere la lettera h-quater).

0.7.500.31. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 7.500 del Governo parte consequenziale relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-quinquies).

* **0.7.500.8.** Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **0.7.500.35.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, al comma 1, lettera h-quinquies) sostituire la parola: fondato con la seguente: infondato.

0.7.500.36. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, lettera h-quinquies, sopprimere le parole da: prevedere che l'opposizione fino alle parole: gravi ragioni.

0.7.500.14. Annibali.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera h-sexies), sopprimere le parole: non partecipata.

0.7.500.32. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, sopprimere la lettera h-septies).

0.7.500.45. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) abrogare l'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale e l'articolo 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa »;

sopprimere la lettera f);

sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) prevedere la celebrazione del giudizio d'appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell'imputato o del suo difensore »;

sostituire la lettera h) con le seguenti:

« h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

h-ter) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi atinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione di

battimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all'articolo 610, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull'opposizione decida l'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l'inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l'opposizione non sospenda l'esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa ripro-

porre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiarare l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale »;

alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni.

7.500. Governo.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), f), g), e h)

7.1. Conte.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

*** 7.2. Schullian.**

*** 7.5. Costa, Magi.**

*** 7.22. Tomasi, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.**

*** 7.30. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.**

*** 7.36. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.**

*** 7.48. Vitiello, Annibali, Ferri.**

*** 7.33. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.**

*** 7.50. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.**

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

7.13. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il pubblico ministero è legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

7.17. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il procuratore generale presso la corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.

7.16. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale è esclusa la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello incidentale.

7.21. Saitta, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) prevedere l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di *reformatio in peius* nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato, prevedendo, altresì, la relativa disciplina transitoria.

7.18. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 7.0500, comma 1, sopprimere la lettera b).

* **0.7.0500.12.** Salafia, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Scutellà, Ascari.

* **0.7.0500.2.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

7.0500. Governo.

ART. 8.

All'emendamento 8.500 del Governo, nella parte consequenziale, lettera a-bis), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.

0.8.500.3. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 8.500 del Governo, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:

a-ter) prevedere la procedibilità d'ufficio nei casi di delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis se il fatto è commesso nei confronti del coniuge anche legalmente separato ovvero divorziato, nei confronti dell'altra parte dell'unione civile, anche cessata, o nei confronti delle persone legate al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, anche cessate.

0.8.500.4. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: gravi inserire le seguenti: o gravissime.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità

d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità »;

alla lettera b), sostituire le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata con le seguenti: idoneo recapito telematico;

alla lettera c), sopprimere la parola: dibattimentale.

8.500. Governo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: , fatte salve cause di forza maggiore con diritto del querelante di richiedere il proseguimento del giudizio con relativa fissazione di udienza nel termine di 30 giorni dall'udienza andata deserta

8.3. Silvestroni, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 9.

All'emendamento 9.500 del Governo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rivedere l'istituto della conversione della pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva nel senso di introdurre un criterio di proporzionalità per tassi rapportato alla capacità contributiva del reo.

0.9.500.1. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi complementari in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

9.500. Governo.

All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), sostituire le parole: a due anni con le seguenti: a un anno.

0.9.0500.6. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), dopo le parole: di particolare tenuità; aggiungere le seguenti: La presente disposizione non si applica nei casi di reati di grave allarme sociale.

0.9.0500.8. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento dei danni, o alla comunicazione di informazioni investigative utili alla azione preventiva e repressiva di contrasto agli illeciti, tali da far ritenere sussistere una effettiva ed interiore consapevolezza del disvalore sociale della pregressa condotta.

0.9.0500.3. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti mo-

difiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

9.0500. Governo.

All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) diminuire l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.

0.9.0501.2. Colletti.

All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.

* **0.9.0501.7.** Colletti.

* **0.9.0501.46.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a) dopo la parola: riparatori aggiungere le seguenti: o risarcitori.

0.9.0501.40. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, lettera a), dopo le parole: compatibili con l'istituto; aggiungere le seguenti: la presente disposizione non si applica nei casi di reati di grave allarme sociale.

0.9.0501.47. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento del Governo 9.0501, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) ridefinire i contenuti del programma di trattamento di messa alla prova, prevedendo specifiche prestazioni risocializzanti e comunque idonee a eliminare l'interesse pubblico alla celebrazione del processo; prevedere che, per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, il programma di trattamento di messa alla prova possa non essere subordinato alla prestazione obbligatoria di lavoro di pubblica utilità;

b-ter) ridefinire la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che il giudice per le indagini preliminari, in caso di esito positivo della prova, pronunci archiviazione per estinzione del reato.

0.9.0501.88. Bazoli, Morani, Bordo, Verini, Miceli, Zan.

All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che la concessione della messa alla prova dell'imputato sia subordinata, in ogni caso, all'integrale risarcimento del danno, nonché all'integrale ristoro delle conseguenze dannose del reato.

0.9.0501.43. Pittalis, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello, Giannone.

All'emendamento 9.0501 del Governo, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 l'imputato possa chiedere nella prima udienza utile la messa alla prova di cui al presente articolo.

0.9.0501.42. Vitiello.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

b) prevedere che la richiesta di messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

9.0501. Governo.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti mo-

difiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una fusione in un'unica *sedes* normativa dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* articolo 162-ter del codice penale, della messa alla prova per adulti e del patteggiamento infrabiennale;

b) introdurre, per le finalità di cui alla lettera precedente, un istituto, l'archiviazione condizionata, la cui attivazione vada affidata al pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, fase del procedimento in cui quest'ultimo, una volta considerata sostenibile l'accusa in giudizio, compie una seconda valutazione tecnica, legata all'opportunità di attivare la misura alternativa alla formulazione dell'imputazione, nel caso in cui l'indagato possa compensare l'interesse pubblico derivante dal fatto di reato, ponendo in essere una serie di condotte positive nei confronti della collettività, quali il pagamento di una somma di denaro allo Stato, lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, oppure la frequenza di corsi di formazione lavorativa o d'istruzione, e/o nei confronti della vittima, quali ad esempio il risarcimento del danno o l'attività di mediazione;

c) prevedere che, superato tale vaglio preliminare, l'accusa presenti una proposta formale all'indagato, il quale, sempre assistito da un difensore e dopo essere stato informato dei propri diritti processuali, sia tenuto a scegliere se accettarla o meno o se richiedere una modifica parziale della stessa e che, in caso di rifiuto della proposta, il pubblico ministero eserciti l'azione penale, mentre ove sia effettivamente concluso un formale accordo tra le parti, si attivi una fase di controllo giudiziale; il giudice per le indagini preliminari dovrebbe, invero, compiere una triplice valutazione:

1) una preliminare sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio in virtù degli elementi raccolti dall'accusa;

2) una di garanzia sulla natura informata e libera del consenso prestato dall'indagato;

3) una legata all'effettiva idoneità del programma trattamentale a compensare l'interesse pubblico incrinato dall'illecito penale;

d) ove il decisore si pronunci favorevolmente circa l'applicazione della misura, il pubblico ministero deve vigilare, anche tramite la polizia giudiziaria, sull'effettivo svolgimento da parte dell'indagato delle misure promesse entro un lasso di tempo normativamente definito. Una volta terminata tale fase « esecutiva », l'accusatore dovrebbe richiedere la definitiva archiviazione del caso per essere il resto estinto dal comportamento del prevenuto.

e) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia collocata:

1) nel codice penale, con la previsione generale dell'estinzione del reato;

2) nel codice procedura penale subito dopo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

f) prevedere che, durante il periodo di sospensione del procedimento per archiviazione meritata il corso della prescrizione del reato sia sospeso, e che non applichino le disposizioni del primo comma dell'articolo 161 del codice penale;

g) prevedere che il positivo adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo estingua il reato per cui si procede e che l'estinzione del reato non pregiudichi l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

10.2. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari o subito dopo la chiusura delle stesse, nel termine di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, per effetto del tempestivo adempimento di ap-

posite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;

10.3. Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: contravvenzioni aggiungere le seguenti: e dei reati

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: salvo che concorrano con delitti;

al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere come causa di estinzione dei reati che offendono il patrimonio il risarcimento del danno prima del giudizio e, quando con l'interesse della persona offesa privata concorra un interesse della collettività, prevedere che l'estinzione consegua anche all'effettuazione di lavori di pubblica utilità per un periodo di tempo determinato e congruo;

alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: e dei reati

10.1. Conte.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in una frazione con le seguenti: nei 4/5

10.4. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salfafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

10.5. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salfafia, Scutellà, Palmisano.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e salvo quelle in

materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di animali

10.6. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salfafia, Scutellà, Palmisano.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

11.500. Governo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: *m-quinquies*) « delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale ».

b) all'art. 381, al comma 2, è soppressa la lettera *f-bis*).

c) all'articolo 383, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza ».

11.01. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

ART. 12.

Sopprimerlo.

- * **12.500.** Governo.
- * **12.29.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli.
- * **12.2.** Schullian.
- * **12.1.** Colletti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

- * **13.500.** Governo.
- * **13.4.** Cirielli, Maschio, Varchi.
- * **13.12.** Tateo, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione della sentenza)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di comunicazione della sentenza, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che l'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale venga integrato nel senso di prevedere che il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione venga comunicata al Garante per la protezione dei dati personali e che tali atti costituiscano titolo per l'emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati.

- 13.02.** Costa, Magi.

ART. 14.

Sopprimerlo.

- * **14.59.** Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Silli, Parisse.
- * **14.2.** Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Miceli, Zan.
- * **14.7.** Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.
- * **14.12.** Saitta, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Salafia, Scutellà, D'Orso, Palmisano.
- * **14.14.** Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito col seguente: « Per i delitti con pena edittale inferiore, nel massimo, a sei anni e per le contravvenzioni con pena edittale inferiore, nel massimo, a quattro anni la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumento di un quarto. Per gli altri reati la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati puniti con la sola pena pecuniaria si applica il termine di due anni ».

- 0.14.500.37.** Annibali, Vitiello.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente: « La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Quando

per il reato la legge stabilisce la sola pena pecuniaria, il termine è di due anni ».

0.14.500.38. Vitiello, Annibali.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: « Il termine per la prescrizione decorre dal momento nel quale la notizia di reato è pervenuta all'ufficio del pubblico ministero o ad autorità che ad essa ha l'obbligo di riferire con rapporto. Tuttavia, eccetto che per i delitti puniti con l'ergastolo, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dichiara non doversi procedere se al momento in cui perviene la notizia di reato sono trascorsi quindici anni dalla data della sua commissione. ».

0.14.500.1. Piera Aiello.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma primo, dopo il numero 3-ter) è aggiunto il seguente:

« 3-quater) sentenza di primo grado e decreto di condanna per la durata di due anni e sentenza di secondo grado per la durata di un anno. »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente. ».

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di

procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere. »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La presente disposizione entra in vigore il 1° gennaio 2024.

alla lettera b), prima delle parole: e il decreto di condanna, inserire le seguenti: la sentenza di primo grado.

0.14.500.7. Ferraresi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salfia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

« Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.

Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.

Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica

una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa. »;

Conseguentemente:

alla lettera b) dopo le parole: il decreto di citazione a giudizio aggiungere le seguenti: la sentenza di condanna;

sopprimere la lettera c).

* **0.14.500.6.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

* **0.14.500.27.** Varchi, Maschio.

* **0.14.500.4.** Lupi.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: « dalla pronunzia della sentenza » sono inserite le seguenti: « di condanna »;

2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« La prescrizione riprende il suo corso e i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 o 5-bis, del codice di procedura penale.

Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

1) per un periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di pro-

cedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

2) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

I periodi di sospensione di cui al quarto comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, conferma il proscioglimento.

Se durante i termini di sospensione di cui al quarto comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

0.14.500.8. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cattaldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il secondo e il quarto comma sono abrogati sono sostituite dalle seguenti: il quarto comma è abrogato.

0.14.500.2. Lupi.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e il quarto comma sono abrogati, con le seguenti: comma è abrogato.

0.14.500.9. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cattaldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 159 capoverso, è aggiunto il seguente comma: « la sospensione

del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale ».

0.14.500.32. Colletti.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, al comma 1, sopprimere la lettera c).

0.14.500.3. Lupi.

All'emendamento (nuova versione) 14.500 del Governo, comma 1, lettera c), capoverso « Art. 161-bis », sopprimere il secondo periodo.

* **0.14.500.10.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **0.14.500.30.** Colletti.

All'emendamento 14.500 (nuova versione) del Governo, comma 1, lettera c), capoverso « Art. 161-bis », aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente Articolo non si applicano al soggetto che non sia formalmente indagato.

0.14.500.5. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »;

c) dopo l'articolo 161, è aggiunto il seguente:

« Art. 161-bis. (Cessazione del corso della prescrizione). Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento ».

14.500. (Nuova versione) Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi con i seguenti:

Nel caso di pronunzia della sentenza di condanna, se il giudizio di appello o di legittimità non viene definito nei termini di durata del processo previsti dall'articolo 12, la pena irrogata viene ridotta di 45 giorni per ogni semestre di ritardo. Nel giudizio di legittimità la riduzione della pena viene applicata direttamente dalla Corte di Cassazione.

Nel caso di pronunzia della sentenza di assoluzione in primo grado se il giudizio di appello non viene celebrato nei termini previsti, il processo si estingue e resta confermata la pronunzia liberatoria, fatta salva l'azione civile. Ugualmente anche nel caso di sentenza di assoluzione pronunziata nel processo di appello, se il giudizio avanti alla Corte di cassazione non viene definito nei termini previsti.

14.1. Conte.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, lettera a) capoverso « Art. 344-bis », al comma 1, premettere il seguente:

01. La mancata definizione del giudizio di primo grado entro tre anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

Conseguentemente al medesimo articolo aggiuntivo, lettera a), capoverso « Art. 344-

bis », *al comma 3, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 01, 1 e 2.*

0.14.0500.336. Vitiello.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola impugnazione con la seguente parola: Cassazione.

0.14.0500.92. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il giudizio di appello il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il procedimento per decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, analogamente a quanto disposto per il rito civile dagli articoli 380-bis e seguenti del codice di procedura civile.;

alla rubrica, sostituire la parola impugnazione con la seguente: Cassazione.

0.14.0500.91. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: sette anni.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso

Articolo 344-bis, comma 2, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei anni.

0.14.0500.16. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 314-bis:

al comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti: due anni;

al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

al comma 4, sostituire le parole da possono essere prorogati fino alle parole non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice precedente sono prorogati di e sostituire le parole a sei mesi, con le seguenti: di sei mesi;

al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

al medesimo articolo aggiuntivo:

comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente: 2025.

sopprimere il comma 3.

0.14.0500.20. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.

al comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti: due anni;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2.

al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

al comma 4, sostituire le parole da possono essere prorogati fino alle parole non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice precedente sono prorogati di e sostituire le parole a sei mesi, con le seguenti: di sei mesi;

al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 7, sostituire le parole da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza;

al capoverso « Art. 14-bis », comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente: 2025;

sopprimere il comma 3.

0.14.0500.33. D'Orso, Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Arti-

colo 344-bis, comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

* **0.14.0500.97.** Colletti.

* **0.14.0500.3.** Piera Aiello.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di cui al primo comma.

0.14.0500.28. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di due anni di cui al primo comma.

* **0.14.0500.98.** Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti due anni.

* **0.14.0500.104.** Colletti.

* **0.14.0500.4.** Piera Aiello.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni,

il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2.

0.14.0500.30. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal momento in cui pervengono al giudice dell'impugnazione gli atti previsti dall'articolo 590 e, in ogni caso, dal novantesimo giorno successivo al deposito dell'atto di impugnazione. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'ultimo atto di impugnazione.

0.14.0500.82. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla notifica dell'avviso di fissazione della trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 610, comma 3, del codice di procedura penale.

0.14.0500.102. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso Art. 344-bis:

al comma 3, sostituire le parole da dal novantesimo giorno successivo fino a motivazione della sentenza con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 1, lettera a), capoverso Articolo 344-bis, comma 7, sostituire le pa-

role da dal novantesimo giorno fino alle parole: previsto dall'articolo 617, con le seguenti: dalla data di celebrazione della prima udienza.

0.14.0500.11. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'emendamento del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel caso in cui il giudizio di impugnazione risulti particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice precedente, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, nel caso in cui il giudizio risulti particolarmente complesso, sulla base dei parametri indicati, i termini di durata massima del processo possono essere ulteriormente prorogati con ordinanza del giudice precedente, per un periodo non superiore a sei mesi.

0.14.0500.86. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4, con il seguente:

4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice precedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o

della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità e, nel caso di condanna in primo grado, per un periodo non superiore a due anni per il giudizio di appello e a un anno per il giudizio di legittimità.

0.14.0500.2. Conte.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », comma 4, sopprimere le parole da: nei procedimenti per i delitti fino a: 322-bis del codice penale.

0.14.0500.78. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Morani, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », comma 4, sopprimere le seguenti parole: , comma 2, lettera a).

0.14.0500.12. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », comma 4, sopprimere le parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: del codice penale con le seguenti: del codice di procedura penale.

0.14.0500.327. Annibaldi.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », numero 4, sopprimere le seguenti parole: e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale.

* **0.14.0500.5.** Lupi.

* **0.14.0500.333.** Costa.

* **0.14.0500.10.** Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), « Art. 344-bis » comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-ter.

0.14.0500.202. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), « Art. 344-bis » comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 452-quaterdecies.

0.14.0500.205. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis aggiungere la seguente: 624-bis.

0.14.0500.224. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, alla lettera a), articolo 344-bis, comma 4, dopo la parola: 322-bis del codice penale aggiungere le seguenti: nonché per il delitto previsto dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

0.14.0500.162. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 14-bis », comma 4, sostituire le parole da: possono essere prorogati fino a: non superiore a con le seguenti: con ordinanza del giudice procedente sono prorogati di; sostituire le parole: a sei mesi con le seguenti: di sei mesi.

0.14.0500.13. D'Orso, Bonafede, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Ferraresi, Palmisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nel caso di giudizio partico-

larmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare,.

0.14.0500.23. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Scutellà, Saitta, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », comma 4, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni e le parole: sei mesi con le seguenti: un anno

0.14.0500.14. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, al comma 1, lettera a) capoverso « Art. 344-bis », al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159, per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di durata massima del processo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche dell'imputato e la data in cui la notifica è effettuata.

0.14.0500.334. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso « Art. 344-bis », al comma 7, sostituire le parole: novantesimo giorno fino alla fine con le seguenti: momento in cui pervengono al giudice che deve procedere al nuovo giudizio gli atti previsti dall'articolo 625 e, al più tardi, dal trentesimo giorno successivo al deposito della motivazione della sentenza di annullamento.

0.14.0500.83. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo la parola: delitti aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 407, nonché per quelli.

0.14.0500.32. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo le parole: circostanze aggravanti, inserire le seguenti: , nonché per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

0.14.0500.19. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale.

0.14.0500.128. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-ter, commi 1 e 2, del codice penale.

0.14.0500.140. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.

0.14.0500.144. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo

il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 628, comma 3, del codice penale.

0.14.0500.147. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, lettera a), comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice penale.

0.14.0500.148. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, sopprimere la lettera b).

0.14.0500.335. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 129 comma 2, dopo le parole: « estinzione del reato » sono aggiunte le seguenti « o di improcedibilità dell'azione penale ».

0.14.0500.330. Vitiello.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 576 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Impugnazione della parte civile e del querelante. Competenza nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'a-

zione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale ».

0.14.0500.34. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sopprimere i commi 2 e 3.

0.14.0500.6. Lupi.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

0.14.0500.36. Bartolozzi.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, comma 2, sostituire la parola 2020 con la seguente 2025.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

0.14.0500.15. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

All'articolo aggiuntivo del Governo 14.0500, comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi Per i giudizi conseguenti alle impugnazioni presentate in tali procedimenti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, sono rispettivamente di tre anni per l'appello e di un anno e sei mesi per il ricorso per cassazione; lo stesso termine di tre anni si applica nel giudizio conseguente ad annullamento con

rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2025.

0.14.0500.90. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Zan.

All'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale « Dei delitti contro l'ambiente » di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche.

0.14.0500.1. Muroli, Cecconi, Fioramonti, Lombardo, Fusacchia, Braga, Ferraresi, Micillo, Zolezzi, Maraia, Varrica, Traversi, Licatini, Di Lauro.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 344, è inserito il seguente:

« Art. 344-bis.

(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente proro-

gato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.

5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.

6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. »;

b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedi-

bilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale. ».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

14.0500. Governo.

All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso « Art. 14-bis », ai commi 1, 2, 3 e 4, ove ricorrano, sostituire le parole: di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: di un apolide, di una persona della quale è ignota

la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

0.14.0501.48. Bazoli, Verini, Zan, Bordo, Morani, Miceli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato)

1. All'articolo 66 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso. ».

2. All'articolo 349 del codice di procedura penale, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ».

3. All'articolo 431 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera g), dopo le parole: « articolo 236 », sono aggiunte le seguenti: « , nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo. »;

4. All'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice. ».

Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

14.0501. Governo.

All'articolo aggiuntivo 14.0502. del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: 56,575, inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: , 570, 609-bis, 612-bis.

0.14.0502.5. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati, »;

b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati, »;

c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « del delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o di uno dei delitti, consumati o tentati, »;

d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per uno dei delitti, consumati o tentati, ».

2. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: « in relazione ai reati » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o ad uno dei delitti, consumati o tentati, ».

3. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati, ».

Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

14.0502. Governo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

1. All'articolo 123 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa la nomina di un difensore, e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

14.042. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-*bis*

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di valutazione della prova)

1. All'articolo 192 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi delle disposizioni del codice di procedura penale o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità ».

14.045. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-*bis*

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di intercettazioni)

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1 ».

14.048. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

CAPO II-*bis*

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di ingiusta detenzione)

1. All'articolo 314 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole « o colpa grave » sono soppresse e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Il diritto all'equa riparazione non può essere negato se chi è stato prosciolto si è avvalso, nel corso del procedimento a suo carico, della facoltà di non rispondere di cui all'articolo 64 ».

14.055. Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il provvedimento che accoglie la domanda di riparazione è trasmesso agli

organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza ».

14.03. Costa, Magi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *l-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*l-ter*) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale ».

Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale

14.035. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

1. Dopo l'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Art. 380-bis. – 1. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis e seguenti e 612-bis l'arresto ad opera della polizia giudiziaria è consentito anche al di fuori dei casi di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale non oltre quarantotto ore dall'ultimo fatto di reato oggetto di rilevazione anche se denunciato dalla persona offesa ».

Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale

14.037. Annibaldi, Ferri, Vitiello.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di fermo di indiziato)

1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 384-ter. – (Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori). 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 384, comma 2, e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 2 ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale.

14.036. Annibaldi, Vitiello, Ferri.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al Codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 606, le parole: « Il ricorso è inammissibile se è

proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati » sono sostituite con le seguenti: « Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati »;

b) Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase »;

c) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma: « 2-bis) L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso »;

d) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: « 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso;

2. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

3. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione

4. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

14.04. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del codice penale)

1. All'articolo 62, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

7) l'avere il pubblico ufficiale, prima del giudizio per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, versato all'amministrazione di appartenenza il triplo di quanto ricevuto ovvero il doppio di quanto accettato come promessa e l'avere il privato, prima del giudizio per il reato di cui all'art. 321 c.p., versato all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale corrotto la somma data o quanto accettato come promessa.

14.016. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

All'articolo 314 del codice penale dopo le parole: « o comunque la » è inserita la seguente: « autonoma » e dopo le parole:

« se ne appropriata, » sono inserite le seguenti: « salvo che tale distrazione si verifichi nell'ambito di procedimento normato da legge o regolamento e appartenga alla sua competenza, ».

14.017. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 314 del codice penale)

1. All'articolo 314 del codice penale è aggiunto in fine, il seguente comma: « Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni quando l'appropriazione non supera la cifra di euro mille ed il colpevole abbia proceduto alla restituzione della somma definitivamente accertata ».

14.018. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 316-bis del codice penale)

All'articolo 316-bis, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Se il fatto è commesso da soggetto intraneo alla pubblica amministrazione, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena edittale è ridotta di un terzo di quanto stabilito ai commi precedenti se il colpevole ha provveduto alla restituzione

delle somme per cui sia stata accertata la malversazione. ».

14.015. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 323-ter del codice penale)

1. L'articolo 323-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 323-ter.

(Cause di non punibilità)

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*quater*, 320, 321, 322-*bis*, limitatamente ai delitti di corruzione indebita ivi indicati, 323, 346-*bis*, 353, 353-*bis* e 354 se, entro sei mesi dalla notifica del primo atto che gli rende nota la pendenza di un procedimento a suo carico, lo denuncia volontariamente, fornisce concreti elementi di prova, dichiarativi o documentali, in ordine alla sussistenza del reato e a tutti i responsabili dello stesso e restituisce all'amministrazione di appartenenza l'importo percepito o accettato come promessa o l'equivalente dell'utilità percepita, nel caso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ovvero versa, all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la somma data o accettata come promessa, nel caso del privato.

Ove l'autorità giudiziaria accerti la falsità delle accuse o delle indicazioni concernenti la partecipazione di uno o più soggetti al reato, ovvero la strumentalità rispetto alla realizzazione di vantaggi a favore proprio o di terzi da parte del dichiarante, la causa di non punibilità non potrà essere riconosciuta e resterà ferma l'eventuale responsabilità per il reato di calunnia. L'applicazione della causa di non

punibilità sarà comunque posposta all'esito definitivo del procedimento contro le persone indicate quali corresponsabili dei reati in oggetto. A tal fine e limitatamente a tale caso il decorso della prescrizione sarà sospeso fino alla conclusione di detto procedimento.

Non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia, e previa autorizzazione della Direzione Distrettuale Antimafia competente per territorio, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai reati di cui agli articoli 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320, 323, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altre utilità, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro

o altra utilità ove richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ».

14.019. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche dell'articolo 323 del codice penale)

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 323.

(Abuso di ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, omettendo di astenersi in presenza dell'interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità ».

14.021. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Introduzione dell'articolo 335-bis del codice penale)

Dopo l'articolo 335-bis del codice penale, è inserito il seguente:

« Art. 335-ter.

(Ripetizioni di fatti di reato)

In tutti i reati contro la pubblica amministrazione, ogni singola azione delittuosa è da considerarsi autonoma. Deve escludersi la particolare tenuità del fatto per somme superiori ad euro cinquanta ».

14.020. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

(Inammissibile)

ART. 15.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al titolo, sopprimere le parole: pendenti presso le corti di appello.

15.500. Governo.

All'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo, comma 1, dopo le parole: processo, nonché *aggiungere le seguenti:* della tutela delle vittime del reato, di certezza della risposta della giustizia e di.

0.15.0500.1. Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto

processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato tecnico-scientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan) e delle altre banche dati disponibili in materia; il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.

15.0500. Governo.

All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole da: Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, *fino a:* presso i tribunali e le corti d'appello *con le seguenti:* In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

alla lettera a), sostituire la parola: compiuta *con la seguente:* temporanea;

sopprimere le lettere c), d), e) ed f);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino al 1° gennaio 2023. »;

nella parte consequenziale, alla rubrica, sostituire le parole: disciplina organica con le seguenti: disciplina temporanea.

0.15.0501.1. Varchi, Maschio, Vinci, Delmastro Delle Vedove.

All'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore, parte principale, capoverso Art. 15-bis, comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: , sulla base dei progetti tabellari fino alla fine, con le seguenti: . Prevedere che entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia verifichi, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di unità necessarie da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale.

0.15.0501.9. Colletti.

All'articolo aggiuntivo 15.0501 del Relatore, parte principale, capoverso « Art. 15-bis », comma 1, alla lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: , alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

* **0.15.0501.13.** Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

* **0.15.0501.14.** Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Ta-teo, Tomasi.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

« Art. 15-bis.

(Ufficio per il processo penale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017,

n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alle attribuzioni e alla eventuale specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari, progetti organizzativi o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e ai fini del monitoraggio dei fascicoli più datati o della verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare, quelle aventi un rilevante grado di "serialità", e con la creazione di una "banca dati" dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo" presso la Corte di cassazione,

individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. »

Conseguentemente, al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni, inserire le seguenti: e

per l'introduzione di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale.

15.0501. Il Relatore Vazio.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16.500. Governo.

All'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo, parte principale, relativa all'articolo 16-bis, comma 1, dopo le parole: del processo civile e penale, aggiungere le seguenti: compresi i giudizi di fronte ai giudici di pace, e dopo le parole: il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, aggiungere le seguenti: la digitalizzazione delle cancellerie e degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),.

0.16.0500.1. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.

(Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia)

1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici ed informatici del ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano nel settore giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione,

approva il piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.

2. Il piano, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

Art. 16-ter.

(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)

1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.

16.0500. Governo.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17.500. Governo.

ART. 18.

Al comma 1, sopprimere le parole: , salvo quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17.

18.500. Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri (<i>Discussione e rinvio</i>)	94
---	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2790 - <i>terdecies</i> Governo e C. 2920 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	96
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, sulle priorità della Presidenza italiana del G20	96
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, Annette Weber	96
--	----

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 10.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo.

Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per l'esame in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo e, dopo un approfondito ed ampio ciclo istruttorio, è pervenuta alla stesura di testo unificato, adottato come testo base, e all'approvazione di proposte emendative. Sul testo unificato, come modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti, è stato quindi acquisito il parere favorevole della Commissioni Affari costituzionali, il *nulla osta* della Commissione Bilancio, il parere favorevole con un'osservazione della Commissione cultura e i pa-

neri favorevoli delle Commissioni Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione per le questioni regionali.

Ricorda, altresì, che è stato successivamente richiesto, essendo maturati i necessari presupposti, il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, su cui l'Assemblea ha positivamente deliberato nella seduta del 23 luglio scorso.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo è stata supportata dall'assenso unanime dei rappresentanti di tutti i Gruppi in Commissione, nonché dall'assenso del Governo, a conferma di un proficuo lavoro portato a termine in un clima collaborativo cui hanno contribuito tutti i colleghi proponenti e da cui è derivata l'adozione di un testo unificato, nella seduta del 4 agosto 2020, in recepimento dei contenuti e dello spirito delle proposte di legge presentate e della maggior parte delle sollecitazioni emerse nel corso dei lavori del Comitato ristretto e dell'ampio ciclo istruttorio svolto.

Segnala che nella citata seduta dell'agosto del 2020, il rappresentante del Governo – l'allora Viceministra Del Re – aveva espresso apprezzamento per la proposta di testo unificato, ribadendo la disponibilità a collaborare con l'istituenda Commissione, con spirito costruttivo, al fine di assicurare un ancor più efficace coordinamento delle politiche e delle iniziative intraprese dal MAECI, dalle altre Amministrazioni centrali e dagli Enti locali per la promozione del Sistema Italia all'estero e per l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Illustra quindi i contenuti del provvedimento, rinviando anche a quanto rappresentato ad avvio dell'esame in sede referente dalla allora relatrice, onorevole Suriano, e propone l'adozione del testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti già approvati in sede referente, come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiarando quindi chiusa la discussione sulle linee generali, pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti già approvati in sede referente.

Piero FASSINO, *presidente*, in considerazione dell'ampio dibattito svolto e degli emendamenti già approvati in sede referente, rappresenta l'opportunità di valutare per questa fase una rinuncia al termine per la presentazione degli emendamenti, anche in considerazione della imminente pausa estiva dei lavori parlamentari, riservandosi in ogni caso di sottoporre la questione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato nella giornata di domani.

Simone BILLI (LEGA) chiede che la Commissione possa comunque disporre di un congruo tempo per valutare il testo, considerato il tempo trascorso e la particolare delicatezza della materia.

Massimo UNGARO (IV), ricordando che nel corso dell'esame in sede referente erano emerse posizioni non del tutto convergenti sulla composizione della istituenda Commissione, quanto alla fissazione del termine per gli emendamenti concorda sull'opportunità di rinviare alle valutazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Piero FASSINO, *presidente*, preso atto degli interventi dei deputati Billi ed Ungaro, fissa il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 18 di lunedì 2 agosto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 10.50.

**Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2790-terdecies Governo e C. 2920 Ungaro.**

(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento, il Gruppo Misto ha comunicato alla Presidenza la sostituzione della deputata Siragusa, componente della Commissione Attività Produttive, alla deputata Ehm per l'intero *iter* di esame del provvedimento in titolo.

Segnala, altresì, che appaiono vertere su materia analoga ulteriori proposte di legge a prima firma dei colleghi Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli e Borghese, di recente presentazione e che potranno essere successivamente abbinare ai provvedimenti in titolo, subordinatamente alla loro effettiva assegnazione alla III Commissione.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), *relatore*, propone l'istituzione di un Comitato

ristretto, incaricato della stesura di un testo unificato dei provvedimenti in titolo, da adottare nel prosieguo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il Presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.**AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 27 luglio 2021.

Audizione dell'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, sulle priorità della Presidenza italiana del G20.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2021.

Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, Annette Weber.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 97

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 100

7-00680 Perego di Cremona e 7-00689 Rizzo: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzioni n. 7-00689 e n. 8-00129*) 100

ALLEGATO (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 105

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 101

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa. C. 3158 Ferrari (*Esame e rinvio*) 102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 10.30.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021.
(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), relatrice, ricorda che la Commissione avvia oggi, secondo quanto previsto dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, l'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea.

Ciò premesso, rileva che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (COM (2020) 690), è stato presentato il 19 ottobre 2020. Segnala che il documento afferma che la Commissione continuerà a prodigare tutto il suo impegno per

gestire la pandemia da Covid-19, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo. Segnala che viene, inoltre, evidenziata l'opportunità offerta dal piano *NextGenerationEU*, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'Europa di domani. Evidenzia che la Commissione, inoltre, annuncia che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'Unione europea. Al riguardo, evidenzia che attualmente sono stati ufficialmente trasmessi 25 Piani nazionali (non risultano ancora trasmessi i Piani di Bulgaria e Paesi Bassi) e la Commissione europea ha già adottato una valutazione positiva per i Piani di Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. I Piani di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna sono stati approvati nella riunione dello scorso 13 luglio del Consiglio Economia e finanza (ECOFIN).

Rammenta che lo scorso 24 giugno è stata, invece, trasmessa la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), con un ritardo quindi di quasi sei mesi. Ricorda, infatti, che l'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti una relazione che indichi gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea. Evidenzia che nella premessa del documento viene tuttavia sottolineato che gli impegni sono stati « aggiornati alla luce degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefi-

nizione delle competenze di quelle esistenti ».

Segnala che la Relazione è articolata in quattro parti e il contenuto delle varie parti, a differenza delle precedenti relazioni, è strutturato in schede.

Per quanto riguarda, in particolare, i temi di interesse della Commissione, fa presente che nella seconda parte – dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche – alla scheda 2.1.15 Obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa, il Governo conferma, anche con riferimento al comparto della difesa, l'impegno nella transizione energetica verso fonti rinnovabili, nel rafforzare l'efficienza energetica del proprio parco infrastrutturale, nell'adozione di tecnologie intelligenti volte all'efficienza e alla resilienza energetica in un alveo di sicurezza cibernetica. Il modello proposto è quello dello *Smart Military District*. Segnala che in tale ambito convergeranno i progetti in corso denominati « caserme verdi », « basi blu » ed « aeroporti azzurri ». Inoltre, evidenzia che nell'ambito della strategia volta a ridurre l'emissione dei gas-serra e ad incrementare la resilienza nazionale nei confronti del cambiamento climatico, sono in corso diverse iniziative, anche nell'ambito della ricerca militare, volte a limitare l'immissione in atmosfera di inquinanti attraverso il ricorso a combustibili a ridotto impatto ambientale, nonché l'utilizzo di sistemi di trazione elettrica, oltre a nuove iniziative in un'ottica *plastic free* e di gestione virtuosa dei rifiuti e reflui anche in ambito militare. Evidenzia che proseguirà, dunque, l'impegno sia a incentivare la creazione di *Smart Military District*, sia a dare impulso al trasferimento di tecnologie *green* al comparto difesa, stimolando progetti di mobilità sostenibile elettrica nei grandi centri urbani e ponendo in essere azioni volte al rinnovo del parco mezzi in uso alla difesa. Fa presente, inoltre, che, in aderenza alle direttive europee, il Governo intende realizzare anche nel comparto difesa una migliore efficienza energetica del patrimonio infrastrutturale della pubblica amministrazione, con una sostanziale riduzione dei consumi.

Fa presente che, alla scheda 2.2.13 Obiettivi di innovazione tecnologica e digitale nel settore difesa, viene evidenziato come il Governo sia impegnato nel processo di innovazione tecnologica e transizione alla modalità digitale in tutte le articolazioni e settori di interesse del comparto difesa, con particolare riferimento a: trasformazione digitale dei processi riguardanti il personale, la logistica, la sanità militare, gli ambiti finanziari; potenziamento della difesa cibernetica per contrastare e neutralizzare la minaccia *cyber*; valorizzazione del patrimonio informativo al fine di prendere le decisioni giuste con la rapidità richiesta; estensione delle operazioni militari nel dominio cibernetico anche a protezione delle infrastrutture critiche; evoluzione dei sistemi ad alto contenuto tecnologico in aderenza agli *standard* NATO/UE per assicurare il mantenimento degli impegni assunti in ambito internazionale; rilancio della Strategia Industriale e Tecnologica della Difesa. In particolare, il Governo prevede il completamento delle transizioni in digitale di gran parte dei procedimenti amministrativi riguardanti il Personale e la Sanità e il potenziamento di alcune dorsali in fibra ottica della Rete Integrata della Difesa, oltre alla interconnessione degli Enti e Comandi della Difesa ancora non raggiunti dal supporto trasmissivo della fibra ottica.

Infine, evidenzia che, alla scheda 2.2.14 Sviluppo di una più solida base tecnologica e industriale nel settore difesa, considerata la necessità dell'Europa di promuovere la ricerca tecnologica e lo sviluppo di capacità strategiche della Difesa al fine di perseguire un'autonomia strategica nel settore, il Governo continuerà a garantire il sostegno istituzionale all'implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale sia per rafforzare la base tecnologica ed industriale europea della difesa, sia per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore indipendenza in termini di sviluppo di tecnologie innovative e di capacità produttive. Evidenzia che verrà, pertanto, intensificato il dialogo con il comparto industriale della difesa anche per garantire che l'assegnazione e l'impiego degli incentivi finanziari messi a disposizione dal nuovo

Quadro finanziario Pluriennale nell'alveo del Fondo Europeo della Difesa (EDF) corrisponda alle aspettative nazionali di raggiungere, nel medio-lungo periodo, una stabile cooperazione industriale. Segnala, in particolare, che, nell'ambito del Fondo Europeo della Difesa, sebbene la portata finanziaria ad esso assegnata dal Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, di prossima approvazione da parte del Parlamento europeo, sia di poco superiore alla metà di quanto inizialmente previsto (7,953 miliardi di euro a fronte di 13 miliardi di euro), il Governo sarà impegnato in una stretta interlocuzione con l'industria nazionale e nelle negoziazioni in seno alla Commissione Europea nell'ambito della definizione delle modalità di assegnazione dei co-finanziamenti. Fa presente che la partecipazione italiana ai programmi europei di cooperazioni industriale nel campo della difesa contribuirà, così, all'ammodernamento dello Strumento militare e, più in generale, costituirà una leva strategica per la ripresa del sistema produttivo nazionale, in cui l'industria della difesa rappresenta uno dei settori trainanti e più altamente competitivi dell'economia nazionale ed un importante volano per la crescita del Sistema-Paese.

Passando alla terza parte, rileva che la Relazione sottolinea come nel 2021 la Commissione europea si adopererà perché l'Europa svolga un ruolo più attivo e abbia una voce più forte nel mondo, attraverso il rafforzamento del multilateralismo e il consolidamento dei partenariati bilaterali, regionali e globali. Segnala che, nel contesto della dimensione esterna dell'Unione europea, le priorità individuate dal Governo mirano, in particolare, a sostenere il processo di allargamento come strumento di pace all'interno dell'Unione, favorendo il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali, promuovendo un nuovo approccio nei confronti dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo, secondo le linee indicate nella Comunicazione congiunta delle Istituzioni dell'Unione europea del 9 febbraio 2021, nonché una riflessione volta a riconoscere una nuova centralità del Mediterraneo, valorizzando la prospet-

tiva italiana per la stabilizzazione della Libia e continuando a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, con particolare riferimento ai Paesi vicini. Fa presente, inoltre, che il Governo intende attribuire un ruolo prioritario anche a una politica commerciale che favorisca l'*export* italiano e il rafforzamento di una capacità difensiva europea.

Con riferimento, invece, alle iniziative condotte nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rileva che il Governo sarà impegnato soprattutto a favorire lo sviluppo delle missioni dell'Unione europea in ambito PSDC per assicurare un ruolo di primo piano dell'Unione europea nella gestione delle crisi, attraverso l'implementazione dell'*European Peace Facility*, il nuovo strumento per il finanziamento delle missioni PSDC, promuovere l'efficace applicazione degli strumenti volti al rafforzamento della difesa europea, quali la cooperazione rafforzata nell'ambito della difesa (PESCO) e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), seguire con attenzione il processo di definizione della cosiddetta Bussola strategica (*Strategic Compass*), la cui approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea è prevista nel 2022 e che dovrebbe costituire il principale documento politico-strategico con il quale orientare i processi di pianificazione e sviluppo delle capacità volti a favorire la resilienza e l'autonomia strategica dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI, nel ringraziare la relatrice per la puntuale illustrazione dei documenti in esame, evidenzia che il Ministero della difesa ha già avviato iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi relativi all'innovazione tecnologica e digitale del settore della difesa, al ruolo più attivo e più forte dell'Europa nel mondo e ad una migliore efficienza energetica. Sottolinea, poi, l'importanza di quanto previsto nella scheda 3.6 in merito alla stabilizzazione dell'area del Mediterraneo e, in particolare, della Libia, e alla necessità di favorire in tale contesto il

dialogo e la cooperazione fra le strutture dell'Unione europea e della NATO. Ricorda, inoltre, che sempre nella scheda 3.6 si fa presente la necessità di realizzare in ambito marittimo una dimensione cooperativa della sicurezza a livello europeo, in modo da favorire il superamento delle criticità legate ai confini marittimi, di condividere lo sfruttamento delle risorse energetiche e - aggiunge - di tutte le attività dell'ambiente marittimo, tra cui la pesca.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

RISOLUZIONI

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**7-00680 Perego di Cremnago e 7-00689 Rizzo: Sul-
l'istituzione della figura del soccorritore militare per
le forze speciali.**

(Seguito della discussione congiunta e conclusione - Approvazione risoluzioni n. 7-00689 e n. 8-00129).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 giugno 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda preliminarmente che l'esame delle risoluzioni, la cui la discussione è iniziata il 30 giugno 2021, ha visto lo svolgersi delle audizioni informali del Comandante Interforze per le

Operazioni delle Forze Speciali, Generale de Cristoforis, e del Capo del II Reparto dell'Ispettorato generale della sanità militare, Generale Durante.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ritiene preliminarmente opportuno sottolineare che la Difesa sta da tempo conducendo gli opportuni approfondimenti sulla figura del soccorritore militare, cui gli atti di indirizzo fanno riferimento.

Sottolinea che il fine ultimo per l'introduzione di una tale specializzazione è quello di garantire un'immediata ed efficace capacità di intervento sanitario salvavita, particolarmente nei casi di situazioni caratterizzate da isolamento o da emergenza, garantendo, al contempo, un'adeguata tutela giuridica a favore degli operatori.

Fa presente, quindi, che con le risoluzioni in esame si prospetta la necessità di procedere ad una revisione del Protocollo d'Intesa del 17 novembre 2008, in cui è prevista la figura del Soccorritore militare, proprio per prevedere la figurare del soccorritore militare delle forze speciali e per attribuire allo stesso maggiori capacità operative in termini di capacità di intervento medico.

Segnala che la modifica in tale ottica dell'articolo 5 del Protocollo d'Intesa consentirebbe di raggiungere lo scopo prefissato.

Relativamente, quindi, alla parte dispositiva degli atti di indirizzo, con riferimento alla risoluzione n. 7-00689 dell'onorevole Rizzo, ritiene la stessa risulta accoglibile, prevedendo l'istituzione di un tavolo chiamato a valutare la possibile modifica del Protocollo d'intesa.

Con riferimento, invece, all'impegno della risoluzione n. 7-00680 dell'onorevole Perego di Cremnago, propone una riformulazione interamente sostitutiva della parte dispositiva del seguente tenore: « istituire, attraverso opportune iniziative amministrative, la figura del soccorritore militare per le forze speciali, alla luce delle peculiarità dell'ordinamento militare ».

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) accetta la riformulazione della risoluzione

7-00680 a sua prima firma proposta dal Governo, osservando che tale riformulazione conferma l'impegno ad istituire la figura del soccorritore militare per le forze speciali. Ricorda, infatti, come nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sia stato sottolineato come la presenza del soccorritore militare, in possesso di specifiche competenze, sia determinante nel salvare vite nei contesti in cui sono impiegate le forze speciali. Ritiene, quindi, che con l'approvazione delle risoluzioni in esame si stia scrivendo una pagina importante, che permetterà di superare un grave *vulnus* che perdura da molto tempo. Concludendo, ringrazia il Governo e il presidente per il lavoro svolto in vista dell'approvazione delle risoluzioni in esame.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), associandosi ai ringraziamenti al Governo e ai proponenti delle risoluzioni 7-00680 Perego di Cremnago e 7-00689 Rizzo, sottolinea l'importanza degli impegni contenuti in tali risoluzioni, evidenziando al riguardo, che spesso le forze speciali operano in contesti in cui è arduo prevedere la presenza di personale sanitario. Pertanto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo su entrambe le risoluzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva, all'unanimità, la risoluzione Rizzo n. 7-00689 e la risoluzione Perego di Cremnago n. 8-00129 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia

data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa.

C. 3158 Ferrari.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio Massimo BONIARDI (LEGA), *relatore*, rammenta che la proposta di legge C. 3158, a prima firma del collega Ferrari, si compone di 7 articoli e reca una serie di disposizioni finalizzate a consentire l'impiego di personale militare, già collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri, in compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa.

Ricorda che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, a seguito della cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, abbia manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza, ovvero presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione (articolo 886 del codice dell'ordinamento militare). Fa presente che, agli obblighi di disponibilità – e a quelli eventuali di servizio – l'amministrazione garantisce come controprestazione un'indennità annua, in aggiunta al maturato trattamento di quiescenza. Segnala che il personale militare può rimanere in ausiliaria per un periodo di 5 anni e, al termine del periodo, viene collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità. Ricorda che è previsto, altresì, che il personale collocato in ausiliaria transiti anticipatamente nella riserva qualora non ac-

cetti l'impiego, ovvero revochi per due volte l'accettazione degli impieghi assegnati (articolo 995 del Codice dell'ordinamento militare).

Passando al contenuto in dettaglio dell'iniziativa legislativa, evidenzia che l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e ne definisce l'ambito soggettivo e oggettivo di riferimento. In particolare, con riferimento agli obiettivi perseguiti si prevede che le nuove disposizioni agevolino le esportazioni delle imprese operanti nei settori aerospaziale e della difesa, consolidando la loro posizione nei mercati internazionali. Sottolinea che la proposta di legge mira, infatti, ad ampliare gli ambiti di cooperazione con gli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa, previsti dall'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare. Viene, pertanto, autorizzato il Governo a disporre il richiamo in servizio e su base volontaria del personale militare già collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri; il medesimo personale potrà svolgere compiti di addestramento, consulenza, affiancamento e supporto presso i Ministeri della difesa, i comandi militari, i reparti e le unità navali militari e le scuole militari degli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa, di cui all'articolo 537-*ter* del codice dell'ordinamento militare.

Fa presente che gli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge recano, poi, novelle agli articoli 886, 909 e 993 del codice dell'ordinamento militare che attualmente disciplinano, rispettivamente, l'istituto dell'ausiliaria, del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri e del richiamo in servizio.

In particolare, evidenzia che l'articolo 2 inserisce un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 886 del codice dell'ordinamento militare al fine di specificare che il personale militare collocato in ausiliaria può essere richiamato in servizio e impiegato su base volontaria per esigenze del Ministero della difesa derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui al richiamato articolo 537-*ter*.

Al riguardo sottolinea come, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare il principio della volontarietà del richiamo in servizio stabilito da tale disposizione con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 995 del codice dell'ordinamento militare secondo il quale « il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva se non accetta l'impiego, ovvero revoca l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte ».

Fa presente che l'articolo 3 sostituisce il comma 6 dell'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare al fine di contemplare espressamente la facoltà del Ministro della difesa di richiamare, a domanda, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Evidenza che analoga novella legislativa è prevista dall'articolo 4 che, in relazione al richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa del personale collocato in ausiliaria, introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 993 del codice dell'ordinamento militare al fine di precisare che il richiamo in servizio può essere disposto anche in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate derivanti dall'esecuzione di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa, compresi quelli di cui all'articolo 537-*ter*. Inoltre, segnala che l'articolo 4 sopprime l'attuale previsione normativa che non consente la riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei confronti del personale militare richiamato in servizio che abbia accettato l'impiego (articolo 909, comma 4, del codice dell'ordinamento militare).

Segnala che l'articolo 5 disciplina il trattamento economico applicabile al personale richiamato in servizio ai sensi della proposta di legge in esame. Al riguardo, precisa che la disposizione rinvia alle norme stabilite per il personale militare dei gruppi II, III e IV di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998 (Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale,

civile e militare, delle Università e della scuola).

Fa presente che l'articolo 6 dispone che al personale richiamato in base alla legge si applichino le norme penali previste dall'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge 21 luglio 2016, n. 145) in quanto compatibili, salva diversa intesa con gli Stati interessati.

Infine, segnala che l'articolo 7 autorizza il Governo ad apportare al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte dalla proposta di legge.

In conclusione evidenzia le positive ricadute che discendono dalla proposta di legge per il settore industriale italiano, anche in ambiti merceologici diversi dall'aerospazio e dalla difesa, con benefici complessivi per tutto il sistema Paese. In proposito, richiamando il recente accordo concluso con il Qatar, che, tra l'altro, prevede l'addestramento di piloti qatariani in Italia, sottolinea come il settore dell'aerospazio e della difesa sia, da un lato, economicamente strategico per il nostro Paese e, dall'altro, rappresenti lo strumento per la creazione di relazioni internazionali che consentano di preservare la pace. Auspica, pertanto, che si possa registrare un'ampia convergenza sull'iniziativa legislativa, consentendo così di procedere speditamente nell'*iter* del provvedimento.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, nel segnalare che la proposta legge in esame merita ulteriori approfondimenti, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), nel ringraziare il relatore ed il rappresentante del Governo, evidenzia che la proposta di legge a sua prima firma introduce nel codice dell'ordinamento militare una preziosa opportunità per il sistema Paese, ossia la possibilità di utilizzare personale militare già collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per lo

svolgimento di compiti di addestramento e di consulenza negli Stati esteri firmatari di accordi di cooperazione nel settore della difesa. A suo avviso, ciò contribuirà non solo alla creazione di positive relazioni internazionali, ma anche all'incremento della capacità di esportazione all'estero di prodotti dell'industria nazionale nel settore dell'aerospazio e della difesa. Comprende che trattasi di un nuovo sistema che richiede ogni opportuno approfondimento. Auspica, comunque, che su un tema così importante per lo sviluppo tecnologico ed imprenditoriale del Paese, tutte le compo-

nenti politiche della Commissione possano convergere e fornire un loro contributo.

Maria TRIPODI (FI), collegandosi a quanto appena affermato dall'onorevole Ferrari, assicura il contributo e la collaborazione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di legge in esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

Risoluzioni n. 7-00680 Perego di Cremona: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessi che:

l'articolo 213, comma 1, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituisce la figura del « soccorritore militare » (personale militare non sanitario) che interviene con immediatezza per il soccorso di un ferito, lo assiste fino all'arrivo del personale sanitario e provvede a un eventuale trasferimento dello stesso ferito presso una struttura sanitaria, esclusivamente nelle aree operative all'estero in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e sulle unità navali;

nello specifico, i soccorritori sono militari, non appartenenti alla componente sanitaria, ma specificatamente formati per svolgere azioni mediche di fondamentale importanza in contesti sia nazionali sia internazionali, a seguito di incidenti o di eventi che coinvolgono la loro struttura di appartenenza;

a tal proposito, anche alla luce degli ultimi eventi registrati nei teatri operativi, è indispensabile conferire alle unità testé menzionate una « autonomia sanitaria », in termini sia di equipaggiamento che di ca-

pacità tecniche nel settore della medicina d'urgenza pre-ospedaliera, per garantire l'immediatezza dell'intervento di soccorso, subito dopo l'evento, e la continuità dell'assistenza dei feriti;

peraltro, nell'ambito del lavoro svolto sinora dalla Difesa nella lotta al Covid-19 anche nella somministrazione dei vaccini, i soccorritori militari coadiuvati da personale medico incrementerebbero notevolmente il processo già in corso così da arrivare tempestivamente alla cosiddetta immunità di gregge;

è dunque opportuno valorizzare la figura del « soccorritore militare », già prevista nel nostro ordinamento, anche nell'ambito delle tutele, al fine di porre le Forze armate italiane al livello dei più avanzati Paesi esteri per quanto concerne la gestione delle emergenze sanitarie,

impegna il Governo:

ad istituire, attraverso opportune iniziative amministrative, la figura del soccorritore militare per le forze speciali, alla luce delle peculiarità dell'ordinamento militare.

(8-00129) « Perego Di Cremona, Maria Tripodi ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	106
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	117
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	125
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) ..	113

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale

di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione,

con modificazioni, del decreto-legge n. 82 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza cibernetica.

Quindi precisa che in data odierna la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite I e IX in sede referente.

Nel premettere che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, fa presente che la stessa ha espresso parere favorevole con condizioni *ex* articolo 81 Cost. nella seduta del 21 luglio 2021 e che tali condizioni sono state recepite.

Fa presente, quindi, che in merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 340 del 14 luglio 2021.

Quindi precisa che gli emendamenti approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.

Passando quindi ad esaminare le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, posto che le modifiche introdotte integrano le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale individuate dall’articolo 7, andrebbe confermato, anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario della norma, che a tale assetto funzionale, come integrato dalle modifiche in esame, si possa provvedere nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla medesima Agenzia e senza nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese ai partecipanti ai lavori del Comitato tecnico-scientifico di cui si dispone l’istituzione, andrebbe comunque confermato che all’integrazione dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia disposto dalla norma in esame si possa provvedere nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla medesima Agen-

zia, anche con riferimento alle spese di funzionamento e di segreteria derivanti dall’operatività del Comitato.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, fa presente che alle ulteriori funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introdotte all’articolo 7, comma 1, nel corso dell’esame in sede referente, si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Agenzia stessa e che al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dall’articolo 7, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell’esame in sede referente, si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Agenzia medesima, posto che ai partecipanti ai lavori del Comitato non spettano emolumenti comunque denominati o rimborsi di spese.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3161-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021 recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alle ulteriori funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introdotte all’articolo 7, comma 1, nel corso dell’esame in sede referente, si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Agenzia stessa;

al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dall’articolo 7,

comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie dell'Agenzia medesima, posto che ai partecipanti ai lavori del Comitato non spettano emolumenti comunque denominati o rimborsi di spese,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Mollicone 7.35, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche quello di promuovere la costituzione di una zona economica speciale per l'industria della sicurezza cibernetica, con specifici vantaggi fiscali, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria;

Silvestroni 10.03, che prevede, tra l'altro, che la Difesa sviluppi programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale e alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti dal provvedimento in esame, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria;

Silvestroni 11.7, che prevede che per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti in situazioni di crisi le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersi-

curezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, con l'obbligo di reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento, con ciò introducendo una disposizione in contrasto con il principio di annualità del bilancio;

Mollicone 18.01, che prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Butti 4.4, che è volta a costituire, presso ciascun Ministero che fa parte del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, l'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza, con funzioni di coordinamento e raccordo delle istanze delle singole amministrazioni in materia di cybersicurezza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Mollicone 7.23, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche quello di fornire e aggiornare regolarmente specifiche prescrizioni di sicurezza volte al rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare di appalto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Mollicone 7.28, che prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale as-

suma tutte le funzioni in materia di cybersicurezza che sono previste dalla normativa nazionale ed europea, avuto riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, *audit*, o processi analoghi di verifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Butti 7.37, che prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sviluppi capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli eventi di natura cibernetica, anziché gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, come attualmente previsto dal provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Mollicone 7.32, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra l'altro, anche quello di favorire l'interscambio informativo con i responsabili delle strutture organizzative preposte alla cybersecurity degli operatori economici, anche attraverso la creazione di appropriati canali di collaborazione telematica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Iovino 7.01, che è volta ad istituire, all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico con funzioni di *cyber intelligence*, al quale vengono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie appartenenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che nella medesima proposta non viene precisata la procedura attraverso la quale dare corso al trasferimento ivi previsto;

Silvestroni 9.01, che istituisce, presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato, un ufficio per la sicurezza cibernetica con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.4, 7.23, 7.28, 7.32, 7.35, 7.37 e 11.7 e sugli articoli aggiuntivi 7.01, 9.01, 10.03 e 18.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, tenuto conto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3201 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2021, recante Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, avverte che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Varchi 2.1 e Bellucci 2.7, che elevano a 100 euro la maggiorazione dell'assegno temporaneo per figli minori per ciascun figlio minore con disabilità. L'emendamento Varchi 2.1 prevede, inoltre, una maggiorazione di 50 euro del predetto assegno per i nuclei familiari monogenitoriali. Entrambe le proposte emendative risultano pertanto suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto a quelli indicati nel testo del decreto-legge, senza tuttavia provvedere alla relativa quantificazione né alla individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

Ferro 2.2, che reca una delega legislativa al Governo per la revisione completa dei criteri di determinazione dell'ISEE al fine di tenere conto dei carichi familiari, senza tuttavia prevedere le modalità di regolazione degli effetti finanziari che ne derivano, quale, ad esempio, l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria;

Bellucci 3.20, che prevede che la corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 sia riconosciuta per la generalità delle domande presentate, anziché soltanto per quelle presentate entro il 30 settembre 2021, come attualmente previsto dal provvedimento in esame, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.1, che prevede che l'assegno temporaneo per figli minori sia riconosciuto per ciascun figlio minore a ca-

rico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Bellucci 1.4, che prevede che l'ammontare dell'assegno temporaneo sia determinato in base al reddito familiare, anziché in base alla tabella allegata al decreto, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la stessa non demanda ad un successivo atto di rango secondario la definizione delle modalità attuative, in modo tale da assicurare comunque il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 2;

Bellucci 2.8, che modifica i criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, prevedendo che tale assegno è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, provvedendo ai relativi oneri – che è dato peraltro ricavare solo in via indiretta, per differenza, dalla formulazione del successivo articolo 8 del testo – ai sensi di tale ultima disposizione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa nell'ambito del limite di spesa previsto per le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame;

Bellucci 2.01, che prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte ad una revisione delle modalità di

determinazione e di applicazione dell'ISEE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di attuare quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 2.3, che prevede che gli importi dell'assegno temporaneo per i figli minori siano maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Bellucci 2.9, che estende la misura dell'assegno temporaneo per i figli minori anche ai soggetti con livello ISEE fino a 60.000 euro, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Bellucci 3.2, che prevede l'attivazione di un numero verde gratuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo per figli minori e alle modalità di presentazione della relativa domanda. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 4.1, che prevede che il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio dell'assegno temporaneo per figli minori non può essere superiore ad euro 15.000 annui, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità sul citato Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.20 e 4.1 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, nel depositare una documentazione contenente la relazione tecnica e tre note, una della Ragioneria generale dello Stato, una del Ministero della giustizia ed una del Dipartimento della funzione pubblica (*vedi allegato 2*), chiede di rinviare l'espressione del parere a domani, in attesa di acquisire i rilievi da parte del Dipartimento del tesoro che ne ha preannunciato la trasmissione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che gli elementi di chiarimento richiesti al Governo sono stati acquisiti, chiede di votare almeno il parere sul testo del provvedimento e, invece, di rinviare a domani l'espressione del parere sugli emendamenti. Aggiunge che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana in corso e, pertanto, non è opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, con il rischio di non sapere quando esso potrà essere effettivamente espresso e, quindi, di impedirne di fatto l'esame da parte dell'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo ha testé evidenziato che il Dipartimento del tesoro ha preannunciato rilievi sul provvedimento e ha quindi chiesto un rinvio dell'esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) precisa che, dalle informazioni acquisite, aveva ritenuto che sulla base della documentazione trasmessa la Commissione potesse esprimere il proprio parere.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *presidente*, in risposta all'onorevole Lucaselli, ribadisce che è necessario attendere la trasmissione di ulteriori chiarimenti da parte del Governo al fine dell'espressione del parere. Prendendo atto, al riguardo, che il Governo assicura che verranno trasmessi nel corso della mattinata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare nel pomeriggio di oggi.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo sulle richieste di chiarimento del relatore.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, nel riferire le valutazioni effettuate dal Dipartimento del tesoro sul testo ora all'esame della Commissione, cui si era fatto cenno nel corso della precedente trattazione, fa presente che la proposta di legge in titolo

reca una disciplina organica sull'equo compenso nei rapporti tra professionisti e contraenti forti, applicabile anche a categorie diverse dagli avvocati, per i quali la materia risulta attualmente regolata dall'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 sull'ordinamento forense.

Tanto premesso, osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 2, commi 1 e 3, della proposta di legge in esame estenderebbe la disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, comprensive quindi anche dei *servicer*. Chiarisce che in tal modo si determinerebbe un'estensione della disciplina sull'equo compenso ad un settore in cui la contrattazione avviene di regola tra soggetti di pari potere negoziale e che pertanto le disposizioni citate potrebbero implicare un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Osserva altresì che, da un lato, la suddetta estensione potrebbe in particolare comportare una diminuzione del valore di cessione dei portafogli di crediti coinvolti nell'ambito di tali operazioni, in quanto l'acquirente dovrebbe tenere conto di tali maggiori costi, e che, dall'altro, le banche si troverebbero a dover registrare maggiori perdite sui crediti ceduti che si tradurrebbero, in sintesi, in una minore capacità di erogare credito, con danno delle imprese e delle famiglie.

Evidenzia, infine, che l'applicazione alle operazioni in essere già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni (GACS), determinando maggiori costi rispetto a quelli previsti nei *business plan* valutati dalle agenzie di *rating*, ridurrebbe le risorse disponibili per remunerare i portatori dei titoli *senior*, incrementando in tal modo i rischi di escussione della garanzia dello Stato.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso, da cui si evince, tra l'altro, che:

all'articolo 2, comma 1, appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

inoltre, l'applicazione di tale disciplina alle operazioni in essere già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni (GACS), determinando maggiori costi rispetto a quelli previsti nei *business plan* valutati dalle agenzie di *rating*, ridurrebbe le risorse disponibili per remunerare i portatori dei titoli *senior*, incrementando in tal modo i rischi di escussione della garanzia dello Stato;

all'articolo 2, comma 3, appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della ri-

scossione, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017;

infatti la citata estensione determinerebbe oneri estremamente gravosi per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a causa di un maggior esborso, a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato dalla predetta relazione tecnica in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi negativi per la finanza pubblica;

le attività connesse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito dall'articolo 10, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse potranno essere realizzate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

al comma 5 del medesimo all'articolo 10, che esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento comunque denominato ai componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, al fine di garantire la neutralità finanziaria di tale disposizione, appare necessario precisare che ai componenti dell'Osservatorio non spetti altresì alcun rimborso di spese;

appare necessario riformulare l'articolo 11, al fine di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, poiché la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;

al fine di escludere comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, appare necessario aggiungere infine, dopo l'articolo 12, una clausola di

invarianza finanziaria riferita al provvedimento medesimo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;

sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Esse non si applicano alle prestazioni rese in favore delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

sopprimere il comma 2.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla eventuale approvazione delle seguenti proposte emendative:

Colletti 4.201, che prevede che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione del medesimo compenso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno;

Colletti 11.200, che prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai contenziosi in ogni stato

e grado riguardanti abusi e nullità pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017.

Segnala che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.201 e 11.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.201 e 11.200 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Il presente decreto-legge, il cui iter di conversione ha visto una prima lettura ed approvazione da parte del Senato della Repubblica l'8 luglio 2021, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (di seguito denominato « Assegno ») destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare. Per lo stesso periodo, la disposizione accresce in via temporanea l'importo degli assegni al nucleo familiare.

Il provvedimento intende introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, e tenuto conto, altresì, che l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto un incremento di risorse per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il decreto-legge è costituito da nove articoli e da un Allegato.

Al Senato della Repubblica sono state svolte dalla Commissione Lavoro le Audizioni ritenute opportune e l'esame di alcuni emendamenti.

Gli articoli 1 e 2 disciplinano l'introduzione dell'assegno temporaneo per i figli, i requisiti e gli importi. L'Assegno spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti, ancorché maggiorati nell'importo, alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'articolo 5.

In particolare, l'**articolo 1** elenca i requisiti di accesso alla prestazione: cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché i requisiti relativi alla condizione economica. La platea di beneficiari del nuovo Assegno è stimata in circa 1,8 milioni di famiglie, nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori. L'Assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE.

L'**articolo 2** disciplina i criteri per la determinazione dell'Assegno. Gli importi per ciascun figlio minore sono riportati nella tabella allegata al decreto-legge e risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento. L'articolo 2 stabilisce, inoltre, una maggiorazione degli importi in tabella di euro 50 per ciascun figlio minore disabile. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'**articolo 3** disciplina le modalità di presentazione delle domande, la decorrenza del diritto e l'erogazione del beneficio. La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione

dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge, in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Un emendamento approvato ha parzialmente modificato il testo iniziale della norma, disponendo che nel caso di genitori che non abbiano un unico conto corrente, il contributo venga frazionato in pari misura ed erogato, pro quota, a ciascuno dei due genitori. Lasciando inalterato il quantum dell'assegno dalla disposizione, introdotta in prima lettura al Senato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal punto di vista dell'implementazione gestionale, inoltre, si è confermato come già oggi la procedura permetta il pagamento disgiunto ai genitori separati che ne facciano richiesta. Le limitate modifiche alla procedura, pertanto, non hanno impatto in termini di



maggiori oneri per l'Istituto che potrà realizzare la disposizione a risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce la compatibilità dell'Assegno con il reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26), secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021, con l'esclusione dell'assegno al nucleo familiare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, è invece incompatibile con la nuova misura.

Il medesimo articolo 4 precisa che per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Dall'importo teorico spettante quale somma dei due istituti viene sottratto un importo pari alla quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sia riconosciuta una maggiorazione per i nuclei familiari fino a due figli di euro 37,5 per ciascun figlio, e per i nuclei familiari di almeno tre figli di 55 euro per ciascun figlio.

L'articolo 6 accresce di 30 milioni di euro per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, per il finanziamento dei CAF. Lo stanziamento tiene conto dell'esigenza di far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) per il calcolo dell'ISEE connesso con il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nonché, più in generale, con il prossimo riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale. In particolare, si apportano modifiche e integrazioni alla disciplina di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa al finanziamento delle casse integrazioni con causale COVID 19 previste dal decreto-legge stesso.

Nel comma 1 viene attribuito l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'adozione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto originariamente. La norma prevede una comunicazione, da parte dell'INPS ai Ministeri vigilanti, del raggiungimento in via prospettica del limite di spesa previsto dal medesimo articolo 8, comma 12. Il finanziamento integrerà quindi il limite complessivo fissato originariamente, nel comma 13 del medesimo articolo 8, in 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.

Nel comma, 2, a seguito dei monitoraggi effettuati, è rimodulato con effetto immediato, senza l'adozione di specifico decreto ministeriale, l'importo destinato a finanziare la Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), che viene diminuito di 300 milioni di euro con aumento corrispondente del budget relativo alla cassa integrazione in deroga, sempre relativamente all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge oggetto di modifica.

Nel comma 3, l'INPS è autorizzato ad ampliare il plafond di autorizzazioni delle domande relative alle causali COVID-19 della cassa integrazione ordinaria in deroga e dell'assegno ordinario, individuando la quota delle ore autorizzabili per l'anno 2021, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruitive rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020. Viene fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa che saranno osservati con riferimento alle ore effettivamente fruitive da parte delle aziende.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie e di copertura.



L'**articolo 9** stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articoli 1 e 2 – Introduzione dell'assegno temporaneo per i figli

La disposizione in esame istituisce, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno per le famiglie con figli minori (di seguito Assegno).

Secondo quanto disposto **all'art. 1**, l'assegno spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'art 5.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Le modalità sono quelle richiamate **all'art. 2**. In particolare per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno è pari a 167,5 euro (137,5+30) mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Gli importi mensili dell'assegno sono pertanto così determinati:

N° figli minori	Importo mensile
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Se nel nucleo sono presenti più di cinque figli minori, all'importo di 1089,0 spettante al nucleo con cinque figli vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ciascun figlio ulteriore al quinto.

Se nel nucleo sono presenti figli inabili, è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio minore inabile.

La spettanza dell'assegno viene determinata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50000 euro. In particolare l'importo sopra determinato:

- **spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7000 euro;**
- **per un ISEE superiore a 7000 euro e non superiore a 15000 euro:** si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15000 euro;
- **per un ISEE superiore a 15000 euro e non superiore a 40000 euro:** si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40000 euro, un valore pari a



30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;

- **per un ISEE superiore a 40'000 euro e non superiore a 50'000 euro:** si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- **per un ISEE superiore a 50'000 euro** l'assegno non spetta.

In base ai criteri di spettanza appena esposti, che vedono decrescere linearmente il valore dell'assegno al crescere dell'ISEE, è stata redatta la tabella allegata al testo di legge nella quale sono riportati gli importi che spettano a ciascun figlio in funzione di scaglioni ISEE di ampiezza pari a 100 euro. Gli importi spettanti per ciascun figlio sono differenziati per i nuclei in cui siano presenti uno o due figli e per i figli in cui siano presenti tre o più figli.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione *Tax-Ben* del Dipartimento delle Finanze. Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa. In particolare le informazioni degli individui del campione sono integrate, mediante *matching* puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall'anagrafe dei rapporti finanziari, dall'estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi.

Sono stati individuati i nuclei destinatari del provvedimento in base alla presenza e al numero di figli minori, nonché in base alla mancanza di requisiti per l'accesso ai trattamenti ANF; per quanto riguarda i requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n.1 e n.4, si precisa che la base dati utilizzata non consente di distinguere, tra i cittadini non italiani, quelli che risiedono in Italia da oltre sei mesi. Le stime, quindi, hanno carattere prudenziale, poiché sono stati considerati tutti i nuclei di cittadini residenti con figli minori.

Per i nuclei individuati è stato quindi ricostruito l'indicatore ISEE sulla base di tutte le informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili. Il livello dell'ISEE ha consentito di posizionare ciascun nucleo in un preciso scaglione della tabella degli importi, determinando in maniera puntuale il valore da moltiplicare per il numero di figli presenti.

	Nuclei (mln)	Figli(mln)	Risorse (mld)
1 figlio	0,9	0,9	0,6
2 figli	0,7	1,4	0,8
più di 2 figli	0,1	0,5	0,4
Totale	1,8	2,7	1,8

Per la misura in oggetto si stima una spesa di competenza pari a 1.828 milioni di euro per il secondo semestre 2021. Nell'ambito di tale stima il peso rivestito dalla maggiorazione di cinquanta euro spettante per i figli minori disabili è quantificabile in circa 4 milioni di euro.



La platea di beneficiari del nuovo assegno è costituita da **1,8 milioni di famiglie non titolate alla fruizione degli ANF**. In tali famiglie sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle domande, la decorrenza del diritto e l'erogazione del beneficio. La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge, in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In caso di genitori che non abbiano un unico conto corrente, il contributo viene frazionato in pari misura ed erogato, pro quota, a ciascuno dei due genitori. Lasciando inalterato il quantum dell'assegno dalla disposizione, introdotta in prima lettura al Senato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal punto di vista dell'implementazione gestionale, inoltre, già oggi la procedura permette il pagamento disgiunto ai genitori separati che ne facciano richiesta. Le limitate modifiche alla procedura, pertanto, non hanno impatto in termini di maggiori oneri per l'Istituto che potrà realizzare la disposizione a risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 – Compatibilità con reddito di cittadinanza

L'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza si è utilizzata la seguente formula:

$$\text{ImportoRdc} * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo;

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a tutti i componenti del nucleo.



Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, sono stati presi in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore, di Reddito di Cittadinanza nell'anno 2020. Applicando a livello individuale il calcolo proposto, si stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 496 milioni di euro. Nella tabella che segue vengono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero di nuclei interessati (404.459) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (138,34 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,9).

Distribuzione dei nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito/Pensione di cittadinanza nell'anno di riferimento per classi di Isee.

Classe Isee	Anno 2020 (Gennaio - Dicembre)					Stima effetti finanziari			
	Situazione attuale								
	Numeo nuclei	di cui Nuclei con Anf 2020	importo medio mensile Anf	importo medio mensile percepito RdC	Numero medio di mensilità percepite RdC	Numeo nuclei	Importo medio mensile componente integrata	Numero medio di mensilità percepite	
Nuclei con 1 minore	268.404	59.699	134	617,80	8,5	208.705	83,93	8,7	
Nuclei con 2 minore	192.180	59.095	239	658,09	8,7	133.085	167,65	9,0	
Nuclei con 3 o più minori	93.222	30.553	389	660,13	8,8	62.669	250,15	9,1	
Totale nuclei con minori	553.806	149.347	229	639,18	8,6	404.459	138,34	8,9	

Letture archivi 7 aprile 2021

Pertanto su base semestrale la quota di assegno assorbita dal reddito di cittadinanza è pari a circa **248 milioni di euro per l'anno 2021**.

Articolo 5 - Maggiorazioni ANF in cifra fissa dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio.

Dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati estrapolati i dati relativi all'anno 2019, per le tabelle con figli (11-19) e senza figli (20A-21D) individuando, con riferimento ai lavoratori dipendenti a congruaggio del settore privato, il numero di percettori ANF e la relativa spesa per prestazioni. Tale platea è composta da circa 2,7 milioni di nuclei (di cui con figli 2,5 milioni). Sempre dagli archivi si desume una spesa 2019 per ANF pari a 3.375,3 milioni di euro per i nuclei con figli.

Il maggior onere della disposizione è stato calcolato sui beneficiari dell'anno 2019, in quanto il 2020 risente dell'effetto Covid-19 e meno in linea con il trend storico, effettuando le simulazioni sulla distribuzione dei nuclei delle diverse tabelle in ragione del reddito e del numero di componenti ipotizzando prudenzialmente l'erogazione del beneficio a tutti per 5,5 mensilità (prudente rispetto alla situazione reale che presenta circa 10 mensilità annue) e l'invarianza della platea dei beneficiari per l'anno di applicazione della norma.

Per ciascuna tabella con figli (11-19), inoltre, sono stati desunti il numero di percettori distintamente per classi di reddito e per numero di componenti. A tali numerosità sono stati applicati, per 5,5 mesi, sia gli importi previsti a normativa vigente sia i nuovi importi derivanti dalle maggiorazioni sopra descritte pervenendo alla definizione di un maggior onere relativo ai lavoratori dipendenti del settore



privato a conguaglio pari a 930,6 milioni di euro, che rappresenta un incremento di circa il 26 per cento della spesa complessiva dei nuclei familiari con figli.

Si è ipotizzata anche per le altre categorie di percettori di ANF (disoccupati, agricoli, domestici, ecc.) una stessa percentuale di incremento dell'ANF conseguente all'applicazione delle maggiorazioni. Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari che deriverebbero meccanicamente da tale ipotesi e che determinerebbero effetti complessivi derivanti dalla proposta in esame per i lavoratori dipendenti del settore privato pari a 1.133,2 milioni di euro.

**Maggiori oneri per incremento ANF in cifra fissa
(Importi in milioni di euro)**

Descrizione	Rendiconto 2019 GPT + GIAS (dati economici)	Di cui con figli	Di cui senza figli	Maggior onere per incremento ANF in cifra fissa
		Tabelle 11-19	Tabelle 20A-21D	Tabelle con figli 11-19
Assegni per il nucleo familiare:				
ai lavoratori dipendenti tramite DM	3.610,1	3.539,1	71,0	930,6
ai lavoratori disoccupati non agricoli	260,8	255,7	5,1	67,2
ai lavoratori dipendenti agricoli	392,9	385,2	7,7	101,2
ai lavoratori domestici	96,1	94,2	1,9	24,7
ai lavoratori disoccupati agricoli	30,3	29,7	0,6	7,8
ai lavoratori dipendenti non agricoli	5,9	5,8	0,1	1,5
ai lavoratori disoccupati in mobilità	0,7	0,7	-	0,2
ai pensionati	634,4	-	634,4	-
ai pensionati ex ENPALS	1,3	-	1,3	-
ai lavoratori agricoli in cassa integrazione	-	-	-	-
Totale ANF	5.032,5	4.310,4	722,1	1.133,2

In via prudenziale, per tenere conto dei rischi della stima, gli effetti finanziari sulla platea di lavoratori dipendenti del settore privato vengono quantificati in 1.160 milioni; un incremento del 23 per cento rispetto alla spesa complessiva registrata nel 2019.

Sempre in via prudenziale, per i lavoratori dipendenti del Settore pubblico si ipotizza un incremento della spesa lievemente superiore e pari a poco più del 30 per cento. Questo comporta effetti finanziari per l'anno 2021 pari a 230 milioni di euro.

Complessivamente il maggior onere dell'articolo in esame è valutato in **1.390 milioni di euro per l'anno 2021**.

Nel complesso, dunque, il maggior costo del nuovo assegno temporaneo, come disciplinato dagli articoli 1 e 2 e 4, è pari a 1.580 milioni per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'art. 8.

Dall'articolo 5 derivano maggiori oneri valutati in 1.390 milioni per l'anno 202, cui si provvede ai sensi dell'art. 8.

L'articolo 6 prevede un maggior onere pari a 30 milioni per il 2021 per rifinanziamento CAF, cui si provvede ai sensi dell'art. 8.

Articolo 7

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nel dettaglio:


- a) comma 1, trattasi di disposizione che, in luogo del previsto DM, riattribuisce direttamente risorse riscontrate disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dello Stato e già programmate in relazione ai saldi di finanza pubblica;
- b) comma 2, trattasi di disposizione che in luogo del previsto DM, sulla base dell'attività di monitoraggio modifica specifici limiti di spesa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (dai dati di monitoraggio alla data del 7 giugno gli impegni di spesa relativi alle ore autorizzate per i provvedimenti del DL 41/2021 e L. 178/2020 sono circa 10 milioni di euro pertanto appare congruo il ridimensionamento del limite di spesa per i trattamenti CISOA previsto dalla disposizione in esame);
- c) comma 3, trattasi di norma procedimentale diretta a esplicitare le modalità per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l'anno 2021 in materia di integrazioni salariali senza modifica degli stessi.

Pertanto dall'articolo in esame non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie e di copertura, prevedendo che alla copertura degli oneri di derivanti dagli articoli 2, 5 e 6 rispettivamente pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 7 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

20/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria**

A.C. 3179 e abb.-A

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI.”***

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge in esame, composta di 12 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela di qualsiasi professionista indipendentemente dall'appartenenza o meno a Collegi o a Ordini professionali. La disciplina sull'equo compenso è stata introdotta nella precedente legislatura ed era diretta a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti “forti”, nello specifico le pubbliche amministrazioni ovvero imprese non rientranti nelle categorie delle “piccole e medie imprese” come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. A tal fine, il decreto-legge n. 148/2017 (c.d. D.L. fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2017, aveva introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definiva “equo” il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Inoltre, il predetto decreto, aveva esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni che prevedono ordini professionali, aveva soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

Il provvedimento si compone di un articolato di seguito descritto.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 1

(Oggetto)

La disposizione contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012). Per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012). Per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013.

La previsione di natura descrittiva, è finalizzata alla individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento e ne delimita l'oggetto. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

L'articolo definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatari), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte".



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La disposizione, al comma 2, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese: infatti, salvo prova contraria, tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, ragion per cui è necessario predisporre idonea tutela per il professionista interessato.

Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e degli agenti della riscossione che, invece, nella normativa vigente (art. 19 - quaterdecies del D.L. 148/2017) ne restano esclusi. *Al riguardo, secondo le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) l'applicazione delle disposizioni dell'equo compenso anche agli agenti della riscossione determinerebbe oneri finanziari "estremamente gravosi" per la stessa struttura, in quanto è stato previsto un maggior esborso a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica e soprattutto sul bilancio dell'ente. Quindi, risulterebbe superato l'attuale assetto normativo che prevedeva la non applicazione della disciplina dell'equo compenso "agli agenti della riscossione, che garantiscono al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste".*

Al riguardo, rimandando alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne questa Amministrazione, si osserva che la problematica sull'equità del compenso riguarda esclusivamente il professionista interessato non incidendo sulle prestazioni che lo stesso offre alle pubbliche amministrazioni, soggette ai medesimi requisiti afferenti il rapporto di prestazione d'opera di diritto civile. Per quanto riguarda la difesa delle amministrazioni si osserva, inoltre che la stessa è effettuata attraverso l'Avvocatura centrale e le avvocature distrettuali dello Stato e che, pertanto, i proventi dei procuratori ed avvocati dello Stato sono definiti con legge statale. Tale tutela vale anche dinanzi all'agente di riscossione, mentre per quanto concerne l'accesso al gratuito patrocinio da parte del privato che non abbia i mezzi per approntare un'adeguata difesa dei suoi diritti ed interessi, nulla è innovato, valendo in tal caso, per il processo tributario, le stesse norme che regolano l'accesso al beneficio per tutti gli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

altri procedimenti. Si assicura, pertanto, che le disposizioni in esame non producono ulteriori effetti sulle spese per il patrocinio a spese dello Stato, rientrando le fattispecie inerenti le pubbliche amministrazioni nella materia regolata dalla normativa speciale riguardante i compensi dell'Avvocatura dello Stato.

Le disposizioni analizzate, sono volte a garantire diritti ed interessi dei professionisti forensi, puntualmente descritti dalla previsione normativa de qua che non incide, dunque, su aspetti di natura finanziaria suscettibili di determinare effetti per il bilancio dello Stato. Pertanto, non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

La previsione normativa contempla la sanzione della nullità nei casi di stipula di clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni per i comportamenti elencati nello stesso articolo, riguardo ad un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1, mentre il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali. La nullità è comunque parziale in quanto coinvolge le singole clausole interessate e non l'intero atto, può essere rilevata anche d'ufficio ed opera solo a favore del professionista. L'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni riunite in Ordini è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Come sopra già accennato, le clausole vessatorie sono considerate nulle, mentre il contratto rimane valido nel resto. Qualora il giudice accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista tenuto conto dei parametri previsti dai decreti ministeriali



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

rispettivamente il DM n. 55/2014 per gli avvocati, il DM n.140/2012 per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il DM 46/2013 per i Consulenti del Lavoro (art. 13-bis co. 10 della Legge n. 247/2012).

La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4 **(Indennizzo in favore del professionista)**

La disposizione prevede che il giudice, una volta accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione ne dichiara la nullità e intervenga sulla determinazione del compenso da corrispondere al professionista secondo i criteri di cui al decreto cui fa riferimento l'art. 1 del presente schema ddl, secondo la categoria di appartenenza del professionista. Infine, è previsto che il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

La previsione, finalizzata alla quantificazione da parte del giudice del quantum dovuto per la prestazione professionale del professionista iscritto o non iscritto ad albi, ordini o collegi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Gli adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5 **(Disciplina dell'equo compenso)**

L'articolo contiene le disposizioni che permettono di dettare l'organicità della materia: nella specie, il comma 1 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Si ricorda che in base all'art. 1370 c.c. le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro; il comma 2, stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione, termine che ai sensi dell'art. 2956 c.c. è di durata triennale. Il comma 3 prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'art. 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni, mentre il comma 4 prevede che i consigli nazionali degli ordini e i collegi delle professioni abbiano la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Gli stessi ordini e collegi professionali hanno il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina

L'ultimo comma stabilisce che, per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile, in particolare quelle previste dagli articoli 1341 e 1342 c.c. e le disposizioni in tema di nullità. *La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.*

ARTICOLO 6

(Presunzione di equità)

La disposizione prevede che le imprese di cui all'art. 2 possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

ARTICOLO 7

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

La disposizione in esame prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria ARTICOLO 8

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

L'articolo interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando il suddetto termine nel giorno del compimento della prestazione.

ARTICOLO 9

(Azione di classe)

Per quanto riguarda la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti, la stessa è espletata attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni riconducibili a Ordini professionali) o dalle associazioni professionali (per le altre professioni di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione si ricollega alla disciplina dell'azione di classe, contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

Tutte le disposizioni analizzate agli articoli dal 6 al 9 hanno natura precettiva e procedurale e non comportano aggravio di oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

Si assicura che la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento del suddetto Osservatorio non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti collegati potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia che lo presiede anche a mezzo di un suo delegato, deve essere composto da: un rappresentante designato dal Ministero del lavoro; un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali; due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013. *Si segnala che la disposizione prevede che ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto, ricomprendendo in tale menzione, anche l'esclusione di eventuali possibili rimborsi per le spese di missione da sopportare.*

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie)

La norma detta le disposizioni transitorie in base alle quali le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. Con riguardo alle prestazioni in corso collegate a tali convenzioni, la proposta introduce l'obbligo per il professionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica, tuttavia, che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile soltanto sul piano deontologico. *Si tratta di una norma di natura ordinamentale che, tuttavia, secondo le valutazioni dell'AdER determinerebbe effetti negativi per l'equilibrio economico-finanziario del suddetto ente, in quanto a seguito della revisione dei compensi per tutti gli incarichi relativi a controversie ancora pendenti o, comunque, a prestazioni rese e non ancora fatturate, insorgerebbe la necessità di introdurre forme di contribuzione aggiuntive rispetto a quelle vigenti, con conseguente aggravio del bilancio dell'ente. In via generale, non può escludersi che alla luce della disciplina transitoria, la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche possa comportare maggiori oneri, allo stato non quantificabili, rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 12

(Abrogazioni)

La disposizione contiene la previsione delle norme da abrogare in virtù dell'entrata in vigore della legge di cui al presente provvedimento che sono, in particolare: l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. legge professionale forense; l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017; l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006. *La norma è di carattere precettivo e per evitare duplicazioni e fraintendimenti comporta l'abrogazione di articoli e disposizioni oramai inseriti nella presente legge per tutte le categorie di professionisti, mirando, quindi, ad una omogenizzazione della materia. Tuttavia, sempre secondo il contributo fornito dall'AdER si rappresenta la contrarietà dell'abrogazione delle citate norme in virtù delle osservazioni esposte già all'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento cui si rinvia.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

23/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biagio Mazzotta'.

MEF - RGS - Prot. 215698 del 23/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

Prot. n.
Entrata prot. 212665/2021
Allegati:
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A C. 3179 ed abb./A – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia riguardante il testo aggiornato del provvedimento di cui in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate nella nota n. 200337/2021 del 6 luglio 2021 da questo Dipartimento e del contributo fornito dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, il Ministero della giustizia, per superare alcune criticità evidenziate propone delle modifiche al testo normativo.

Al riguardo, nel condividere le proposte di modifica del testo normativo formulate dal Ministero della giustizia, per quanto di competenza, si segnala quanto segue.

L'**articolo 2** (Ambito di applicazione), **comma 3**, stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

La relazione tecnica chiarisce che, secondo le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) l’applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso anche agli agenti della riscossione determinerebbe oneri finanziari “estremamente gravosi” per la stessa struttura, in quanto è stato previsto un maggior esborso a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica e soprattutto sul bilancio dell’ente.

Al riguardo, preso atto di quanto sopra indicato e tenuto conto di quanto espresso dall’AdER si concorda con la necessità che il testo dell’articolo 2, comma 3, sia modificato rispetto all’attuale formulazione.

Si rileva, in ogni caso, la necessità di acquisire il parere del Dipartimento del tesoro nonché di Funzione pubblica al fine di poter verificare l’insorgenza di eventuali effetti negativi anche per altre amministrazioni pubbliche.

L’**articolo 10** (Osservatorio nazionale sull’equo compenso), al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge in materia di equo compenso, prevede, al **comma 1**, l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso. I **commi 2 e 3** definiscono la composizione, che risulta integrata di ulteriori componenti rispetto al testo precedente, e le attività del predetto organismo che risultano integrate dalla nuova previsione introdotta con l’inserimento del **comma 6** ove si dispone, per l’Osservatorio, la presentazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione sulla propria attività di vigilanza. Il **comma 5** dispone che ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

La relazione tecnica assicura che la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento dell’Osservatorio non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti collegati potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riguardo ai possibili oneri derivanti dall’attività dei membri dell’Osservatorio, la relazione tecnica asserisce che l’attuale formulazione della norma comporta anche l’esclusione di eventuali possibili rimborsi per le spese di missione.

Al riguardo, si ritiene che l'attuale formulazione del comma 5 non consenta di escludere i rimborsi spese in quanto non assimilabili, per loro natura, ad emolumenti. Pertanto, nel condividere la riformulazione del testo normativo proposta dal Ministero della giustizia, che tiene conto delle osservazioni formulate da questo Dipartimento, si esprime **parere contrario** alla norma formulata negli attuali termini. Si ribadisce, pertanto, la necessità di specificare in norma che ai componenti dell'osservatorio non spettano rimborsi per le spese eventualmente sostenute.

L'**articolo 11** (Disposizioni transitorie), **comma 1**, prevede che le disposizioni di cui alla proposta di legge in esame si applicano, per le prestazioni svolte successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data.

Al riguardo, si fa presente che la norma in esame cela, di fatto, una forma di retroattività *sine die* della disposizione, legittimando la revisione di compensi per prestazioni richieste dalle amministrazioni pubbliche pattuiti nell'ambito di convenzioni già sottoscritte alla data di entrata in vigore della norma a prescindere dalla durata delle convenzioni stesse e comporta, per tali ragioni, maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, allo stato non quantificabili - stante la complessità di un eventuale processo di ricognizione degli incarichi attualmente in essere - e privi di copertura finanziaria.

La relazione tecnica chiarisce che, pur trattandosi di una norma di natura ordinamentale, secondo le valutazioni dell'AdER, la stessa determinerebbe effetti negativi per l'equilibrio economico-finanziario del suddetto ente, in quanto a seguito della revisione dei compensi per tutti gli incarichi relativi a controversie ancora pendenti o, comunque, a prestazioni rese e non ancora fatturate, insorgerebbe la necessità di introdurre forme di contribuzione aggiuntive rispetto a quelle vigenti, con conseguente aggravio del bilancio dell'ente. La relazione tecnica, precisa, ancora, che, in via generale, non può escludersi che alla luce della disciplina transitoria, la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche possa comportare maggiori oneri, allo stato non quantificabili, rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto di quanto indicato nella relazione tecnica, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso della norma esaminata.

Si rileva, inoltre, la necessità di acquisire il parere del Dipartimento del tesoro, nonché di Funzione pubblica, al fine di poter verificare l'insorgenza di eventuali effetti negativi anche per altre amministrazioni pubbliche.


In merito alle abrogazioni previste dall'**articolo 12**, del provvedimento, la relazione tecnica rappresenta, pur trattandosi di norma precettiva, la contrarietà dell'abrogazione delle citate norme in virtù delle osservazioni esposte da AdER già all'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento cui si rinvia.

Al riguardo, tenuto conto delle considerazioni formulate dall'AdER e di quanto evidenziato in relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che venga modificato l'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento.

Si rileva, in ogni caso, la necessità di acquisire il parere del Dipartimento del tesoro nonché di Funzione pubblica, al fine di verificare l'insorgenza di eventuali effetti negativi anche per altre amministrazioni pubbliche.

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato





m_dg.LEG.20/07/2021.0007257.U



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

- Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Capo del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento-Ufficio I°

ROMA

AI SOTTOSEGRETARI DI STATO

Al Sig. Capo di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: A.C. 3179 e abb. - A "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Con riferimento al provvedimento in oggetto e alla luce delle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota n. 200337/2021 del 6 luglio 2021, si trasmette, per quanto di competenza di questa Amministrazione, la relazione tecnica riferita al testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione giustizia della Camera in sede referente redatta dall'Area Economico-Finanziaria del gabinetto del Ministro

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Franca Mangano



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 3179 e abb. - A “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

Con riferimento al disegno di legge in oggetto e alla luce delle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota n. 200337/2021 del 6 luglio 2021, si trasmette, per quanto di competenza di questa amministrazione, la relazione tecnica riferita al testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione giustizia della Camera in sede referente.

Al riguardo, al fine di confermare la clausola di cui *all'articolo 10, comma 5*, comprovante l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, si rappresenta l'opportunità di modificare la disposizione come di seguito:

“5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.”

Si rappresenta altresì, che per le medesime finalità di garantire l'invarianza finanziaria, alla luce del contributo fornito dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere valutata favorevolmente, fatte salve le valutazioni delle amministrazioni interessate, la modifica *dell'articolo 2, comma 3*, nel senso auspicato dalla stessa Agenzia, come di seguito riportato:

“3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e non si applicano a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.”.

Si segnala, infine, la necessità di introdurre nel testo, come rappresentato dalla RGS, un'apposita clausola di invarianza finanziaria, come di seguito evidenziato:

“Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.*

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo
del Ministro per la pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
ULM_FP 0001111 P-
del 27/07/2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento – Ufficio primo

e, per conoscenza:

- Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo economia
 - Ufficio del coordinamento legislativo
 - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Loro Sedi

OGGETTO: A.C. 3179 ed abb./A – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Relazione tecnica.

In relazione allo schema di provvedimento in oggetto, e con riguardo alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 215698 del 23 luglio 2021, nel condividere le osservazioni ivi espresse si rappresenta che le modifiche proposte dal Ministero della giustizia si intendono condivise.

In particolare, per quanto attiene all'**articolo 10**, recante la disciplina sull'osservatorio nazionale sull'equo compenso, si ravvisa l'opportunità di prevedere espressamente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria che preveda che ai componenti del predetto osservatorio non competono rimborsi spese.

Con riguardo all'**articolo 11**, si conferma che anche ad avviso dello scrivente Ufficio la norma introduce un principio di retroattività e questo potrebbe determinare, in capo alle amministrazioni, ricadute negative e impreviste. Sul punto, si è dell'avviso che la norma in argomento potrebbe essere riformulata prevedendo che *"le misure introdotte dalla presente legge si applicano alle convenzioni sottoscritte prima della sua entrata in vigore previa intesa tra le parti."*

Con riguardo all'**articolo 12** non si hanno ulteriori osservazioni da formulare rispetto a quelle già espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, tuttavia si ritiene che la vigente disciplina, di prevista abrogazione, sia comunque incompatibile con il quadro normativo che si sta delineando e la cui determinazione si rimette alle valutazioni politiche.

Si rimane a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta utile.

Il Capo dell'Ufficio

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	149

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020) 690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	144

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Seguito esame C. 2104 Alemanno	148
--	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio scorso.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che per la riunione odierna, non essendo previste votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte inoltre che al provvedimento sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato*) e che – ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e sulla base del

perimetro dell'intervento normativo recato dalla proposta di legge in esame – devono ritenersi tutte ammissibili.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che per la riunione odierna, non essendo previste votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, evidenzia che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura, della proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 2018 e torna all'esame della Camera con le

modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 20 maggio 2021. In occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 5 dicembre 2018, ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.

Il provvedimento si compone ora di 21 articoli, uno in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera, essendo stato introdotto l'articolo 19, che reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

Sottolineando la rilevante presenza del nostro Paese nel settore della produzione biologica, osserva che il provvedimento è volto a disciplinare, con riferimento al settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti, i distretti biologici, l'organizzazione della produzione e del mercato, le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, compresa la semplificazione amministrativa, i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, la promozione dell'utilizzo di prodotti biologici da parte degli enti pubblici e delle istituzioni, nonché l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Per quanto riguarda le competenze dalla Commissione finanze segnala l'articolo 9, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, al quale sono state apportate limitate modifiche nel corso dell'esame svolto presso il Senato.

Tale Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo annuale per la

sicurezza alimentare, già previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), integralmente sostituito dal comma 5 dell'articolo 9. Il contributo ha cadenza annuale e ammonta al 2 per cento – in luogo del precedente 5 per cento – del fatturato dell'anno precedente, ed è imposto alle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di particolari prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente, proprio al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli pericolosi per l'ambiente acquatico. Tali contributi sono corrisposti in rate semestrali con modalità da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dalla realizzazione del marchio biologico italiano (articolo 6), al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche (articolo 8), nonché al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d).

Segnala infine, con riferimento alle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica (articolo 14), che il Senato ha soppresso la previsione secondo la quale i contributi obbligatori di cui al comma 8 – la cui istituzione può essere richiesta dalle suddette organizzazioni in relazione alla possibilità che le regole derivanti da accordi, decisioni o pratiche concordate siano rese obbligatorie, per un periodo limitato, anche nei confronti degli operatori non aderenti – sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

Tale soppressione è stata posta come condizione dalla Commissione bilancio del

Senato nel parere espresso il 15 gennaio 2020: è stato rilevato infatti come il mancato riconoscimento della natura di prelievo fiscale avrebbe comportato la possibilità di dedurre i contributi versati, con un conseguente decremento del gettito per la finanza pubblica.

In attesa di eventuali osservazioni da parte dei colleghi, preannuncia l'intenzione di presentare, nella prossima seduta, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigò.

La seduta comincia alle 15.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020) 690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che per la riunione odierna, non essendo previste votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Luca SANI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame congiunto degli atti di programmazione, a livello nazionale ed europeo, delle politiche dell'Unione per il 2021.

Si tratta della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2021, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, nella quale sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'UE.

La Commissione è chiamata ad esaminare tale relazione congiuntamente con il Programma di lavoro per il 2021 della Commissione europea (COM(2020)690 final), presentato il 19 ottobre 2020, dal titolo « Un'Unione vitale in un mondo fragile », corredato di quattro allegati che riportano: le nuove iniziative che la Commissione prevede di presentare (All. I); le iniziative REFIT – il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (All. II); le proposte prioritarie in sospeso (All. III); le proposte che si intende ritirare (All. IV).

Evidenzia che il Programma di lavoro della Commissione europea è strutturato nei seguenti sei obiettivi prioritari:

1. *Green Deal* europeo;
2. un'Europa pronta per l'era digitale;
3. un'economia al servizio delle persone;
4. un'Europa più forte nel mondo;
5. promozione del nostro stile di vita europeo;
6. un nuovo slancio per la democrazia europea.

Con riferimento alle tematiche di competenza della Commissione Finanze affrontate dai documenti, segnala che, nell'ambito dell'obiettivo relativo al *Green Deal*

europeo, si prevede la revisione della legislazione in materia di clima ed energia per allinearla al nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. A tal fine si preannuncia la predisposizione del pacchetto « Pronti per il 55 per cento », tra i cui interventi è compresa la revisione della direttiva CE 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici, allo scopo di adeguare la tassazione delle energie alle esigenze di protezione ambientale e contrastare i fenomeni di delocalizzazione produttiva e concorrenza sleale di Paesi terzi, che vanifichino gli obiettivi del *Green Deal*.

La revisione della direttiva CE 2003/96 verrà attuata in modo da incentivare l'adozione di modelli di produzione basati sul ricorso a tecnologie e prodotti energetici più compatibili con le esigenze di protezione ambientale e crescita sostenibile dell'Unione europea, rivedendo le aliquote minime ritenute obsolete e ripensando le esenzioni. Sarà altresì presentata una proposta per un meccanismo di tassazione delle emissioni di carbonio alle frontiere – CBAM. Il nuovo *Green Deal* si collega anche a precedenti iniziative che riguardano l'adozione di proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi – SAD.

Il Governo si impegnerà a collaborare con la Commissione europea e gli Stati membri nei negoziati per l'adozione di un meccanismo trasparente e oggettivo di tassazione del carbonio, che sia anche coerente con gli obblighi in materia di commercio internazionale.

Nell'ambito dell'obiettivo un'Europa pronta per l'era digitale, il Programma di lavoro afferma che l'Unione, per garantire l'equità nel mondo digitale, continuerà ad adoperarsi per un accordo internazionale finalizzato a un sistema fiscale equo che fornisca entrate sostenibili a lungo termine. Segnala inoltre che, qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la Commissione proporrà un prelievo sul digitale.

Ricorda che da qualche anno in sede OCSE/G20 sono in corso i lavori per una

riforma del sistema fiscale internazionale. I lavori si articolano su due pilastri:

1) nuove norme sulla « presenza imponibile » (senza la tradizionale presenza fisica di una società) e sui diritti di attribuzione degli utili imponibili (la parte degli utili che dovrebbe essere tassata in una determinata giurisdizione);

2) nuove norme volte a garantire che le società operanti a livello internazionale paghino un livello minimo di tassazione, per fare in modo che la base imponibile per l'imposta sulle società in qualsiasi Paese sia meglio protetta dall'erosione della base imponibile e dal trasferimento degli utili.

La Relazione programmatica segnala che la revisione delle regole di tassazione internazionale ha implicazioni sul rilancio della proposta di direttiva europea per una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (*Common Consolidated Corporate Tax Base*), finalizzata a rimuovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione del Mercato Interno, derivanti soprattutto dall'esistenza di 27 sistemi fiscali differenti, dall'applicazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intra-gruppo, dall'impossibilità di compensare le perdite transfrontaliere e dai rischi di doppia imposizione.

La nuova proposta, rispetto a quella presentata nel 2011, è stata suddivisa in due provvedimenti distinti per rendere più agevoli le negoziazioni sul tema. Il primo provvedimento contiene le regole di formazione della base imponibile, il secondo riguarda la disciplina del consolidamento.

Il 1° luglio 2021 è stato sottoscritto un accordo da 132 Paesi – tra gli Stati membri dell'UE, Irlanda, Ungheria e Estonia non hanno firmato – che è stato confermato in occasione della riunione del 9-10 luglio 2021 dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20. L'accordo deve ora ottenere l'approvazione definitiva al G20 che si terrà a Roma il prossimo ottobre.

L'impegno sottoscritto prevede la creazione di un'imposta minima globale sulle

società multinazionali con ricavi superiori a 750 milioni di euro pari ad almeno il 15 per cento, e, al fine di raggiungere una soluzione equa sull'assegnazione dei diritti di tassazione, il diritto per i Paesi di tassare almeno il 20 per cento dei profitti che superano il margine del 10 per cento delle società multinazionali più grandi e redditizie.

La Relazione programmatica evidenzia poi che la fatturazione elettronica obbligatoria nei rapporti tra privati presenta profili di pertinenza rispetto alle politiche di innovazione e digitalizzazione. Questa misura è stata introdotta in funzione anti-frode e antievasione, in grado di funzionare anche per la semplificazione della riscossione delle imposte e come volano per la digitalizzazione del Paese.

La Relazione programmatica ricorda che, pur essendo la promozione della fatturazione elettronica una delle azioni del « Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa » COM (2020) 312, del 15 luglio 2020, ai fini della sua applicazione obbligatoria è ancora necessaria una deroga mirata ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA. Il nostro Paese, che è già stato autorizzato a tale deroga per il periodo 1° luglio 2018 – 31 dicembre 2021 dalla decisione di esecuzione (UE) n. 593 del 2018, presenterà pertanto nel corrente anno una richiesta di proroga ed estensione della deroga.

Per la realizzazione del terzo obiettivo, un'economia al servizio delle persone, il Programma di lavoro pone l'accento sulla necessità di approfondire l'Unione economica e monetaria per consentire il conseguimento di stabilità e competitività, che, a sua volta, garantirà anche un ruolo più forte dell'euro sulla scena internazionale. Si propone quindi di compiere progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria, rivedendo il quadro per gestire i fallimenti bancari dell'UE, le norme prudenziali per le imprese di assicurazione e riassicurazione e la normativa relativa al mercato degli strumenti finanziari e intensificando la lotta contro il riciclaggio di denaro.

La Relazione programmatica dedica ampio spazio alla riforma dell'Unione economica e monetaria. In particolare, il Governo annuncia che intende impegnarsi per:

completare l'Unione bancaria, soprattutto tramite uno schema europeo di garanzia dei depositi che superi il settorialismo degli schemi nazionali ed assicuri economie di scala volte a preservare ancora più efficacemente i depositanti e la stabilità finanziaria, e l'Unione dei mercati dei capitali;

La Relazione programmatica, con riferimento alle tematiche finanziarie, evidenzia che il principale risultato atteso nel medio termine consista nella creazione di un'autentica Unione dei mercati dei capitali, che sia in grado di garantire un'allocatione ottimale delle risorse e di diversificare le fonti di finanziamento per le imprese e che, nel contempo, possa rappresentare un elemento di stabilizzazione idoneo a fronteggiare *shock* esterni, improvvisi e asimmetrici. Nel breve termine, l'obiettivo è quello di vedere riconosciute l'importanza e la priorità di iniziative volte principalmente a migliorare l'ambiente regolamentare, in particolare per le piccole e medie imprese, in considerazione della loro peculiare rilevanza nell'economia nazionale, nonché a vedere riconosciuta, nelle sedi europee, la centralità di politiche e iniziative che pongano gli investimenti in primo piano;

Non dissimili i risultati attesi in termini di progresso nel completamento dell'Unione bancaria, laddove la definizione del quadro di regole a livello UE dovrà essere coniugato con la miglior tutela del ruolo di supporto allo sviluppo del tessuto economico del Paese assolto dall'industria bancaria;

istituire una capacità fiscale centralizzata, quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, il cui scopo sarebbe anche quello di fornire beni pubblici europei e correggere i falli-

menti di mercato nell'eurozona. Sebbene *Next Generation EU* costituisca un importante passo in avanti in termini di contrasto alle crisi economiche – afferma la Relazione – esso si configura come una misura dal carattere eccezionale e temporaneo, mentre il cambiamento che si auspica per l'eurozona dovrebbe avere un carattere strutturale;

promuovere un'ampia riforma delle regole fiscali europee. Secondo il Governo le regole del Patto di stabilità e crescita hanno mostrato negli anni diversi limiti, tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del Patto, l'insufficiente anti-ciclicità delle regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili. L'Italia – sostiene la Relazione programmatica – pur nella consapevolezza che le posizioni degli Stati membri sono molto distanti, intende sostenere la necessità di favorire una maggiore anti-ciclicità delle regole, le quali devono permettere l'impiego di una politica fiscale discrezionale di supporto in momenti di crisi e fornire i dovuti incentivi all'attuazione degli investimenti pubblici, e continuare a evidenziare i limiti dell'attuale metodologia di calcolo del prodotto potenziale e dell'*output gap*;

lavorare a una riforma del bilancio dell'UE anche attraverso l'introduzione di risorse proprie supplementari che possano contribuire a finanziare il rimborso dei prestiti contratti all'interno del programma *Next Generation EU* e che incrementi la capacità delle istituzioni di implementare in modo più efficace le politiche eurounitarie limitando l'aumento della contribuzione nazionale al bilancio UE, basata su una quota del Reddito Nazionale Lordo;

adottare misure legislative in materia di *governance* societaria sostenibile, per promuovere un comportamento sostenibile e responsabile a lungo termine da parte delle imprese, e misure volte a compiere progressi in materia di finanziamento sostenibile, in particolare tramite l'istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi.

Ulteriori aspetti di interesse della Commissione Finanze, affrontati dalla Rela-

zione programmatica, riguardano le imposte indirette.

Segnala in proposito, in materia di IVA e commercio elettronico, il decreto legislativo n. 83 del 2021, di recepimento delle direttive (UE) 2017/2455 e 2019/112/CE, entrato in vigore il 1° luglio 2021, volto ad assicurare una effettiva tassazione delle forniture di beni nel luogo di consumo, riducendo le possibilità di frodi e evasione di IVA.

Il Governo italiano si impegna inoltre a garantire il supporto ai gruppi di lavoro in relazione al « Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa » e, in particolare, alla preparazione del pacchetto IVA nell'era digitale, che riguarderà le seguenti azioni: passaggio alla registrazione unica ai fini dell'IVA nell'UE, ulteriore estensione del campo di applicazione dello Sportello Unico – cosiddetto OSS – aggiornamento delle norme in materia di IVA dell'economia delle piattaforme, modernizzazione degli obblighi in materia di dichiarazione IVA e promozione della fatturazione elettronica.

Fornirà altresì supporto ai lavori in materia di: revisione delle competenze di esecuzione della Commissione, riforma della disciplina dei servizi finanziari, modifica del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio, tassazione IVA più ecologica nel settore del trasporto passeggeri.

In materia doganale la Relazione programmatica ricorda il Programma CCEI, *Customs Control Equipment Instrument*, predisposto dalla Commissione nel 2020, che costituisce la premessa per l'approvazione del regolamento diretto a istituire, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale. Il Governo italiano si impegnerà nel corrente anno a sostenere la proposta, che è pienamente conforme agli obiettivi dell'Unione doganale, e contribuirà al loro conseguimento. Si osserva infatti che garantire controlli

doganali equivalenti alla frontiera esterna dell'UE è fondamentale per evitare la diversione dei flussi delle merci verso i punti più deboli ed è importante non solo per il ruolo tradizionale svolto dalle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche per garantire la sicurezza.

In materia doganale ricorda infine l'accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito, concluso il 24 dicembre 2020, che prevede zero dazi e zero quote su tutte le merci. Sarà quindi necessario adottare procedure doganali che garantiscano la corretta esplicitazione degli effetti dell'accordo.

Nella Relazione programmatica si legge che l'Italia opererà in stretta collaborazione con la Commissione Europea e i Paesi membri, nel rispetto delle numerose istruzioni relative agli aspetti doganali interessati dalla definitiva uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, quali il commercio elettronico e l'IVA; la protezione di diritti di proprietà intellettuale e indicazioni geografiche; i trasporti via mare, terra e aria; le licenze all'importazione ed esportazione e la protezione dei dati.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 luglio 2021.

Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Seguito esame C. 2104 Alemanno.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinato C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le seguenti: «, prestazioni professionali»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle somme contenute in cartelle di pagamento e avvisi notificati successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione».

2. Il comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è abrogato.

1.1. Marattin, Ungaro.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine di priorità, in relazione alle disponibilità liquide presenti nel conto corrente di tesoreria presso la Banca d'Italia»;

Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: si applicano, aggiungere le seguenti: con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24

settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014.

1.6. Cancelleri, Martinciglio.

Sostituire la lettera b) con la seguente: b) le parole: «delle cartelle esattoriali» sono sostituite dalle seguenti: «dei debiti tributari».

Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) le parole da: «qualora» a «vantato» sono soppresse.

1.5. Albano, Ferro, Osnato, Bignami.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche in fase di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi per i crediti risultati certi, liquidi ed esigibili al termine del periodo d'imposta al quale la dichiarazione stessa si riferisce.».

1.2. Baratto.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La compensazione può operare anche se il contribuente risulta debitore per imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali in carico presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione al momento della presentazione della dichiarazione».

1.3. Baratto.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In luogo della certificazione prevista dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 2016, e 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 2 luglio 2012, il contribuente può produrre una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione in calce alla dichiarazione dei redditi attestante condizioni, esistenza e ammontare dei crediti. L'autocertificazione, in altro esemplare, deve essere contestualmente trasmessa all'amministrazione debitrice, che, entro centoventi giorni, ne verifica la veridicità, dandone comunicazione al creditore e all'Agenzia delle entrate competente per

l'accertamento del tributo. La comunicazione non costituisce provvedimento né è oggetto di rapporto all'autorità giudiziaria. Nei successivi centoventi giorni, se la dichiarazione sostitutiva è stata indicata come mendace dall'amministrazione debitrice, l'Agenzia delle entrate invita il contribuente, con atto motivato, a presentare memorie scritte entro sessanta giorni. Nei successivi sessanta giorni l'Agenzia delle entrate informa il creditore dell'esito della verifica. Se il credito usato in compensazione è privo dei requisiti o reputato in tutto o in parte inesistente, l'Agenzia adotta atto di recupero motivato e, ricorrendone i presupposti, invia rapporto alla competente autorità giudiziaria. »

1.4. Baratto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche (<i>Deliberazione</i>)	153
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	154
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	156
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che la proposta è all'esame della Camera dei de-

putati in terza lettura: è stata infatti approvata in un testo unificato e poi modificata dal Senato. Nella prima lettura, la Commissione, il 5 dicembre 2018, si è pronunciata sul testo a suo tempo sottoposto al suo esame, esprimendo parere favorevole.

Ricorda che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale delibera solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.

Precisa che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di settembre e che la XIII Commissione ha fatto sapere informalmente che intenderebbe concludere l'esame entro questo giovedì.

Dà quindi la parola al relatore, deputato Bella, per la relazione introduttiva.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, in sede consultiva, alla XIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge che recano disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Si tratta delle proposte di legge C. 290, C. 410, C. 1314 e C. 1368. Evidenzia che, come anticipato dalla presidente, il provvedimento è stato già discusso e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è poi passato all'esame del Senato, che l'ha modificato. Il testo iniziale della Camera riprendeva il contenuto di una proposta di legge discussa nella scorsa legislatura – l'atto Camera n. 302, – la quale era stata approvata da questo ramo del Parlamento in prima lettura, ma non aveva poi terminato il suo *iter* al Senato. Come detto dalla presidente, la VII Commissione ha già esaminato il provvedimento durante l'esame in prima lettura, e precisamente il 5 dicembre 2018, quando ha espresso alla Commissione agricoltura parere favorevole sul testo allora sottoposto al suo esame. L'esame si concentra in questa fase sulle sole parti modificate dal Senato.

Ricorda brevemente che finalità del provvedimento è la disciplina della produzione agricola biologica, intendendosi per « produzione biologica » – chiarisce l'articolo 1 – un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali. Il provvedimento sancisce anche il principio che lo Stato deve promuovere e sostenere la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. A seguito delle modifiche intervenute al Senato, il testo si compone di 21 articoli.

Soffermandosi rapidamente sulle modifiche principali, ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima

lettura l'11 dicembre 2018 stabiliva che, ai fini della legge, al metodo dell'agricoltura biologica fosse equiparato quello dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e di specifici disciplinari ed è applicato nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica. Questa disposizione è stata rivista dal Senato, che sostanzialmente ha ampliato l'ambito dei metodi equiparabili all'agricoltura biologica, stabilendo che « Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo ».

Altra modifica di rilievo apportata dal Senato riguarda il sistema dei controlli. Mentre il testo approvato dalla Camera escludeva espressamente il sistema dei controlli dall'ambito della legge, il Senato ha introdotto un articolo nuovo (articolo 19 del testo in esame) che delega il Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

Altre modifiche hanno riguardato l'articolo 18, che disciplina la materia delle sementi biologiche.

Le disposizioni modificate dal Senato che interessano la VII Commissione sono contenute essenzialmente nell'articolo 9, comma 3. Il comma prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determini quali quote del Fondo per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica devono essere destinate a queste tre specifiche finalità: la realizzazione del marchio biologico italiano, la realizzazione del Piano nazionale delle sementi biologiche e – questo l'aspetto che riguarda questa Commissione –

il finanziamento di programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*). Il Senato ha modificato questa disposizione, oltre che per precisare che il decreto può essere aggiornato annualmente, per prevedere il parere del Ministro dell'università e della ricerca sulla determinazione della quota del fondo destinata ai programmi di ricerca e innovazione di cui si è detto. Quanto alla natura di questi programmi di ricerca e innovazione, la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 11 si limita a dire che almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo deve essere destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, ma anche al finanziamento di programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti e dei percorsi formativi e di aggiornamento che – in base alla lettera *a*) dello stesso comma 2 dell'articolo 11 – possono essere attivati nelle università attraverso corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione in tema di produzione biologica.

Evidenziato che l'articolo 11 è quello che contiene le disposizioni di maggior interesse della VII Commissione, fa presente che essendo stato modificato solo formalmente, è identico, nella sostanza, a quello che è già stato approvato dalla Camera. L'articolo delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. È prevista, come detto, la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche ed è prevista la destinazione alla ricerca in campo biologico di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Devono essere inoltre previste specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA), nonché la destinazione alla ricerca nel settore del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica.

In conclusione, chiede il rinvio della deliberazione ad altra seduta, per avere tempo di completare il confronto informale con i gruppi in vista della presentazione di una proposta di parere condivisa.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 15.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

La seduta comincia alle 15.45.

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

(Deliberazione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche.

Essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in questione, sulla base del programma concordato (*vedi allegato*).

Michele NITTI (PD) premette che l'indagine conoscitiva, di cui è stato il proponente, riporta al centro del dibattito il tema urgente delle fondazioni lirico-sinfoniche, che è stato spesso oggetto di atti di sindacato ispettivo, sia in Commissione sia in Assemblea, in ragione delle diverse criticità del settore. Scopo dell'indagine è anche quello di verificare gli esiti dell'applicazione della legge Bray al fine di individuare un quadro giuridico più consona alla realtà delle fondazioni. Dopo aver riassunto brevemente l'evoluzione dell'impianto normativo, come riepilogata anche nel programma dell'indagine, evidenzia che il regime giuridico ottimale delle fondazioni lirico-sinfoniche è un problema ancora irrisolto e che le difficoltà finanziarie di alcune di esse, oltre a non aver tratto giovamento dalle misure ordinamentali che si sono succedute negli anni, si sono ulteriormente

aggravate a causa della crisi pandemica, che ne ha fatalmente pregiudicato il rilancio. Auspica quindi che attraverso il ciclo di audizioni in cui si sostanzierà l'indagine si possa effettuare un'approfondita ricognizione qualitativa e quantitativa della situazione patrimoniale, nonché un'analisi dell'efficacia dell'attuale modello organizzativo delle fondazioni per individuare gli interventi normativi da porre in essere in futuro. Rimarca che l'indagine, secondo il programma, dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2021, in linea con le scadenze previste dalla legislazione vigente per gli adempimenti cui le Fondazioni sono tenute in materia di bilanci.

Simone VALENTE (M5S) accoglie favorevolmente la proposta dell'indagine conoscitiva, che verte su un tema importante, che è stato discusso in diverse occasioni dalla Commissione, anche nella precedente legislatura. Ritiene importante discutere dei problemi delle fondazioni lirico-sinfoniche per almeno tre motivi. In primo luogo perché le fondazioni costituiscono un patrimonio di eccellenza unico del Paese, che deve essere tutelato e valorizzato. In secondo luogo perché esse sono finanziate con una quota importante del FUS ed è necessario verificare in che modo le fondazioni utilizzano questi fondi pubblici e se e come potrebbero usarli meglio. Infine perché diverse fondazioni non sono riuscite a raggiungere il pareggio di bilancio ed è il momento di riflettere sugli effetti della riforma Bray, per metterne in luce aspetti critici e rigidità.

Paola FRASSINETTI (FDI) riferisce che anche il gruppo di Fratelli d'Italia è favorevole all'indagine conoscitiva, che il collega Mollicone ha sollecitato in più occasioni. Si dice convinta che il modo migliore di essere propositivi in questo campo è proprio quello di ascoltare i rappresentanti del settore, il Commissario straordinario del Governo e gli esperti, per giungere ad appropriate conclusioni e individuare le misure da approntare.

Valentina APREA (FI), aderendo con convinzione all'indagine, riferisce di essere

personalmente interessata ai suoi contenuti. Ricorda bene, infatti, il momento in cui si decise la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato e la generale convinzione che ciò avrebbe favorito la nascita di una nuova era. Purtroppo non è stato così, almeno non per tutte le realtà, perché molte non sono riuscite ad attirare finanziamenti privati. Ritiene quindi che sia giunto il momento di riconsiderare il quadro giuridico generale, in vista di una svolta favorevole ed un rilancio definitivo.

Daniele BELOTTI (LEGA), dopo aver ricordato i problemi economici e finanziari delle fondazioni lirico-sinfoniche, settore di eccellenza italiana, aggravati nell'ultimo anno e mezzo dagli effetti della pandemia, esprime apprezzamento per l'indagine, che reputa utile per mettere a fuoco quali possano essere gli interventi da realizzare per il risanamento del settore. Con riferimento al programma dell'indagine, e in particolare alla possibilità che la Commissione svolga missioni di studio presso le sedi delle fondazioni, esprime l'avviso che non ci siano le condizioni e che le rappresentanze del personale potrebbero essere incontrate, se necessario, in videoconferenza, da remoto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla base del programma concordato (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.55.

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatrice*, riferisce che il provvedimento di cui oggi si avvia l'esame – composto di due soli articoli – reca la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano, in provincia di Fermo, oggi denominato Parco della Pace (articolo 1). Ricorda che la proposta di legge, di iniziativa del senatore Verducci e altri, è stata approvata dal Senato il 4 marzo 2021 (si tratta dell'atto Senato n. 1658).

Racconta che quello che oggi è il Parco della Pace, di proprietà del piccolo comune marchigiano di Servigliano, fu costruito nel 1915, poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale. Era un campo di prigionia che poteva ospitare fino a diecimila prigionieri. Alla fine del conflitto fu sgomberato e chiuso. Nel periodo tra le due guerre, fu usato come deposito di armamenti. Poco dopo l'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale, tornò però ad ospitare prigionieri, fino alla fine delle ostilità, quando le circa trentamila persone che si trovavano al suo interno riuscirono a fuggire, accolte e aidate da molte famiglie di Servigliano e dei paesi vicini. Gli ultimi prigionieri che arrivarono al campo furono i profughi sloveni e quelli delle ex colonie italiane. Nei dieci anni dal 1945 al 1955, quando fu definitivamente chiuso, si stima che il campo abbia ospitato più di 40.000 persone.

Ricorda brevemente come il campo abbia attraversato tutti gli snodi drammatici della storia del Novecento: nato come campo profughi nella Prima guerra mondiale, quando ha accolto profughi e prigionieri di guerra provenienti dall'Austria, è poi stato, in tempi diversi, campo di prigionia per i nemici inglesi e americani e per gli ebrei. Per questo Servigliano – che è stata una « città di legno » – può essere un luogo simbolo del Novecento: una casa delle tragedie del secolo, la cui memoria è legata alle terribili sofferenze e storie di sopraffazione che gli uomini hanno messo in atto, nel tempo, gli uni sugli altri.

Riferisce che ora gli spazi interni sono stati sgomberati dalle baracche e resi fruibili

per attività sportive, con la palestra inaugurata nel dicembre 1997. Nel 2013 è stata inaugurata l'aula didattica multimediale cosiddetta Casa della memoria. L'allestimento dell'aula si propone di conservare la memoria delle vicende che segnarono la vita della comunità locale e, in particolare, dei tre diversi momenti che caratterizzarono la storia del Campo di prigionia: cioè campo di prigionia nella Grande guerra, luogo di internamento di soldati e ebrei durante l'occupazione tedesca e campo profughi nel dopoguerra. La Casa della memoria ospita oggi una mostra permanente sulla storia del Campo e propone una corposa attività di ricerca e di organizzazione di incontri e convegni come momenti di riflessione su diversi temi attinenti alla storia del secolo trascorso. Inoltre, offre alla consultazione un archivio storico, e materiali didattici e scientifici che illustrano le vite di chi sostò e transitò per il campo.

L'articolo 2 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Va detto che l'ordinamento prevede anche una procedura amministrativa per la dichiarazione di un bene quale monumento nazionale.

L'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12. In base al comma 1 di questo articolo 12 – come modificato, da ultimo, dalla legge n. 124 del 2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: fino a tale

verifica, cioè, vige la presunzione di interesse culturale. La verifica in questione è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale, che si fa con il cosiddetto decreto di vincolo, i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela; in caso invece di esito negativo della verifica, i beni sono esclusi dall'applicazione della disciplina di tutela.

Tutto ciò premesso ricorda che il Parco della pace è un bene culturale sottoposto *ope legis* alle disposizioni di tutela.

Per quanto riguarda, più specificamente, la dichiarazione di monumento nazionale, va detto che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017, modificando l'articolo 10, comma 3, lett. d), del Codice, ha introdotto una procedura in base alla quale la dichiarazione amministrativa di interesse culturale di un bene può comprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ».

In dettaglio, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del Codice è quella che accerta la sussistenza, in cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante in ragione del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. La norma citata del 2017 ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le cose rivestano anche un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Non è stato specificato, peraltro, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.

In conclusione, premesso che in termini generali nutre dubbi sull'utilità di dichiarare un bene monumento nazionale per legge, soprattutto se si tratta di un luogo già fatto

oggetto di attenzione da parte del Ministero della cultura, osserva che, nel caso di specie, le storie terribili che il campo di Servigliano racconta e il suo valore di simbolo delle tragedie del Novecento giustificano la scelta di procedere rapidamente e di pervenire alla dichiarazione di monumento nazionale per atto di legge.

Conclude, esprimendo quindi l'avviso che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di chiedere il trasferimento della proposta di legge dalla sede referente a quella legislativa, proprio in vista di una celere approvazione del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

RISOLUZIONI

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 16.

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 20 luglio 2021.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ricordato che nella seduta del 20 luglio scorso è emersa una generale condivisione del contenuto della sua risoluzione, negli indirizzi di fondo, dichiara la propria disponibilità a valutare eventuali le eventuali proposte di modifica del testo che dovessero pervenire da parte degli altri gruppi e del Governo.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) ritiene utile un'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche (FLS), per acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato giuridico, sull'attività gestionale e sui modelli organizzativi delle fondazioni medesime, nonché sugli esiti delle attività di risanamento previste dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112) (cosiddetta « legge Bray »).

Gli enti lirici hanno ricevuto una prima regolazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali »), che, individuandoli nominativamente, ha attribuito loro la personalità giuridica di diritto pubblico e li ha sottoposti alla vigilanza dell'autorità di Governo competente (all'epoca, il Ministero del turismo e dello spettacolo; oggi il Ministero della cultura). La medesima legge ha dichiarato, inoltre, « di rilevante interesse generale » l'attività lirica e concertistica, « in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale » (articolo 1).

Sono stati così riconosciuti come enti autonomi undici teatri lirici e due istituzioni concertistiche assimilate, segnatamente: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona; l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Pa-

lestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari).

Agli enti sopra elencati si è aggiunta, per disposto della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici. Di queste, due sono dotate di forme organizzative speciali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 21-bis, del citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e dalla disciplina attuativa emanata con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 novembre 2014 (« Disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali »). Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala (D.M. 5 gennaio 2015) e dell'Accademia di Santa Cecilia (D.M. 5 gennaio 2015).

Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (« Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato »), gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private, in aggiunta al finanziamento statale, proveniente principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il procedimento di trasformazione è stato realizzato successivamente con il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (« Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate ») e con la serie di successivi provvedimenti attuativi.

A dispetto di questi interventi normativi, tuttavia, quello del regime giuridico

ottimale delle fondazioni lirico-sinfoniche, è allo stato attuale un problema ancora irrisolto.

Per far fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, il citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come accennato, aveva previsto, per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, la possibilità di presentare un piano di risanamento. Il piano doveva essere presentato a un commissario straordinario del Governo, appositamente nominato, e doveva assicurare, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero entro il 2016, gli equilibri strutturali del bilancio sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario. Le fondazioni per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, sarebbero state poste – questo prevedeva l'articolo 11 del decreto-legge – in liquidazione coatta amministrativa.

Successivamente, però, la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 355) ha prorogato al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, entro il 31 marzo 2016, di un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.

Ancora dopo, il decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 160 del 2016), all'articolo 24, ha reso più flessibile il percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018.

In seguito, la legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, ar-

ticolo 1, comma 323) ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni. Tale termine è stato poi nuovamente prorogato, al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (articolo 7, comma 1, primo periodo, e 3-bis).

I più recenti interventi inerenti il percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati attuati dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che, alla data della sua entrata in vigore, avessero già presentato il piano di risanamento.

La crisi pandemica ha investito anche il sistema delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Dalla « Relazione del Commissario straordinario del Governo sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche » relativa al periodo gestionale di riferimento Primo semestre 2020 (datata novembre 2020) si desume che solo nei primi mesi del 2021 sarebbe stato possibile avere elementi utili per misurare davvero la gravità di questa crisi e capire quali misure straordinarie di sostegno sarebbe stato necessario mettere in atto per assicurare la ripresa e il compimento dei percorsi di risanamento.

Dal momento che la capacità operativa delle fondazioni potrebbe esser fortemente pregiudicata ancora per diversi mesi e che le fondazioni potrebbero continuare a dover affrontare una situazione di grande criticità e tensione, sia sul fronte organizzativo che su quello della tenuta degli equilibri economico-finanziari, appare necessario accertare quali interventi debbano opportunamente e ragionevolmente esser messi in atto alla luce di questo periodo gestionale del tutto anomalo, condizionato dagli effetti della pandemia.

Pertanto, l'indagine conoscitiva ha lo scopo di permettere alla Commissione di operare una ricognizione qualitativa e quantitativa sui modelli gestionali e organizzativi delle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla

loro situazione economica e patrimoniale, sugli esiti e gli impatti dei piani di risanamento previsti dal citato decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sull'efficienza dell'attuale modello giuridico delle fondazioni e sulle prospettive future delle stesse, con l'obiettivo di capire se sia necessario un ripensamento delle politiche e degli interventi concernenti il sistema complessivo delle fondazioni lirico-sinfoniche, e quali iniziative possano servire per intercettare nuovi segmenti di pubblico e per accrescere la diffusione del patrimonio operistico tra le nuove generazioni.

L'indagine conoscitiva si sostanzierà nell'audizione, previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministro della cultura o del Presidente del Consiglio dei ministri, quando necessario, dei seguenti soggetti: i dirigenti del Ministero della cultura competenti nel

settore, i Soprintendenti delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche, il Commissario straordinario del Governo sullo stato di attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le rappresentanze sindacali e i principali esperti del settore.

L'obiettivo dell'indagine conoscitiva è quello di porre la Commissione nelle condizioni di esporre, in un documento conclusivo, i risultati della ricognizione e le sue eventuali proposte di intervento per il rilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Nel corso dell'indagine, la Commissione potrebbe svolgere – previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati – specifiche missioni di studio presso la sede di fondazioni lirico-sinfoniche, anche per incontrare rappresentanze del personale.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 dicembre 2021.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 97 (*Esame e rinvio*) 160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del dottor Stefano Laporta, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 97) 162

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI.

La seduta comincia alle 10.45.

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nomina n. 97.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Rossella MURONI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere sulla proposta di nomina in titolo entro mercoledì 4 agosto 2021 e che, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 16 luglio scorso, è stato convenuto di procedere all'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013. Tale audizione si svolgerà nella giornata odierna, al termine della seduta.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricorda preliminarmente che l'ISPRA, nella sua configurazione attuale, deriva dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto (operata dal DM 123 del 2010), il cui presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Ambiente (adesso della Transizione ecologica), tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (così dispone l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204).

L'Istituto è un ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica, cui spetta impartire le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.

Ai sensi del citato decreto ministeriale 21 maggio 2010 gli organi dell'Istituto sono: *a)* il presidente; *b)* il consiglio di amministrazione; *c)* il consiglio scientifico; *d)* il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta (articolo 4 della legge n. 132 del 2016).

A seguito dell'approvazione della Legge n. 132/2016 l'ISPRA fa parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, che si pone tra gli obiettivi prioritari la realizzazione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) in tutto il Paese. Il Sistema è oggi in grado di fornire supporto essenziale alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute, costituendo l'unico riferimento tecnico-scientifico per il potenziamento omogeneo a livello nazionale della filiera dei controlli ambientali. ISPRA, nell'ambito del SNPA, costituisce quindi un attore fondamentale per accompagnare la transizione ecologica e l'attuazione del PNRR, rappresentando una vera e propria declinazione di servizio pubblico per l'ambiente e la sostenibilità. A tale riguardo vuole ricordare la recente comunicazione trasmessa all'attenzione di questa Commissione da parte di ISPRA e del SNPA riguardo alla necessità di dare immediata e piena attuazione alla legge 132/2016 attraverso l'approvazione dei decreti previsti, con particolare riferimento al DPR di approvazione del «Regolamento ispettori» e del DPCM sui LEPTA, nonché attraverso opportune iniziative di carattere normativo per consentire l'operatività del Sistema.

Non si sofferma oltre sulle numerose competenze che l'attuale legislazione affida a tale istituto. La stessa Commissione ne è diretta testimone, dal momento che frequentemente abbiamo invitato ISPRA a fornire il suo prezioso contributo ai nostri lavori parlamentari.

Si limita a ricordare che, da ultimo, proprio nel decreto-legge n. 77 del 2021, esaminato in Commissione e adesso all'esame del Senato, nuove funzioni sono state ad essa attribuite, con riguardo alle procedure riferite agli interventi PNRR-PNIEC (articolo 20), al cosiddetto *end of waste* (articolo 34) nonché nell'ambito delle nuove discipline procedurali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico (articolo

36-ter) e di bonifica dei siti di interesse nazionale (articolo 37).

Venendo alla proposta di nomina, ricorda che il dottor La Porta già ha ricoperto tale carica nell'ultimo triennio e, prima ancora, ha svolto dal 2010 la funzione di direttore generale dell'ISPRA, avendo altresì assunto contestualmente incarichi *ad interim* di Capo di diversi Dipartimenti e Servizi del medesimo Istituto, tra i quali il Dipartimento per il rischio nucleare e tecnologico, il Dipartimento per lo stato dell'ambiente e la metrologia ambientale e il Servizio Interdipartimentale informativo ambientale.

Inoltre, nell'ultimo triennio, oltre ad aver assunto contestualmente la presidenza del Sistema nazionale protezione ambiente (SNPA), è stato componente del Comitato operativo nazionale di Protezione civile, presidente della Consulta degli esperti I.S.I.N., presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca (nov. 2019 – maggio 2021).

Ritiene, quindi, di poter affermare che il dottor Laporta rientra fra quelle personalità di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'ISPRA, fra i quali, come già ricordato, deve essere scelto *ex lege* il presidente dell'Istituto.

Tiene ad evidenziare che l'ISPRA deve essere sempre più in grado di assolvere compiutamente, con efficienza e tempestività, le molteplici competenze attribuite all'Istituto che – come ho avuto modo di evidenziare – sono in costante crescita nella legislazione più recente. Compiti che debbono ricomprendere la funzione fondamentale di controllo, vigilanza e monitoraggio, di supporto al pieno sviluppo degli obiettivi della transizione ecologica accanto ai compiti di ricerca e di approfondimento scientifico. Questa è la *mission* che va, a suo avviso, affidata al Presidente dell'ISPRA.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Rossella MURONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Stefano Laporta, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 97).

L'audizione informale si è svolta dalle 11 alle 11.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS) 163

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB) 163

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2021.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro	164
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	164
Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), professor Gian Carlo Blangiardo	165

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervenendo da remoto, Franco BETTONI, *presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, Giuseppe LUCIBELLO, *direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, e Silvia D'AMARIO, *Coordinatrice generale della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'INAIL per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), professor Gian Carlo Blangiardo.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, introduce l'audizione.

Intervenendo da remoto, Gian Carlo BLANGIARDO, *presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, ringrazia il professor Blangiardo per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 11.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei documenti programmatici.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, avverte che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza sugli atti in esame nella seduta convocata nella giornata di domani.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Carla Cantone, a svolgere la sua relazione.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che i documenti di carattere programmatico relativi alle attività dell'Unione europea per l'anno 2021 sono, come di consueto, articolati, affrontando questioni relative alle diverse politiche pubbliche esistenti a livello unionale e nazionale.

Data la complessità dei documenti in esame, fa presente che, dopo avere tracciato un quadro di insieme, intende soffermarsi sulle parti direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, cercando di offrire una panoramica delle azioni che, sulla medesima materia, Governo italiano e Commissione europea intendono portare avanti.

Partendo, quindi, dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021, segnala che essa è stata rinnovata rispetto alle precedenti edizioni, sia nell'approccio sia nella struttura, con un orizzonte che va oltre il programma di lavoro della Commissione europea, per volgere lo sguardo anche al più ampio orizzonte del programma *Next Generation EU*.

Ricorda che sulla base dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell'Unione.

La Relazione si compone di quattro parti, articolate, a loro volta, in macro

tematiche, relative allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, al rapporto con la dimensione esterna dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Passando, quindi, alle parti di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, che nella presentazione il documento sottolinea come il Pilastro europeo dei diritti sociali sarà la « bussola della ripresa dell'Europa », con lo scopo di evitare squilibri e rafforzare strutturalmente l'equità sociale. Si evidenzia, altresì, che si è scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata nelle direttrici relative, rispettivamente, alle politiche attive del lavoro e politiche educative per la transizione e alla promozione dei valori comuni europei. Quanto al primo profilo, si richiama l'esigenza di sostenere processi di riqualificazione, di arricchimento e aggiornamento delle competenze, di promozione degli strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di supporto all'occupazione femminile. Per la tutela del reddito dei lavoratori più fragili il Governo promuoverà l'introduzione del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno *standard* minimo dignitoso, evitando al contempo *dumping* contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole, potenzierà i livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle imprese, nonché rafforzerà le politiche di contrasto al lavoro sommerso. Saranno incentivate misure a favore dell'occupazione femminile e giovanile, quali *start up* innovative in settori « emergenti », nonché saranno promosse politiche di conciliazione vita – lavoro e forme di organizzazione flessibile del lavoro.

Nella parte seconda, che riguarda le politiche strategiche, la scheda 2.1.17 dà conto dell'impegno dell'ISTAT a contribuire nel 2021 al Sistema statistico europeo con statistiche specifiche, tra le quali di particolare rilevanza per la XI Commissione sono le statistiche sociali.

In particolare, la Relazione precisa che, al fine di supportare l'Agenda sociale europea, il Pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze del Semestre europeo, si proseguirà nell'attuazione del regolamento quadro sulle statistiche sociali europee integrate (IESS) per avere a disposizione dati più tempestivi e comparabili, in particolare in relazione al reddito e alla disoccupazione; diversi temi trasversali riceveranno particolare attenzione tra cui le statistiche di genere, la sostenibilità, le disuguaglianze e la distribuzione congiunta del reddito, dei consumi e della ricchezza, la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché la promozione delle competenze, della mobilità e dell'equità. Sforzi significativi, saranno dedicati, alle statistiche sulla protezione sociale, l'istruzione e la formazione, la salute, l'assistenza a lungo termine e la spesa sanitaria, le offerte di lavoro e i costi del lavoro.

Fa presente che, nell'ambito della scheda 2.2.17 « Un'economia digitale », si segnala che particolare attenzione sarà data allo sviluppo delle competenze a diversi livelli all'interno delle imprese, per i lavoratori e gli imprenditori, attraverso azioni volte al *re-skilling* e all'*up-skilling*, anche tramite l'ampliamento della formazione per le giovani generazioni, anche attraverso un maggiore orientamento dei corsi formativi degli ITS verso le tecnologie abilitanti la trasformazione digitale.

Si sofferma sul capitolo 3, che ha ad oggetto la coesione sociale, le politiche attive del lavoro e le politiche educative per la transizione.

In particolare, ricorda che la scheda 2.3.1 riguarda il sostegno alle transizioni occupazionali, il Piano strategico nazionale per le nuove competenze e la riforma degli ammortizzatori sociali. La scheda descrive le finalità e il contenuto del Piano, volto a sostenere le transizioni occupazionali, attraverso un'azione integrata finalizzata allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle persone giovani e adulte, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori nazionali e locali e l'attuazione dei seguenti interventi: revisione della *governance* del sistema dell'istruzione e della formazione professio-

nale; rafforzamento della rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale; trasformazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) in snodi di un sistema di apprendimento permanente a favore degli adulti più fragili e vulnerabili e rafforzamento del ruolo centrale delle università nella costruzione di percorsi formativi di alto livello, per finalità di *re-skilling* ed *up-skilling* a favore di lavoratori in possesso di diploma o laurea. In tale ultimo ambito, sono previsti anche gli interventi di *Industry Academy* basati sulla cooperazione di atenei, ITS, soggetti nazionali della istruzione e formazione ai fini della costruzione di percorsi di istruzione e formazione ai diversi livelli sviluppati anche mediante il contributo di imprese e *network* di imprese, nonché degli attori del partenariato pubblico-privato. Il Governo, inoltre, si impegna nella riforma in senso universalistico e nella semplificazione degli ammortizzatori sociali, anche con una rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno al reddito. La scheda, quindi, illustra le azioni specifiche e i risultati attesi. In particolare, per l'innalzamento e il miglioramento delle competenze dei giovani e degli adulti, si intende fare leva su iniziative finanziate dal Fondo nuove competenze, da cui si attende un incremento del tasso di occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Il Governo, quindi, si attende di giungere alla definizione di un livello essenziale della formazione professionale, attraverso l'individuazione di *standard* per la formazione di beneficiari di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati (NASpI, DIS-COLL) ovvero dei beneficiari del reddito di cittadinanza e di disoccupati di lunga durata, nonché di accompagnamento di lavoratori in uscita che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale. Infine, la Relazione segnala che il Governo conta di giungere alla completa attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e del quadro nazionale delle qualificazioni con l'introduzione nei sistemi di istruzione e formazione di elementi innovativi per fronteggiare la reattività delle

qualificazioni e delle competenze in risposta alle tendenze evolutive prodotte sia dalle transizioni « attese » – quelle verdi e digitali – sia dalle transizioni « inattese », prodotte dall'emergenza epidemiologica.

La successiva Scheda 2.3.2 è intitolata al sostegno alle transizioni occupazionali e al rilancio delle politiche attive. Allo scopo di supportare lo sviluppo delle competenze, il Governo si propone il rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro, in particolare dei centri per l'impiego, integrandolo, in linea con le raccomandazioni europee, con i servizi sociali dei comuni. Gli obiettivi sono: un'offerta di servizi di maggiore prossimità per i cittadini; l'interoperabilità delle banche dati, con l'obiettivo primario di definizione di un fascicolo elettronico unico del lavoratore. Tale ultimo prodotto costituirà il sistema nevralgico del costituendo Osservatorio del mercato del lavoro previsto dall'articolo 99 del decreto n. 34 del 2020. La scheda, quindi, si sofferma sulle azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi, tra i quali si segnala il potenziamento del partenariato pubblico-privato, per la costruzione di servizi personalizzati di presa in carico e per consentire ai servizi dell'impiego di svolgere la loro attività con maggiore orientamento al mercato del lavoro, nonché le decisioni per la realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati e la definizione del fascicolo elettronico. Tra i risultati attesi, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Governo annovera l'incremento dei destinatari dei percorsi di formazione o di orientamento specialistico; dei lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro a sei mesi dal completamento del percorso formativo; dei lavoratori che si sono ricollocati a sei mesi dal completamento del percorso formativo; nonché dei giovani che si sono inseriti nel mercato del lavoro a conclusione del percorso di istruzione. Inoltre, la realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati consentirà, nel breve termine, il consolidamento del patrimonio informativo, nel medio termine, l'aggiornamento dell'*interest profiler* e la costruzione delle raccomandazioni di formazione per i singoli cittadini (in ottica *lifelong learning*) e,

nel lungo termine, il completamento delle modalità di accesso multicanale da parte di cittadini e imprese al fascicolo elettronico.

Nell'ambito della scheda 2.3.5, in materia di tutela e di qualità del lavoro, il Governo prevede l'adozione di specifiche azioni, stabilendo, in primo luogo, l'introduzione del salario minimo legale, con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno *standard* minimo dignitoso. Il Governo intende procedere anche al potenziamento dei livelli di tutela e sicurezza del lavoro, attraverso la promozione di più incisive forme di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali, il sostegno al consolidamento delle strategie e alla revisione e aggiornamento della normativa europea di riferimento, il contrasto agli illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico, garantendo, altresì, l'adeguata protezione delle categorie di lavoratori più vulnerabili. In tale ottica, si prevede la prosecuzione delle verifiche sulla corretta attuazione dei protocolli di sicurezza determinati dall'emergenza sanitaria, oltre ai consueti controlli in materia di salute e sicurezza nei settori di maggior rischio, nonché la valorizzazione dell'attività di informazione, prevenzione e promozione della legalità strettamente connessa alla funzione generale di « tutela » dei rapporti e delle condizioni di lavoro. Altro obiettivo è l'ampliamento e la regolazione delle tutele sociali e previdenziali delle persone che si spostano nell'ambito dell'Unione europea. Un ulteriore obiettivo è costituito dal rafforzamento della qualità del lavoro e del contrasto al lavoro sommerso, per il perseguimento del quale le azioni del Governo sono: la prosecuzione della cooperazione amministrativa transnazionale e della partecipazione alle attività dell'Autorità Europea del Lavoro (ELA), anche mediante la disponibilità all'effettuazione di ispezioni concertate e congiunte; l'implementazione delle modalità di intervento multi-agenzia; l'adozione di analisi e attività di *intelligence* per l'attivazione di vigilanze mirate a realtà economiche ad alto rischio di irregolarità; l'esecuzione di progetti già in essere e la

pianificazione di controlli sulla regolare occupazione dei lavoratori interessati dalla recente procedura di emersione; azioni mirate per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori migranti.

Passa alla scheda 2.3.6, in materia di incentivazione dell'occupazione femminile. Le azioni volte a favorire la parità di genere riguardano, prioritariamente: la partecipazione al mondo del lavoro, la retribuzione e la qualità del lavoro, l'accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nella dedizione del tempo al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l'uguaglianza di genere nell'accesso alle posizioni decisionali a livello politico, economico e sociale. Con riguardo alla finalità di consentire alle donne la partecipazione al mercato del lavoro, il Governo prevede: la realizzazione di percorsi connessi all'acquisizione di nuove competenze in risposta ai fabbisogni delle imprese, alla formazione tecnologica e digitale e alle discipline STEM; assegni di ricollocazione; incentivi alle assunzioni; incentivi al mantenimento del posto di lavoro al rientro dalla maternità; interventi di contrasto al *part-time* involontario; strumenti di condivisione delle responsabilità genitoriali e di conciliazione con la vita lavorativa, anche attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia e di servizi per la *long-term care*; promozione strumenti di messa in trasparenza della gestione del rapporto di lavoro, in particolare con riferimento ai differenziali retributivi di genere e per contrastare il fenomeno di dimissioni « involontarie »; incentivi di salario di produttività per contrastare il fenomeno del *gender pay gap*; incentivi alle *start up* emergenti nei settori dell'ecologia e del digitale. Dal complesso delle azioni messe in campo il Governo si attende la riduzione del tasso di disoccupazione femminile, l'incremento del tasso di attività, l'aumento della percentuale delle donne in cerca di lavoro, l'aumento degli investimenti in competenze digitali e STEM a sostegno della transizione verde e digitale e la riduzione del *gender pay gap*.

La scheda 2.3.7 affronta il tema della conciliazione vita-lavoro, in relazione al

quale il Governo intende, in linea con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei diritti sociali, impegnarsi nell'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e dei loro figli, nella promozione dell'aumento della natalità nonché del contrasto della povertà educativa nel Paese, attraverso il potenziamento dell'offerta dei nidi d'infanzia, fino al raggiungimento e superamento dell'obiettivo base di Barcellona del 33 per cento di bambini sotto i 3 anni. Le azioni per il raggiungimento di tali obiettivi sono: la prosecuzione delle attività del Progetto « RE-FLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs », finanziato dalla Commissione europea, per il sostegno di iniziative a supporto delle imprese, al fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro; l'integrazione, con la legge di bilancio 2021, del fondo Asili nido e Scuole dell'infanzia, per il potenziamento dell'offerta dei nidi d'infanzia; il potenziamento del Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni per garantire qualità e equità di accesso superando le disparità geografiche e contrastando la povertà educativa. La Relazione, inoltre, dà conto del disegno di legge che introduce l'assegno unico per la famiglia, attualmente all'esame del Parlamento.

Passa alla scheda 2.3.8, che riguarda le politiche occupazionali per i giovani. Allo scopo di ridurre le conseguenze della pandemia, in termini di disoccupazione e di disagio sociale, il Governo, coerentemente con le linee strategiche di *Next Generation EU* e con la strategia complessiva di riforma e politica economica del PNRR, nell'ambito dell'attuale programmazione 2014-2020 e della prossima programmazione 2021-2027, intende proseguire nella definizione di interventi di contrasto all'inattività e alla disoccupazione giovanile. Tra le azioni che saranno messe in campo per il raggiungimento di tali obiettivi, si segnalano: il ricorso al programma Garanzia Giovani, rafforzato e ampliato, con la distinzione tra i NEET temporanei e NEET di lungo termine; utilizzo delle risorse del prossimo ciclo di programmazione del Fondo sociale europeo, nonché alle risorse del *Next Ge-*

neration EU, che contempla tra le sue iniziative principali quella della qualificazione e riqualificazione delle competenze; azioni di rafforzamento rivolte ai centri per l'impiego; definizione di un'offerta formativa moderna e dinamica, collegata alle esigenze di lavoro settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi socio-economica; interventi di contrasto all'inattività e alla disoccupazione giovanile, anche mediante specifiche azioni di qualificazione e riqualificazione delle competenze per il lavoro, con riferimento a quelle connesse alla transizione verde e digitale; tirocini extracurricolari, servizio civile, mobilità lavorativa e incentivi all'occupazione; potenziamento degli strumenti di autoimpiego e autoimprenditorialità; implementazione delle attività della rete EURES, a supporto della mobilità professionale in Europa; conclusione della sesta edizione del progetto *Your first EURES job* e avvio del progetto *Targeted mobility scheme* EURES, volti a sostenere, attraverso servizi personalizzati e *benefit* finanziari, la mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e le imprese. Il Governo si attende dalle azioni elencate, a breve termine, la transizione dei giovani verso i settori *green* e digitale e, a lungo termine, il potenziamento delle *start up*. Più in generale, sono attesi: la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile; l'incremento del tasso di attività; l'incremento della percentuale dei giovani e dei NEET in cerca di lavoro, nonché degli investimenti in competenze digitali e STEM a sostegno della transizione verde e digitale; l'incremento del collocamento dei giovani attraverso la rete e i progetti EURES.

Ricordato che la scheda 2.3.9 riguarda il servizio civile universale, segnala che la scheda 2.3.10 riguarda la diffusione delle microcredenziali, ovvero lo sviluppo, da parte di tutti i soggetti in età lavorativa, studenti e lavoratori, di proprie competenze e la possibilità di riqualificazione nel corso di tutta la vita al fine di assicurare che tutte le esperienze di apprendimento siano adeguatamente valorizzate. In particolare, il Governo si propone di sviluppare l'offerta formativa relativa alle microcredenziali nel settore della formazione supe-

riore, al fine di contribuire a migliorare un apprendimento permanente ed adeguato alle esigenze individuali, nell'ottica di facilitare l'accesso al mercato del lavoro e alle transizioni professionali.

La scheda 2.3.11 riguarda la semplificazione e l'efficienza della pubblica amministrazione. Al perseguimento di tali obiettivi concorrono le azioni di reclutamento e un programma sistematico di *up* e *re-skilling* di tutto il personale in servizio delle pubbliche amministrazioni. Il Governo, inoltre, intende dare primario impulso per rinnovare i contratti collettivi di tutto il personale pubblico, valorizzando la contrattazione collettiva quale fattore propulsivo della produttività e del merito, che garantisca che le retribuzioni rispecchino il livello di professionalità acquisito dai lavoratori e la maggiore gravosità del lavoro prestato, evitando fenomeni di *skill mismatch*, e regoli la formazione permanente come diritto soggettivo, in funzione dell'accrescimento delle competenze, della riqualificazione, della reingegnerizzazione dei processi, favorendo il senso di *engagement* ed il benessere organizzativo.

Si sofferma sulla scheda 2.3.12, in materia di organizzazione del lavoro e di nuovi modelli di lavoro flessibile. In particolare, il Governo, sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo pandemico, intende promuovere un processo di innovazione di carattere più generale dell'intero modello di lavoro pubblico, agendo in maniera coordinata su tre leve interdipendenti: il cambiamento dei comportamenti dei dipendenti pubblici, lo sfruttamento delle potenzialità delle tecnologie e la riprogettazione dei luoghi di lavoro. L'obiettivo è l'accrescimento delle *performance* individuali dei dipendenti delle amministrazioni e, più in generale, dell'efficienza delle amministrazioni, della qualità dei servizi erogati agli utenti e della soddisfazione di questi ultimi. La scheda, quindi, dettaglia le azioni che il Governo intende intraprendere. Si tratta, in particolare, della progettazione e della realizzazione di azioni di accompagnamento alle amministrazioni pubbliche per lo sviluppo della capacità amministrativa in materia di lavoro agile;

dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di nuovi modelli di lavoro, in presenza e da remoto, da realizzare attraverso iniziative mirate di formazione; della progettazione di interventi di supporto alle amministrazioni nella realizzazione di processi di innovazione tecnica e amministrativa inerenti ai nuovi modelli di lavoro; della progettazione di sistemi di monitoraggio quantitativo e qualitativo della diffusione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Da tali azioni, il Governo si attende la modellizzazione di strumenti organizzativi a supporto del lavoro agile e diffusione di *best practices*; l'accelerazione dei processi di innovazione organizzativa e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; l'aumento delle *soft skills*, delle competenze digitali dei dipendenti e di quelle manageriali dei dirigenti; l'aumento dell'attrattività delle pubbliche amministrazioni per i giovani e i migliori talenti; un minore impatto ambientale quale conseguenza della diffusione di modalità innovative ed ecosostenibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici e l'erogazione dei servizi; la riduzione dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni grazie ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro.

La successiva scheda 2.3.13 riguarda la semplificazione e l'innovazione delle procedure concorsuali e di reclutamento del personale pubblico. Con l'obiettivo di migliorare le capacità di reclutamento delle amministrazioni pubbliche, sotto il profilo selettivo, il Governo intende: riformare i percorsi di accesso, anche mutuando modelli all'avanguardia utilizzati nelle organizzazioni internazionali, digitalizzandoli attraverso il Portale unico per il reclutamento; rivedere i contenuti delle prove selettive al fine di valorizzare anche le competenze di carattere trasversale; creare una banca dati dei fabbisogni, delle competenze e dei profili del personale delle pubbliche amministrazioni; introdurre percorsi *ad hoc* destinati a selezionare i migliori laureati e i profili con le più alte qualifiche. Nel breve periodo, inoltre, il Governo, anche ai fini della realizzazione

dei progetti del PNRR, conta di ricorrere a modalità di selezioni che consentano, come già sta avvenendo nel settore sanitario, una rapida e veloce immissione nelle strutture pubbliche di personale specializzato. Tali modalità sono articolate nei seguenti passaggi, da combinarsi a seconda delle finalità: selezione iniziale per soli titoli, automatica e digitalizzata; utilizzo di banche dati e accordi con enti, ordini professionali e università; prova scritta in forma digitale; eventuale svolgimento della prova orale. Dall'adozione delle misure descritte, il Governo si attende la riduzione dei tempi di gestione e di conclusione delle procedure concorsuali e il miglioramento dei processi di reclutamento del personale pubblico e della qualità della selezione.

Infine, sempre con riguardo al personale pubblico, la scheda 2.3.14 illustra gli impegni del Governo per il rafforzamento delle competenze e la formazione. A fronte del *deficit* di competenze e di capacità amministrativa che caratterizza le pubbliche amministrazioni, risultato sia del blocco del *turn-over* sia dai limiti di spesa per la formazione, il Governo intende sostenere lo sviluppo delle capacità professionali, strategiche e d'innovazione vera e propria. Per sostenere tale processo è necessaria una riqualificazione dell'intero sistema formativo pubblico, attraverso interventi strutturali ed investimenti mirati destinati a dispiegare effetti nel lungo periodo. Le azioni a sostegno di tale disegno saranno: la progettazione di un sistema di mappatura e monitoraggio continuo delle competenze dei dipendenti pubblici e dei fabbisogni formativi; la promozione di interventi formativi, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, sui *set* di competenze comuni strategiche per le figure manageriali e i dipendenti pubblici; la promozione di interventi di rafforzamento delle competenze strategiche comuni a supporto dell'innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione; la stipulazione di accordi con enti ed istituzione di formazione, con particolare riferimento alle Università, per la definizione di programmi formativi mirati e differenziati anche in funzione delle diverse fasi della carriera

individuale. Tra i risultati attesi si segnala l'incremento della cultura tecnico-gestionale degli amministratori rispetto a quella giuridica.

Segnala, infine, la scheda 2.3.24, che dà conto dello sviluppo da parte dell'ISTAT di approfondimenti analitici e di ricerca, che consentono di disporre di un quadro informativo esteso ed articolato sui temi delle politiche attive del lavoro. In particolare, gli aspetti di maggior rilievo analizzati dall'Istituto di statistica sono le condizioni lavorative, l'*empowerment* femminile, l'istruzione, l'occupazione, l'incentivazione della formazione e occupazione di qualità, il sostegno alle transizioni occupazionali, le politiche occupazionali per i giovani, le politiche per la valorizzazione delle risorse umane nel settore sanitario, i NEET. Anche nel 2021 l'ISTAT continuerà a supportare i decisori politici e gli altri utenti nelle loro decisioni, sviluppando e producendo statistiche sociali in linea con il programma di lavoro annuale.

Al capitolo 2.4, intitolato « Coesione sociale. Promozione dei valori comuni europei », segnala la scheda 2.4.9, che illustra gli impegni del Governo per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità e delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. Con riferimento alle azioni concernenti il primo aspetto, la scheda segnala: l'introduzione di un sistema di certificazione sulla parità di genere nelle organizzazioni produttive; la promozione dei percorsi di studio nelle materie STEM e digitali da parte delle bambine e delle ragazze; il potenziamento del *mainstreaming* di genere e del bilancio di genere mediante l'attivazione di un sistema di valutazione dell'impatto di genere delle politiche; il potenziamento delle misure per l'imprenditoria femminile; la predisposizione del Piano Nazionale per la parità di genere 2021-2023; iniziative di sensibilizzazione sul divario di genere e in particolare sul divario pensionistico. Da tali azioni, il Governo si attende i seguenti risultati: la realizzazione del sistema di certificazione di genere delle organizzazioni produttive in tre anni a partire dal secondo semestre 2021; l'aumento delle op-

portunità di inserimento lavorativo nei settori ad alta tecnologia; la costituzione del Fondo per l'imprenditoria femminile in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico entro il 2021; la creazione e il rafforzamento, nei successivi tre anni, di circa 1500 imprese e l'attivazione dei sistemi di servizi di accompagnamento alle donne imprenditrici.

Passando al Programma di lavoro della Commissione per il 2021, rileva che alla Comunicazione della Commissione (COM(2020)690) si accompagnano quattro allegati, recanti, rispettivamente, le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III); le proposte che si intende ritirare (allegato IV).

La Comunicazione individua gli obiettivi prioritari, che riproducono gli orientamenti programmatici esposti dalla presidente della Commissione ad inizio mandato: un *Green Deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Quanto al contenuto, nel programma si evidenzia che la Commissione intende concentrarsi nel 2021 sia sulla gestione della crisi ancora in atto, sia sulle opportunità, offerte proprio dalla pandemia, di accelerare i processi di riforma e di superamento della crisi economica. Il perno dell'azione è costituito sia dal piano di ripresa *Next Generation EU* sia dal nuovo bilancio a lungo termine. Tali strumenti permettono il passaggio dal piano all'azione, come illustrato dal Programma di lavoro, che pone l'accento sulle nuove iniziative legislative e sul riesame della legislazione vigente, dando seguito ai piani delineati per i sei obiettivi prioritari nell'ultimo anno, Il *Green Deal* europeo, Un'Europa pronta per l'era digitale, Un'economia al servizio delle persone, Un'Europa più forte del mondo, Promozione del nostro stile di vita europeo e Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Per le questioni di interesse della XI Commissione, segnala, nell'ambito dell'obiettivo prioritario « Un'Europa pronta per

l'era digitale », l'intenzione della Commissione europea di presentare una proposta legislativa volta a migliorare le condizioni di lavoro di coloro che forniscono servizi tramite piattaforme, al fine di garantire condizioni di lavoro eque, dignitose, trasparenti e prevedibili e un'adeguata protezione sociale. Secondo quanto indicato nell'allegato 1, la proposta dovrebbe essere definita entro il quarto trimestre dell'anno 2021.

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario « Un'economia al servizio delle persone », segnala che la Commissione europea preannunciava la presentazione di un piano d'azione ambizioso per garantirne la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, allo scopo di contribuire alla ripresa socioeconomica e alla resilienza a medio e lungo termine e di rafforzare l'equità sociale della transizione digitale e della transizione verde. Il piano è stato effettivamente presentato nel mese di marzo 2021. Di interesse della XI Commissione è anche la prevista presentazione di un nuovo quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di un piano d'azione per l'economia sociale, al fine di potenziare gli investimenti sociali, sostenere gli operatori dell'economia sociale e le imprese sociali per l'avviamento, l'espansione, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro.

Infine, con riferimento all'obiettivo prioritario « Promozione del nostro stile di vita europeo », segnala l'impegno della Commissione europea a creare una cultura dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e ad agevolare le transizioni professionali. Tale impegno si concretizzerà in un'iniziativa sui conti individuali di apprendimento per consentire ai cittadini di intraprendere corsi di formazione e di gestire la propria carriera nonché in una proposta sulle microcredenziali per ampliare le opportunità di apprendimento personalizzate per tutti.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei documenti alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D'ALESSANDRO.

La seduta comincia alle 11.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana SNIDER (LEGA), *relatrice*, rileva preliminarmente che la Convenzione che si intende ratificare è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003, ed è stata sinora ratificata da venti Stati, anche se in Francia e Iraq, che hanno ratificato la Convenzione nel corso del 2021, l'entrata in vigore è prevista nel corso del 2022.

Ricorda che recentemente la Commissione ha espresso il proprio parere sul disegno di legge C. 3039, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due altre Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro, la Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e la Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Segnala che nella relazione illustrativa della proposta di legge si evidenzia che le norme contenute nella Convenzione meritano di essere introdotte a pieno titolo nell'ordinamento italiano, non solo perché l'Italia è tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di Convenzioni dell'OIL, ma anche per la rilevanza dei trattati dalla suddetta Convenzione.

Fa presente che la proposta di legge si compone di due articoli, che recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione, che a sua volta si compone di un preambolo e di ventinove articoli.

In particolare, l'articolo 1 è dedicato a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, ricomprendendo nella nozione di agricoltura le attività agricole e forestali, l'allevamento di animali e insetti, la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali, nonché l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli. L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione l'agricoltura di sussistenza, i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati e lo sfruttamento industriale delle foreste. Osserva che l'articolo 3 disciplina le modalità attraverso le quali gli Stati che abbiano aderito alla Convenzione possono prevedere specifiche esclusioni dalla applicazione della Convenzione o di sue parti per alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, in caso si pongano problemi di particolare rilievo.

In base all'articolo 4, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nell'ambito della politica nazionale l'autorità competente potrà prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane.

Ai sensi dell'articolo 6, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori per ogni aspetto

legato al lavoro, mentre il successivo articolo 7 indica gli obblighi che la legislazione nazionale o l'autorità competente devono porre in capo ai datori di lavoro, prevedendo l'effettuazione di appropriate valutazioni dei rischi e l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione. I datori di lavoro dovranno, tra l'altro, curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche.

L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovranno essere informati e consultati sulle questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, nonché potranno partecipare all'applicazione e al riesame delle misure previste e scegliere proprio rappresentanti competenti negli organi deputati. Sul versante degli obblighi, la Convenzione stabilisce che i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 potrà avere luogo attraverso interventi normativi, provvedimenti delle autorità competenti, contratti collettivi o altri mezzi appropriati.

Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature agricole, stabilendo in particolare, in via generale, che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti.

L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia, fermo restando che in nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.

Gli articoli da 12 a 14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura, stabilendo, in par-

ticolare, che ciascuna delle Parti della Convenzione, tramite le rispettive autorità competenti, provveda a mantenere un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per l'eventuale divieto o limitazione del loro utilizzo. Ulteriori obblighi riguardano gli *standard* di sicurezza per i prodotti, le informazioni da assicurare per il loro utilizzo, il sistema per il loro smaltimento, nonché le misure preventive e protettive da adottare a livello di ciascuna azienda agricola.

L'articolo 15 richiede che la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza.

Ricorda che l'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo in 18 anni l'età minima per svolgere lavori agricoli che per loro natura rischino di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. La determinazione di tali tipologie di lavoro è rimessa alla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o all'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. Ferma restando la procedura di consultazione, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione dei richiamati lavori agricolo dall'età di 16 anni a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire, rispettivamente, che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e che siano assicurate le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle condizioni di salute.

L'articolo 19 richiede l'adozione di misure per la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, nonché di norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda.

L'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, mentre l'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro, che dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

Gli articoli da 22 a 29, infine, recano le clausole finali della Convenzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 23, la Convenzione entrerà in vigore, per le Parti contraenti successive alle prime due, dopo dodici mesi dalla registrazione della ratifica. L'articolo 27, inoltre, prevede che l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro possa sottoporre alla Conferenza generale dell'OIL, ogniqualvolta lo ritenga necessario, un rapporto sull'applicazione della Convenzione, valutando se includere anche la richiesta di una sua revisione totale o parziale.

Nel preannunciare sin d'ora la proposta di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, esprime l'auspicio di una sua rapida approvazione. Evidenzia che tale approvazione, unitamente a quella del disegno di legge relativo alla ratifica delle

Convenzioni n. 155 e n. 187 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, contribuirebbe a completare la definizione di un quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto anche da questa Commissione con l'approvazione unanime della risoluzione n. 7-00656. Secondo quanto richiesto da tale risoluzione, infatti, i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni espresse.

Camillo D'ALESSANDRO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, nella quale, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

La seduta termina alle 11.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****COMITATO DEI NOVE:**

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Emendamenti
C. 3201 Governo, approvato dal Senato 176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 176

SEDE REFERENTE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (*Esame e rinvio*) 176

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroali-
mentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in
un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione)
(*Esame e rinvio*) 181

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura,
adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione
internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III
Commissione) (*Esame e rinvio*) 182

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a*) Convenzione sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra
il 20 giugno 2002; *b*) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul
lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 185

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 luglio 2021.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

C. 3223 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca una serie di misure al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, volte, in particolare, a consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Il provvedimento si compone di 14 articoli e di un allegato.

Per quanto concerne specificamente il contenuto delle singole disposizioni, osserva che l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale – già prorogato al 31 luglio 2021 – in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tale proroga è collegata a quella disposta dal successivo articolo 2 che, al comma 1, estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive. Il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del richiamato decreto-legge n. 33 del 2020, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Le modifiche apportate alla disciplina previgente riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: si prevede – attraverso una novella all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 – la previa intesa, da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di modificare il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, che stabilisce i criteri per accertare l'andamento della situazione epidemiologica sul

territorio; si sopprime il comma 16-*quinquies*, ai sensi del quale le misure previste per la zona arancione si applicano anche alla zona gialla qualora in tale zona si attesti un livello di rischio alto; si modifica il comma 16-*septies* del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 33, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.

Pertanto, si definiscono « zona bianca » le regioni nei cui territori, alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, come già precedentemente disposto; 2) l'incidenza supera i 50 casi ogni 100.000 abitanti, purché siano rispettate le seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento. I posti letto in terapia intensiva, da cui si deduce il relativo tasso di occupazione, devono essere comunicati alla Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e che erano destinati ad altre attività.

Sono poi denominate « zona gialla » le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la zona bianca; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifichi una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la zona bianca: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento (percentuale rimasta invariata rispetto alla normativa previgente); il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Per « zona arancione » si intendono le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre zone. Infine, sono denominate « zona rossa » le regioni nei cui territori un'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento (percentuale invariata rispetto alla normativa previgente); 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Segnala, poi, che l'articolo 3 del decreto in esame, introducendo, al comma 1, l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52 del 2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene, quindi, subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.

Fa presente che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano stati autorizzati. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni rilasciate ai soggetti esentati i quali, nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono utilizzare le certificazioni in formato cartaceo. È posto a carico dei titolari e dei gestori dei suddetti servizi e attività l'obbligo di verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 17 giugno 2021, ai sensi del comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame reca una novella di coordinamento delle disposizioni introdotte con il comma precedente, riformulando la norma che elenca, in via tassativa, le disposizioni che individuano gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde.

Segnala che l'articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato decreto-legge n. 52 del 2021. In sintesi: abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera *a*)); modifica l'articolo 2-*bis*, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere – oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione – tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di

gravità ai sensi della normativa di cui alla legge n. 104 del 1992 (lettera *b*)); interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra (lettere *c*) e *d*)); dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame (lettera *e*)); interviene sull'articolo 13, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e introducendo, nel caso di reiterate violazioni, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi, delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica, infine, che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti (lettera *f*)).

Fa presente, quindi, che l'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un

protocollo con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, a prezzi contenuti, di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative oggetto di proroga si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Ricorda, in modo sintetico, che i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A si riferiscono alle seguenti materie: trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; misure per consentire lo svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti; la dispensa temporanea dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; le procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati; lo svolgimento delle assemblee di società ed enti; durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica; i termini per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari; la corresponsione in via transitoria di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta; la sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali riconosciute alle strutture sa-

nitare inserite nei piani emergenziali da COVID-19; la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio; l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica; la trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile; la proroga delle udienze da remoto nell'ambito del processo tributario; le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà; la durata straordinaria dei permessi premio; la detenzione domiciliare; le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici.

L'articolo 7 del decreto-legge in esame è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

L'articolo 8 interviene sul comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), al fine di ricondurre a pieno regime, in caso di deferimento, la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

L'articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disciplina temporanea, relativa ai lavoratori fragili, che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

In particolare, il comma 1 prevede la proroga della misura del lavoro agile ai lavoratori, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità e ai lavoratori in possesso di una certifica-

zione attestante una condizione di rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2, anche attraverso l'adibizione a diverse mansioni o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 10 esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto « Sostegni *bis* » (decreto-legge n. 73 del 2021) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 – data di entrata in vigore del decreto-legge in esame – risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Segnala che l'articolo 12, con una disposizione di coordinamento, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 2 prevede, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Si dispone, inoltre, che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elet-

tronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 13, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Celeste D'ARRANDO (M5S) esprime perplessità in merito al contenuto dell'articolo 9 del decreto-legge, relativo ai cosiddetti lavoratori fragili, precisando che non sempre per costoro è possibile svolgere la propria attività attraverso il lavoro agile. Osserva come in tale situazione vi sia il rischio di ricomprendere i giorni di assenza dal lavoro dovuti all'attuale emergenza sanitaria nel periodo di compenso. Segnala, pertanto, la necessità di introdurre dei correttivi, ricordando che spesso i lavoratori fragili non hanno la possibilità di vaccinarsi contro il COVID-19.

Lisa NOJA (IV) invita ad una riflessione sull'intervento svolto dalla collega D'Arrando, osservando che quanto da lei segnalato non appare privo di fondamento ma sottolineando, al tempo stesso, la necessità di modificare i percorsi finora seguiti, anche alla luce dell'incremento delle vaccinazioni. Ritiene, infatti, che occorre evitare che si radichi l'idea per cui sia preferibile una segregazione in casa per i portatori di determinate patologie.

Si dichiara consapevole, anche sulla base della propria esperienza personale, dei timori motivati rispetto al rischio di contrarre il COVID-19, ribadendo tuttavia l'esigenza di trovare una soluzione equilibrata che tenga conto della maggiore disponibilità di strumenti di contrasto della pandemia. Osserva come vi sia il rischio che anche alcuni datori di lavoro vedano con favore l'esclusione dal lavoro in presenza per i lavoratori fragili.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda

che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svolta si è stabilito di procedere al seguito della discussione del provvedimento in titolo nelle giornate di mercoledì 28 e di giovedì 29 luglio. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di martedì 3 agosto. L'esame di tali proposte si svolgerà nella settimana compresa tra il 30 agosto e il 3 settembre. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato (A.C. 290 e abb.-B).

Ricorda, altresì, come già nel corso dell'esame in prima lettura, svolto nel mese di dicembre 2018, sia stato rilevato come si tratti di un testo complesso – attualmente si compone di 21 articoli – che investe i profili di competenza della nostra Commissione in modo marginale, principalmente

attraverso richiami a finalità quali la tutela della salute o la sicurezza alimentare.

Tali richiami sono inseriti a partire dall'articolo 1, che definisce l'oggetto e le finalità della proposta di legge, nel quale si afferma che la produzione biologica contribuisce, tra l'altro, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali.

L'articolo 1, nel testo approvato dalla Camera, conteneva anche un riferimento al fatto che la produzione biologica concorre alla tutela della salute, non più presente nel testo modificato dal Senato.

Tra le altre disposizioni di interesse per la Commissione Affari sociali, segnala l'articolo 5, non modificato in modo sostanziale, che istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica al quale viene affidato il compito di delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica, di proporre attività di promozione del biologico nonché di individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico. È prevista la partecipazione a tale tavolo anche di un rappresentante del Ministero della salute.

Il comma 5 dell'articolo 9 reca alcune modifiche all'articolo 59 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), relativo allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.

La norma in questione, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute, ha istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari. Con una modifica introdotta dal Senato è stato inserito un riferimento esplicito ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

L'articolo 13, sostanzialmente non modificato, istituisce i distretti biologici, intendendosi come tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a

spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Tra le finalità dei distretti vi è quella di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali.

Segnala, altresì, l'articolo 14, che disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, prevedendo il loro riconoscimento sulla base di alcuni parametri tra cui, per quanto riguarda le finalità, quella della ricerca e innovazione di metodi produttivi che favoriscano la protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti. Le modifiche apportate all'articolo 14 nel corso dell'esame al Senato non hanno riguardato tale disposizione.

L'articolo 16, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera. Tra le finalità di tali intese rientra quella di conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità. Fa presente che le modifiche apportate all'articolo 16 dal Senato non hanno riguardato tale disposizione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari esteri sulla proposta di legge d'iniziativa del CNEL concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 184, sulla sicurezza e la salute nel settore agricolo, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 (A.C. 2666). Tale Convenzione è in vigore, a livello internazionale, dal 20 settembre 2003, ed è stata finora ratificata da diciotto Paesi. Essa si compone di un preambolo e di 29 articoli.

L'articolo 1 è dedicato a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali. Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.

L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione tanto l'agricoltura di sussistenza, quanto i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.

L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, nel caso in cui insorgano particolari problemi. L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori.

In base all'articolo 4, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le orga-

nizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. Il medesimo articolo 4 prevede che la legislazione nazionale dovrà: designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo. È conferita all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane. Gli articoli 6 e 7 concernono gli obblighi a carico dei datori di lavoro: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità competente dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno altresì curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare. Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.

L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie; partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti

negli organi deputati; sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti. D'altra parte, i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.

Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti. I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori. I macchinari e le attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.

L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia. In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.

Fa presente che gli articoli da 12 a 14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura. Ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti

chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella lingua ufficiale del Paese. Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. La legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.

L'articolo 15 prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli e l'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo in 18 anni l'età minima per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Tali tipologie di lavoro sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. È tuttavia prevista una deroga in quanto, sempre dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo dall'età di 16 anni: tuttavia, ciò sarà possibile solo a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive. La procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la

legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, e stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda (articolo 19).

Segnala che l'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, mentre l'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro, che dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

Gli articoli da 22 a 29 recano, infine, le clausole finali della Convenzione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, a esprimere un parere alla III Commissione sul disegno di legge del Governo (A.C. 3039) concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 155 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del relativo Protocollo, nonché della Convenzione n. 187 dell'OIL, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già approvato dal Senato.

La relazione introduttiva che correda il provvedimento rileva come l'introduzione dei tre strumenti internazionali nel nostro

ordinamento trovi la propria ratio nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, come anche nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre tramite un'azione progressiva, con la partecipazione di tutte le parti interessate e coordinata sia a livello di impresa che a livello nazionale. La strategia complessiva che emerge dai tre strumenti internazionali prevede: la formulazione, la messa in atto e la revisione periodica di una politica nazionale nella materia; la promozione del dialogo sociale tra i datori di lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni rappresentative; la definizione delle funzioni, responsabilità e obblighi, nonché dei diritti di tutti i soggetti interessati; lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Convenzione n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, si compone di un preambolo e di 30 articoli. La parte prima (articoli 1-3) contiene l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati.

La parte seconda (articoli 4-7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. In base all'articolo 4, ciascuna delle Parti della Convenzione, alla luce della situazione e della prassi nazionale, e consultandosi con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, che avrà lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio. Il successivo articolo 5 elenca i grandi ambiti di azione dei quali la politica nazionale elaborata da ciascuna delle Parti dovrà tenere conto nella misura in cui essi influiscono sull'ambiente di lavoro e, conseguentemente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Sulla scorta dell'articolo 6, la politica nazionale di ciascuna delle Parti dovrà precisare funzioni e responsabilità delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate,

considerando la complementarità di tali responsabilità, nonché le condizioni e la prassi nazionale. La situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati (articolo 7).

Fa presente che la parte terza (articoli 8-15) elenca le azioni a livello nazionale. In particolare, l'azione delle Parti potrà avvenire per via legislativa, regolamentare o con ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale. Il controllo sull'applicazione delle normative relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dovrà avvalersi di un sistema ispettivo adeguato e prevedere sanzioni appropriate in caso di infrazione. Le autorità competenti dovranno sempre meglio assicurare alcune funzioni in ottemperanza della Convenzione in esame, a partire dalla definizione delle condizioni di progettazione, costruzione e adattamento delle imprese, oltre alla sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro. Si dovranno altresì definire i procedimenti lavorativi da vietare, limitare a sottoporre ad autorizzazione o controllo, nonché le sostanze e agenti rispetto ai quali l'esposizione dei lavoratori è vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo. Si dovranno, inoltre, instaurare procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali, come anche all'avvio di inchieste nel caso di situazioni gravi. Le autorità competenti dovranno altresì assicurare la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate, oltre che sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e su altri danni alla salute al lavoro correlati. Infine, si dovrà curare l'introduzione o, se già esistenti, lo sviluppo, di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, in relazione ai rischi che possono comportare per la salute dei lavoratori.

L'articolo 12 riguarda gli obblighi in capo a coloro che progettano, fabbricano, importano o cedono macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale. In base al

successivo articolo 13, un lavoratore ritiratosi da una situazione di lavoro che giudicava presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o la propria salute dovrà essere protetto contro provvedimenti ingiustificati.

Si dovranno inoltre (articolo 14) adottare misure per favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli.

L'articolo 15 contiene gli obblighi in capo a ciascuna delle Parti di adottare disposizioni – dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori – volte ad assicurare il coordinamento necessario tra le diverse autorità ed organismi incaricati dell'attuazione della parte sostanziale della Convenzione in esame.

La parte quarta (articoli 16-21) elenca le azioni a livello dell'impresa concernenti, in particolare, gli obblighi dei datori di lavoro volti ad assicurare che luoghi di lavoro, macchinari, materiali e procedimenti lavorativi, come anche sostanze e agenti chimici, fisici e biologici da impiegare nei procedimenti stessi non presentino rischi per la salute della sicurezza dei lavoratori. Se necessario, i datori di lavoro dovranno anche prevedere misure per fronteggiare situazioni di emergenza ed infortuni con interventi e attrezzature di primo soccorso. L'articolo 19 prevede, tra l'altro, la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che ritenga pericolosa per la propria vita o salute, e fino all'adozione di appropriate misure, il datore di lavoro non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. L'articolo 21 stabilisce che le misure per la salute e la sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.

La parte quinta (articoli 22-30) contiene le clausole finali.

Il Protocollo alla Convenzione n. 155, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, si compone di un preambolo e di 12 articoli.

Scopo fondamentale del Protocollo è il miglioramento dei metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale.

Fa presente che la Convenzione n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, si compone di un preambolo e di 14 articoli. Essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle Parti che, nell'elaborare la propria politica nazionale, dovrà sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, inclusiva della diffusione di informazioni, dello strumento delle consultazioni e di elementi di formazione.

L'articolo 4 riguarda il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, che

ciascuna delle Parti deve stabilire, sviluppare e riesaminare periodicamente. In particolare, l'articolo 5 riguarda il programma nazionale, finalizzato a: promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; a contribuire alla protezione dei lavoratori eliminando o riducendo al minimo i rischi e i pericoli; a promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il programma dovrà essere elaborato e riesaminato sulla scorta di un'analisi della situazione nazionale, e dovrà prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso. Gli articoli 6-14 contengono le clausole finali.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Angelo Frascarelli, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (nomina n. 96)	188
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del
presidente Filippo GALLINELLA.*

Audizione del professor Angelo Frascarelli, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (nomina n. 96).

L'audizione informale è stata svolta dalle
11 alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	189
Sulla pubblicità dei lavori	189
Sui lavori della Commissione	189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente BARACHINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.05 alle 20.30.

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 20.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica l'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rap-

presentanti dei Gruppi che si è appena svolto.

Si è convenuto prima della pausa estiva che la Commissione sia chiamata ad approvare le delibere in materia di comunicazione politica relativamente alle elezioni amministrative e nella Regione Calabria.

Inoltre, si è concordato di svolgere nella prossima settimana l'audizione congiunta del Presidente e dell'Amministratore delegato del CDA Rai. Sempre la prossima settimana, potrà essere votata la risoluzione su « una corretta informazione all'educazione alimentare da parte della Rai » già incardinata nella seduta del 22 giugno scorso, nonché l'atto di indirizzo sulla presenza delle forze di opposizione, sollecitata dal Gruppo Fratelli d'Italia.

Con riferimento alla proposta di risoluzione in materia di informazione della iniziativa intrapresa in merito ai referendum di riforma della giustizia proposti dal Partito Radicale e dalla Lega Salvini premier, all'ordine del giorno della seduta odierna, si è ritenuto utile intraprendere da subito una iniziativa – tramite una lettera che si impegna a predisporre – tale da includere tutte le proposte di referendum (oltre quelle sul tema della giustizia, anche riferite alla caccia e all'eutanasia), affinché da parte dell'Azienda vi sia una adeguata copertura

informativa, anche nella fase di raccolta delle firme.

Per quanto concerne il seguito dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, erano già state programmate le audizioni di Simona Ercolani, amministratore delegato di Stand by me, e di Marco Bassetti, amministratore delegato di Bani-jay Group, nonché del Presidente dell'AGCOM; si è convenuto che le suddette audizioni avranno luogo alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva.

Comunica altresì di aver appreso dalla Società concessionaria che, a seguito delle affermazioni rese durante l'audizione del 22 giugno scorso, anche in risposta ad uno specifico quesito n. 402/1873 presentato da

Romano e altri, la stessa Azienda preciserà che *«nei confronti del dottor Sinisi, Direttore canone e beni artistici, è stata irrogata una sanzione disciplinare, il cui iter non risulta ad oggi concluso.»*

Infine, occorrerà procedere alla elezione di un Vice Presidente, a seguito della cessazione del mandato parlamentare dell'on. Giacomelli. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento della Commissione risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 20.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	191
Audizione del dottor Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione	191
Audizione del signor Luigi Bonaventura, già collaboratore di giustizia, e della signora Paola Emmolo, sua moglie	191
COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRATI	192

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del dottor Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Busia.

Il dottor BUSIA svolge una relazione sulle procedure seguite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per garantire che le attività previste dai contratti delle amministrazioni pubbliche si svolgano nel rispetto della legislazione antimafia, delle norme poste a tutela della concorrenza e nei tempi stabiliti per la realizzazione dell'interesse pubblico.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il senatore ENDRIZZI (M5S) e la deputata Sandra SAVINO (FI).

Il dottor BUSIA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.50, è ripresa alle 15.57.

Audizione del signor Luigi Bonaventura, già collaboratore di giustizia, e della signora Paola Emmolo, sua moglie.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Paola Emmolo e del signor Luigi Bonaventura.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.02.

La signora EMMOLO esprime considerazioni e valutazioni, parzialmente segrete, su alcuni fatti avvenuti durante lo

svolgimento del programma di protezione speciale disposto nei propri confronti dal Servizio centrale di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia del Ministero dell'Interno. Il signor BONAVENTURA rende ulteriori dichiarazioni sui fatti riferiti dalla signora Emmolo.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara che il seguito dell'audizione avrà luogo in una prossima seduta. In considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati e apprezzate le circostanze, rinvia l'esame di una proposta di regolamento sul procedi-

mento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2018, n. 99, ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.36.

**COMITATO IX – COMITATO PER L'ANALISI
DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI
CONFISCATI E SEQUESTRATI**

*Martedì 27 luglio 2021. — Coordinatore:
PRETTO (Lega).*

Il Comitato si è riunito dalle 20.11 alle 20.56.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli 193

Martedì 27 luglio 2021. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli.

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della

Repubblica, Prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Prefetto GABRIELLI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	194
Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, in merito alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 10.40.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 29 aprile, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, scelto tra personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza nelle materie di interesse della Commissione, sulle materie che saranno oggetto del programma dei lavori e per la durata della legislatura, del dottor **Ciro Santoriello**, magistrato presso la Procura di Torino.

Il dottor **Ciro Santoriello**, ottenuta l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ha prestato il prescritto giuramento in data odierna, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, in merito alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena.

(*Svolgimento e conclusione*).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Laura CASTELLI, *Viceministra dell'economia e delle finanze*, dopo aver svolto una relazione sul tema oggetto dell'audizione, chiede che il seguito della seduta si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone quindi che la Commissione prosegua l'audizione in seduta segreta.

(*La Commissione concorda – I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un dipendente del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (Svolgimento e conclusione)	196
---	-----

AUDIZIONI

Martedì 27 luglio 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 20.10.

Audizione di un dipendente del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 27 luglio 2021. – Presidenza del presidente Andrea ROMANO.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea ROMANO, *presidente*, informa che la Commissione, come comunicato all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, si avvarrà, in via provvisoria, per le esigenze di gestione e di tenuta dell'archivio, dell'appuntato scelto qualifica

speciale Federico Girotti, della Guardia di finanza.

Comunica inoltre che ieri, presso l'Archivio storico del Senato della Repubblica, è stata acquisita copia della documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del traghetto Moby Prince, istituita dal Senato nella XVII legislatura e che è in fase di predisposizione una postazione dedicata per la consultazione dei documenti.

Fa presente che nel corso della seconda audizione del dott. Gabriele Bardazza, che non è stata trasmessa né sulla *webtv* né attraverso il circuito chiuso, sono emerse alcune ipotesi investigative che sarebbe opportuno mantenere, per il momento, riservate e che, qualora la Commissione concordi, potrebbero essere considerate riservate, e quindi non pubblicate sul resoconto stenografico, le parti dell'audizione nelle quali tali ipotesi sono richiamate.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.35.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

COMITATO DEI NOVE:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Esame emendamenti C. 3161-A Governo	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Nomina n. 95 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del professor Ezio Mesini, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare	6
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Ezio Mesini a presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Nomina n. 95 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	6
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	8
--	---

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	9
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO (Proposta di testo unificato formulata dalla relatrice)</i>	10
Sui lavori della Commissione	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	23

III Affari esteri e comunitari

SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo. Testo unificato delle proposte di legge C. 802 Longo, C. 925 Carè ed altri, C. 1129 Fitzgerald Nissoli ed altri, C. 2159 Ungaro, C. 2239 Schirò ed altri, C. 2270 Siragusa ed altri e C. 2570 Formentini ed altri (<i>Discussione e rinvio</i>)	94
---	----

SEDE REFERENTE:

Disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. C. 2790 - <i>terdecies</i> Governo e C. 2920 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	96
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, sulle priorità della Presidenza italiana del G20	96
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Rappresentante Speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa, Annette Weber	96
--	----

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	97

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	100
7-00680 Perego di Cremona e 7-00689 Rizzo: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione risoluzioni n. 7-00689 e n. 8-00129</i>)	100
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	105

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	101
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa. C. 3158 Ferrari (<i>Esame e rinvio</i>)	102

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	106
--	-----

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	117
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	125
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) ..	113
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	149
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroali- mentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	143
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020) 690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	144
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Seguito esame C. 2104 Alemanno	148
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroali- mentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche (<i>Deliberazione</i>)	153
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927 sen. Verducci e altri, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	154
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00638 Frassinetti: In materia di inclusione di studenti con disabilità (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	156
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 97 (<i>Esame e rinvio</i>)	160
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del dottor Stefano Laporta, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 97)	162
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale (ASAPS)	163
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana ambiente e bicicletta (FIAB)	163

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro	164
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	164
Audizione del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), professor Gian Carlo Blangiardo	165

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. (Doc. LXXXVI, n. 4) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	173
---	-----

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato	176
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
---	-----

SEDE REFERENTE:

- DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (*Esame e rinvio*) 176

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 181
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 182
- Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 185

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del professor Angelo Frascarelli, nell'ambito della proposta di nomina a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (nomina n. 96) 188

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 189
- Sulla pubblicità dei lavori 189
- Sui lavori della Commissione 189

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

- Sulla pubblicità dei lavori 191
- Audizione del dottor Giuseppe Busia, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 191
- Audizione del signor Luigi Bonaventura, già collaboratore di giustizia, e della signora Paola Emmolo, sua moglie 191
- COMITATO IX — COMITATO PER L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DEI BENI CONFISCATI E SEQUESTRA TI 192

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

- Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Prefetto Franco Gabrielli 193

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

COMMISSIONE PLENARIA:

- Comunicazioni della Presidente 194

Sulla pubblicità dei lavori	194
Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, in merito alla situazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
AUDIZIONI:	
Audizione di un dipendente del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	197

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0152650